

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	41
DIFESA (IV)	»	53
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	54
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	70
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	83
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	98
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	112
AGRICOLTURA (XIII)	»	123
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	131
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI	»	171
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	172

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	6
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 24 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 9.05.

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Gianluca PINI, *Presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, osservando che, in relazione agli ambiti di

competenza del Comitato, esso pone un numero limitato di questioni che hanno tuttavia una certa rilevanza. Si riferisce, in particolare, al fatto che le disposizioni contenute all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, nel demandare a decreti ministeriali la possibilità di intervenire sulle disposizioni recate dai medesimi articoli configurano dei casi di così detta delegificazione spuria, in quanto consentono a norme primarie di incidere su norme secondarie del diritto, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura. Altra problematica riguarda l'immediata applicabilità delle misure contenute all'articolo 1, comma 5, che non indica il termine per l'adozione del decreto ministeriale dalla cui adozione decorre, a sua volta, in sede di prima applicazione, il termine di diciotto mesi per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, funzionale alla costituzione del gruppo bancario cooperativo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3606 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento, che si compone di diciotto articoli, contiene disposizioni che intervengono su un ambito materiale omogeneo, in quanto reca un complesso di interventi che investono la materia della riforma del settore bancario cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, dei quali forniscono puntuale indicazione il titolo e il preambolo del decreto-legge; l'oggetto dell'articolo 16, estesamente indicato nella rubrica ("Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie"), viene assorbito nella rubrica del capo II e nel titolo del decreto dal più generico riferimento alle "disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi";

sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente:

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame effettua generalmente gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali interviene mediante novelle. Fa eccezione l'articolo 15 che, intervenendo sul regime fiscale della cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, fa sistema con l'articolo 43 del decreto legislativo 180 del 2015, che disciplina tale cessione, senza tuttavia novellarlo;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il decreto-legge, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di

intervenire sulle disposizioni recate dai medesimi articoli (rispettivamente al comma 1 e ai commi 1, 2 e 3) al fine di: raddoppiare da 18 a 36 mesi il periodo durante il quale lo Stato può concedere garanzie sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti e di "variare i criteri di calcolo, la misura delle commissioni del presente articolo e la fonte di dati di cui al comma 3, lettera a), in conformità delle decisioni della Commissione europea". Si demanda così a decreti ministeriali la possibilità di innovare completamente la disciplina della concessione della garanzia di Stato, intervenendo anche sulla complessa metodologia di calcolo del corrispettivo annuo da corrispondere a fronte della garanzia stessa, oggetto anche di equazioni complesse esposte nell'allegato 2, ed attribuendo così ad una fonte subordinata il compito di modificare disposizioni di rango legislativo, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura;

all'articolo 13, comma 2, il decreto-legge demanda inoltre ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle disposizioni di attuazione del capo II del decreto, relativo alla garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. A tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare, lo qualificava come "*un atto statale dalla indefinibile natura giuridica*" e che, più recentemente, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: "*deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di 'fuga dal regolamento' (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tra-*

mite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti 'atipici', di natura non regolamentare”;

all'articolo 2, comma 1, il decreto-legge dispone inoltre che, in sede di prima applicazione delle novelle introdotte nel decreto legislativo n. 385 del 1993 dall'articolo 1, comma 5 (articoli 37-bis e 37-ter), la comunicazione prevista dal nuovo articolo 37-ter “è inviata alla Banca d'Italia entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7”: si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, per la cui adozione non è tuttavia previsto alcun termine;

infine, il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni contenute all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 9, comma 4, al fine di renderle conformi al sistema delle fonti del diritto;

all'articolo 13, comma 2, che demanda compiti attuativi a un decreto ministeriale del quale viene specificata la natura non regolamentare, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa ed anche al fine della rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità” delle misure contenute nel decreto-legge – che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti – si dovrebbe indicare il termine per l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 7, dalla cui adozione decorre a sua volta, in sede di prima applicazione, il termine di diciotto mesi per l'invio alla Banca d'Italia della comunicazione di cui all'articolo 37-ter, comma 1, funzionale alla costituzione del gruppo bancario cooperativo;

all'articolo 2, comma 5, che prevede l'obbligo per le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge di adeguarsi a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, si dovrebbe precisare che il riferimento è all'articolo 34 come risultante all'esito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 3, primo periodo, si dovrebbero sopprimere le parole: “e nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1”, visto che quest'ultimo comma non contiene riferimenti a decisioni europee (presenti invece nello stesso comma 3 e nel comma 2);

all'articolo 11, comma 3, che contiene un riferimento alla “contabilità speciale di cui all'articolo 10”, si dovrebbe

correggere l'errore ivi contenuto, in quanto si tratta della contabilità speciale di cui all'articolo 12. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 24 febbraio 2016.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, fa presente che il testo pone numerose questioni che investono gli ambiti di competenza del Comitato, in relazione alle quali la proposta di parere che intende sottoporre all'attenzione dell'organo tenta di rinvenire soluzioni il più possibile dettagliate, al fine di agevolare il lavoro delle Commissioni destinatarie del parere nel recepimento (che auspica) dei rilievi. Le questioni attengono essenzialmente alle procedure delineate ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma della Costituzione, e alla formulazione delle norme di delega.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C 2039 Governo, come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente, e rilevato che:

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

il disegno di legge all'esame reca un contenuto omogeneo e corrispondente al

titolo in quanto contiene un complesso di disposizioni volte a promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente mediante il contenimento del consumo del suolo, il riuso e la rigenerazione urbana;

sotto il profilo del coordinamento con l'ordinamento vigente:

il disegno di legge, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti assai innovativi, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi punti di contatto con altri settori disciplinari che hanno formato oggetto, anche in tempi recenti, di interventi legislativi e con i quali dovrebbero essere assicurati gli opportuni coordinamenti; in particolare, le disposizioni contenute all'articolo 3 del testo all'esame si sovrappongono parzialmente a quelle contenute all'articolo 6, commi 2 e 4, della legge n. 10 del 2013 sugli spazi verdi urbani, che recano misure finalizzate al risparmio del suolo ed alla salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate; analogamente, l'articolo 5, nel conferire una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, interviene su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi (ad esempio, ad opera dei commi 431-434 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 5, commi da 9 a 14, del decreto-legge n. 70 del 2011);

questioni di coordinamento normativo si pongono poi in relazione all'articolo 2, comma 2, che reintroduce, nell'ambito dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la lettera *a*), volta a dare una definizione di "suolo". In proposito, si segnala che tale lettera è stata abrogata dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 46 del 2014, che ha introdotto, nell'ambito dell'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la lettera *v-quater*, recante una diversa definizione di "suolo" e che, pertanto, la disposizione in esame affianca a quella

vigente (la citata lettera *v-quater*) una diversa definizione di “suolo”, senza gli opportuni coordinamenti;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il disegno di legge, allo scopo di conseguire l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo del suolo a livello nazionale e di ripartire a livello regionale i quantitativi di consumo del suolo disponibili, delinea una complessa procedura che prevede l'adozione di numerosi atti attuativi dell'Esecutivo nazionale, di deliberazioni della Conferenza unificata e di disposizioni regionali attuative, disciplinando l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nel caso di inerzia a provvedere della Conferenza unificata o degli enti territoriali;

tale procedura contempla, tra l'altro, il ricorso a strumenti atipici ai quali viene assegnata una funzione di natura normativa; in particolare, il testo prevede l'adozione di direttive del Ministro di settore alle quali si assegna il compito di definire, tra l'altro, le modalità e criteri per l'attuazione della legge (articolo 3, comma 7). In relazione al ricorso a tali strumenti (dei quali, peraltro, non è neppure obbligatoria la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) in luogo di regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 4 maggio 2012, n. 9, sulla natura giuridica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, ha osservato che: *“deve rilevarsi che, nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di ‘fuga dal regolamento’ (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi mediante atti ‘atipici’, di natura non regolamentare”*;

la procedura contempla inoltre quattro casi di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di inerzia degli enti territoriali e in caso di mancata adozione di deliberazioni della Conferenza unificata. Alcune delle suddette procedure risultano delineate in difformità rispetto a quelle previste dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 131 del 2003, in attuazione all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione; in particolare:

l'articolo 3, comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione, nel termine di 180 giorni, della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva del consumo del suolo a livello nazionale;

l'articolo 3, comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione del consumo del suolo;

l'articolo 3, comma 9, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di settore, sentiti l'ISPRA e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – destinatari di una preventiva diffida – con il parere della Conferenza unificata, in caso di mancata adozione, da parte degli enti interessati, delle determinazioni volte alla riduzione di consumo del suolo;

infine, l'articolo 4, comma 4, introduce un'ulteriore ipotesi di potere sostitutivo, anche in questo caso da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in caso di mancata

adozione, da parte delle regioni, di disposizioni volte ad incentivare i comuni ad adottare iniziative di rigenerazione urbana;

sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:

in relazione alla formulazione del già richiamato articolo 5, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, si segnala che i principi e i criteri direttivi ivi contenuti appaiono presentare elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega, con la conseguenza che, nelle suddette fattispecie, risulta oltremodo dilatato l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo. In particolare, la lettera *a*) si limita a prevedere che debbano essere garantite forme di intervento volte alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate attraverso progetti organici relativi a edifici e spazi pubblici e privati, basati su una serie di principi (riuso del suolo, riqualificazione ecc.), mentre la lettera *b*) si limita a richiedere che l'esecuzione di tali progetti avvenga nel rispetto di elevati *standard* di qualità;

sempre sul piano della formulazione delle norme di delega, il comma 4 dell'articolo 5, che specifica le modalità di applicazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbane ai centri storici ed alle aree ed agli immobili ivi indicati, dovrebbe essere riformulato in termini di principio e di criterio direttivo della delega;

con riferimento inoltre al computo dei termini per l'esercizio della delega, fissati, dal comma 1, in nove mesi, il comma 2 stabilisce che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni, sulla base di

un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla "tecnica dello scorrimento" e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l'inefficacia della delega;

sul piano della corretta formulazione del testo, all'articolo 6, comma 7, è presente il riferimento al "progetto unitario convenzionato" che deve accompagnare il progetto di compendio agricolo neorurale, ancorché si tratta di un istituto presente e definito nella legislazione regionale (articolo 121 della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65) ma non disciplinato al livello statale;

sul piano del coordinamento interno al testo, all'articolo 6, il comma 5, lettera *i*), contempla, tra le destinazioni d'uso che possono essere previste all'interno del compendio agricolo neorurale, in aggiunta a quella agricola, l'"artigianato artistico", mentre, il successivo comma 6, alla lettera *b*), esclude la destinazione d'uso "artigianale";

sempre sul piano del coordinamento interno, l'articolo 4, comma 6, dispone che, decorsi i termini previsti nei precedenti commi (complessivamente 1 anno e nove mesi), nel territorio dei comuni inadempienti all'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio, "è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia

residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo”; il successivo articolo 11, comma 1, reca invece una disposizione transitoria in base alla quale “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 8 [volti alla riduzione del consumo di suolo], e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che” nei casi ivi specificamente individuati;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all’articolo 5, che conferisce una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi volti alla rigenerazione delle aree urbane degradate, intervenendo su un settore che ha formato, anche in tempi recenti, oggetto di numerosi interventi normativi, si preveda espressamente che nell’esercizio della delega il Governo debba assicurare il coordinamento con la normativa vigente;

per quanto detto in premessa, si riformolino le disposizioni contenute all’articolo 3, commi 2 e 6, e all’articolo 4, comma 4, al fine di disciplinare l’esercizio del potere sostitutivo del Governo alla luce della procedura di attuazione dell’articolo 120 della Costituzione come delineata dall’articolo 8 della legge n. 131 del 2003; per le medesime ragioni, al comma 9 dell’articolo 3, si espunga la previsione in base alla quale il potere sostitutivo viene esercitato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

per quanto detto in premessa, all’articolo 3, comma 7, che demanda una funzione di tipo normativo a “direttive interministeriali”, sia riformulata la disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia contenuta in un

regolamento adottato con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all’articolo 5, comma 2, si sopprima l’ultimo periodo, che prevede il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l’esercizio della delega, individuando in modo univoco il termine ultimo per l’esercizio della stessa;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all’articolo 2, comma 2, in termini di novella alla lettera *v-quater*) dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

all’articolo 5, comma 1, al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbero specificare i principi e i criteri direttivi contenuti alle lettere *a)* e *b)* che non presentano una chiara distinzione con l’oggetto della delega, a tal fine anche procedendo alla riformulazione del comma 4 in termini di principio e di criterio direttivo;

all’articolo 5, comma 3, per evitare ripetizioni e problemi di costruzione sintattica, si dovrebbe riformulare la novella all’articolo 16, comma 10, del testo unico sull’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ivi contenuta, come integralmente sostitutiva del secondo periodo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero coordinare dal punto di vista

sia sostanziale sia temporale i divieti disposti dall'articolo 4, comma 6, e dall'articolo 11, comma 1;

si dovrebbe integrare la rubrica dell'articolo 5 con il riferimento alla delega nello stesso contenuta;

per quanto detto in premessa, all'articolo 6, si dovrebbe valutare la congruità del combinato disposto delle previsioni contenute al comma 5, lettera *i*), che

include tra le possibili destinazioni d'uso dei compendi agricoli neorurali, l'artigianato artistico, e al comma 6, lettera *b*), che esclude invece la destinazione d'uso produttiva artigianale, alla luce dell'assenza di una definizione legislativa di "artigianato artistico". ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.25.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (Seguito dell'esame e rinvio)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 24 febbraio 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.20.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 17 febbraio 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella seduta precedente la Giunta ha deliberato di richiedere la trasmissione della documentazione completa relativa al procedimento penale in questione. L'Au-

torità giudiziaria ha prontamente trasmesso tale documentazione, che è a disposizione dei componenti della Giunta.

Comunica inoltre che l'interessato ha trasmesso una serie di atti parlamentari tipici che ritiene utili al fine di verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra la sua attività parlamentare e le dichiarazioni rese *extra moenia*, riservandosi altresì di produrre ulteriore documentazione entro domani.

Paola CARINELLI (M5S), *relatrice*, si riserva di esaminare la documentazione pervenuta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con il presidente della Commissione per la difesa nazionale e gli affari esteri del Parlamento greco, Costas Douzinas	12
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI

Mercoledì 24 febbraio 2016.

**Incontro con il presidente della Commissione per la
difesa nazionale e gli affari esteri del Parlamento
greco, Costas Douzinas.**

L'incontro informale si è svolto dalle
14.10 alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (<i>SME Supporting factor</i>) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00174</i>)	13
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata dalle Commissioni</i>)	15

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00174*).

Le Commissioni riunite proseguono la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 dicembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la risoluzione è stata riformulata dai presentatori e che il testo riformulato è già stato trasmesso informalmente a tutti i componenti delle Commissioni riunite.

Luigi TARANTO (PD) sottolinea come la risoluzione a sua prima firma, anche ad avviso dei soggetti ascoltati dalle Commissioni riunite nel corso del ciclo di audizioni informali svolto in materia, rappresenti uno strumento certamente non esaustivo, ma utilmente concorrente al buon funzionamento del circuito del credito, soprattutto in una fase in cui i volumi creditizi restano sensibilmente inferiori ai valori medi di lungo termine. Ricorda inoltre che lo scorso 15 febbraio il Comitato per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo ha votato una mozione per una risoluzione del Parlamento europeo sul completamento dell'Unione bancaria, in cui si evidenzia il ruolo dello *SME Supporting Factor* e l'importanza di confermare e, se possibile, potenziare tale strumento.

Illustra quindi le modifiche apportate alle premesse della risoluzione, che insieme al deputato Causi ha ritenuto di operare tenendo conto anche degli aspetti regolamentari dello strumento, evidenziati, in particolare, nell'audizione del professor Fabio Bassan.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con l'impegno contenuto nella riso-

luzione in discussione. Pur rilevando come non sia ancora possibile stabilire in quale misura lo strumento dello *SME Supporting Factor* abbia effettivamente incrementato il credito erogato alle PMI, osserva infatti come, in una fase in cui il sistema del credito è caratterizzato da squilibri e instabilità in Italia e in Europa, la constatazione che il credito verso le PMI non ha mostrato un andamento peggiore rispetto alle imprese di maggiori dimensioni testimoni che il predetto strumento ha comunque avuto un'incidenza positiva.

Michele PELILLO (PD) esprime la piena soddisfazione del gruppo del PD circa il fatto che, nel corso di tutte le audizioni svolte per approfondire il tema oggetto della risoluzione è emersa piena assonanza rispetto al contenuto dello stesso atto di indirizzo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ringrazia il gruppo del PD per l'iniziativa di presentare la risoluzione e per aver favorito un confronto ad ampio raggio sulle tematiche affrontate dall'atto di indirizzo.

Esprime quindi il forte auspicio che il Governo, anche sulla base del contenuto della risoluzione, riesca ad ottenere risultati positivi in questo campo in sede europea, superando le resistenze che ancora sussistono presso taluni organismi dell'Unione europea.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, come riformulata, auspicando che l'azione del Governo sia in grado di rafforzare lo strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*), al fine di sostenere il settore delle PMI, che costituisce un elemento fondamentale dell'intera economia italiana ed europea.

Daniele PESCO (M5S), nel segnalare come il gruppo M5S consideri fondamentale l'obiettivo della separazione tra banche d'affari e banche commerciali, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, come riformulata, auspicando che i presupposti del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) possano essere consolidati, al fine di aumentare l'erogazione di credito in favore delle PMI. In tale contesto sottolinea comunque l'esigenza di realizzare una maggiore patrimonializzazione delle banche, al fine di assicurare maggiori certezze sia ai risparmiatori sia alle imprese.

Le Commissioni approvano la risoluzione, come riformulata (*vedi allegato*), che assume il numero 8-00174.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Risoluzione 7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni VI e X,

premesso che:

nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, così si legge al considerando (44): « Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. La ripresa e futura » crescita dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle PMI stabilite nell'Unione di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature occorrenti per accrescerne la competitività. Il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le PMI stabilite nell'Unione ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria. Risulta pertanto importante provvedere a colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle PMI e garantire un adeguato flusso di crediti bancari alle PMI nell'attuale contesto. Le coperture patrimoniali verso le esposizioni verso le PMI dovrebbero essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di sostegno pari allo 0,7619 in modo da consentire agli enti creditizi di aumentare i prestiti alle PMI. Per conseguire tale obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno, allo scopo esclusivo di assicurare

un adeguato flusso di crediti alle PMI stabilite nell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero monitorare periodicamente l'importo totale delle esposizioni degli enti creditizi verso le PMI e l'importo totale della detrazione di capitale »;

l'introduzione, nell'ambito del citato regolamento, dello « SMEs SF » (*small and medium enterprises supporting factor*, fattore di supporto per le piccole e medie imprese) è stata il risultato degli approfondimenti richiesti, nel 2012, dalla Commissione europea all'EBA (*European Banking Authority*) circa la possibile adozione di un fattore di correzione applicabile alle esposizioni verso le piccole e medie imprese;

tali approfondimenti – anche sulla scorta delle sollecitazioni congiuntamente formulate dall'ABI e da tutte le principali associazioni imprenditoriali italiane – hanno condotto – in ragione del minor rischio sistemico delle suddette esposizioni – alla definizione di un fattore di ponderazione compensativo degli incrementi dei requisiti patrimoniali richiesti alle banche, da cui è risultata la conferma – per i crediti fino a 1,5 milioni di euro alle micro piccole e medie imprese con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro – del coefficiente patrimoniale dell'8 per cento di cui alle già vigenti regole di « Basilea 2 » in luogo dell'incrementato coefficiente del 10,5 per cento secondo le nuove disposizioni di « Basilea 3 »;

sempre secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commis-

sione europea provvederà – entro il 28 giugno 2016 – a trasmettere al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione – accompagnata da eventuale proposta legislativa – sull’impatto dello «SMEs SF», previo rapporto dell’EBA alla Commissione medesima circa: «a) l’analisi dell’evoluzione delle tendenze e delle condizioni relative ai prestiti per le PMI ...; b) l’analisi dell’effettiva rischiosità delle PMI dell’Unione nel corso di un intero ciclo economico; c) la coerenza dei requisiti in materia di fondi propri stabiliti nel presente regolamento per il rischio di credito sulle esposizioni verso le PMI, con i risultati dell’analisi di cui alle lettere a) e b)»;

nel corso dello «Stakeholder Meeting» del mese di giugno 2015, l’EBA ha avviato un’analisi preliminare delle «non compliances» europee rispetto a Basilea 3», e successivamente – il 31 luglio 2015 – ha aperto una procedura di consultazione sullo «SMEs SF» ai fini della predisposizione di un report finale da presentare – nel prossimo mese di febbraio – alla Commissione europea;

nel *position paper* del mese di ottobre 2015 – predisposto in risposta alla consultazione avviata dall’EBA – l’ABI conclude sottolineando che, nel loro insieme, le evidenze analitiche supportano: a) la richiesta di mantenimento dello «SMEs SF»; b) la conferma del fatto che la misura non ha impedito la desiderata crescita degli indici di capitalizzazione ed ha invece determinato un impatto di 20 *basis points* in termini di minore assorbimento di capitale regolamentare di migliore qualità (circa 10,5 miliardi di euro a vantaggio di maggiori finanziamenti potenziali per oltre 150 miliardi di euro, con benefici più rilevanti in Italia, Francia e Spagna); c) l’evidenziazione, in un ancor breve periodo di applicazione della misura, di effetti positivi che hanno mitigato le conseguenze di una recessione profonda e prolungata; d) la registrazione della convergenza, a supporto della misura, di ragioni macroeconomiche e di ragioni strutturali, poiché la minore rischiosità dei portafogli di prestiti alle piccole e medie

imprese rispetto ai portafogli di prestiti alle grandi imprese è dovuta ad un effetto di diversificazione che rende il tasso di *default* dei primi meno volatile;

il *position paper* si conclude con l’estratto della condivisione delle altre associazioni imprenditoriali espressa nei seguenti termini: «I commenti di ABI sono condivisi dalle associazioni imprenditoriali italiane Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, CIA, Coldiretti, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, che rappresentano le PMI in tutti i settori economici: agricoltura, artigianato, industria, turismo, servizi e commercio. L’introduzione dello «SME Supporting Factor» (SME SF) è stata fortemente sostenuta da queste associazioni insieme all’ABI. Dopo il primo periodo di applicazione, le associazioni imprenditoriali italiane sono soddisfatte dei risultati della misura. Le evidenze fornite dall’ABI sottolineano l’importanza dello SME SF nel compensare – senza accrescere il rischio dei portafogli bancari – l’incremento quantitativo dei requisiti minimi di capitale, evitando così il rischio di un’ulteriore riduzione nella fornitura di prestiti alle piccole e medie imprese. In considerazione di queste evidenze e delle persistenti restrizioni nell’erogazione del credito alle PMI, le associazioni imprenditoriali italiane supportano la richiesta di ABI per il mantenimento dello SME SF»;

sembrerebbe comunque emergere, da parte dell’EBA, una posizione dubitativa circa la possibilità di mantenere il «fattore di supporto per le PMI» oltre la fase temporanea che si concluderà nel 2016, e tale posizione – se confermata – costituirebbe ragione di forte preoccupazione, posto che – dalla sua entrata in vigore nel gennaio 2014 – lo «SMEs SF» ha mostrato di agire efficacemente – attraverso i minori accantonamenti di capitale di vigilanza richiesti alle banche a fronte di prestiti erogati alle piccole e medie imprese a sostegno di una classe

dimensionale di imprese, che svolge un ruolo determinante nell'intera Unione europea;

va infatti ricordato che – secondo dati EBA – il nostro Paese produce il 79,9 per cento dell'occupazione e il 67,6 per cento del valore aggiunto attraverso l'operato delle piccole e medie imprese; valori simili si registrano in Spagna – il 74,2 per cento dell'occupazione ed il 63,3 per cento dell'occupazione – e valori significativi si registrano, comunque, anche in Paesi con maggior presenza di *big corporate* – Francia, Finlandia, Germania e Gran Bretagna – con tassi di occupazione derivanti dalle piccole e medie imprese compresi tra il 63 e il 53 per cento e con un tasso di partecipazione alla formazione del valore aggiunto tra il 58,5 ed il 50,3 per cento;

secondo quanto emerge dal già citato *position paper* ABI, va inoltre segnalato che – nei primi 19 mesi di operatività dello « *SMEs SF* » – il credito alle piccole e medie imprese è aumentato in Europa mediamente del 2 per cento e, in Italia, dell'1,8 per cento, mentre l'erogato alle grandi imprese è diminuito in media europea del 7 per cento e, in Italia, del 2,9 per cento; quanto alle condizioni di accesso al credito, l'indice registra – nei 20 mesi precedenti l'introduzione del fattore di supporto – un miglioramento di 4 punti base per le imprese con meno di 50 addetti, di 9 punti base per le imprese tra 50 e 250 addetti, di 10 punti base per le imprese con oltre 250 addetti, mentre – nei 20 mesi successivi all'introduzione del fattore di supporto – il miglioramento delle condizioni risulta di 27 punti per le piccole imprese, di 25 punti per le medie imprese, di 11 punti per le grandi imprese;

il fattore di supporto per le piccole e medie imprese assume particolare rilevanza per il nostro Paese, ove si stima che la sua mancata conferma metterebbe in discussione – in termini di volumi e condizioni – un ammontare di prestiti pari a circa 20 miliardi di euro;

il tema va altresì affrontato nell'ambito di uno scenario in cui « la cor-

rezione degli squilibri nella struttura finanziaria delle imprese italiane richiede – come ha scritto il Governatore Visco – l'attivazione prolungata nel tempo di diversi strumenti di politica economica in un quadro coerente di riforme » ed in cui « la soluzione del problema della scarsa accessibilità al credito da parte delle aziende – come si legge nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 – è un tema di primaria importanza che coinvolge diversi attori e richiede un intervento su diversi fronti », nonché alla luce di quanto si evidenzia nel Rapporto sulla stabilità finanziaria – pubblicato da Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 – ove, tra l'altro, così si osserva: « In Italia l'uscita dalla recessione favorisce un graduale ritorno alla crescita del credito al settore privato; se valutato in rapporto al prodotto, tale credito rimane tuttavia assai inferiore ai valori medi di lungo periodo »;

la conferma dell'applicazione dello « *SMEs SF* » rientra dunque – concorrendo alla costruzione delle – condizioni di un mercato del credito fluido, efficiente ed accessibile da parte delle micro, piccole e medie imprese, tra gli strumenti necessari – in Europa e, in particolare, in Italia – per il sostegno della ripresa;

alle considerazioni sopra esposte, di tipo economico, vanno aggiunte alcune osservazioni di natura regolatoria: su un piano strettamente giuridico, uno dei vantaggi dello *SME SF*, al di là della sua efficacia in concreto, pure dimostrata dai dati ABI in Italia e delle altre associazioni in Europa, è costituito dal fatto di essere: 1) trasparente, 2) facilmente accertabile e misurabile; 3) mirato (*targeted*, ma non selettivo); 4) proporzionale all'obiettivo;

grazie a queste caratteristiche, lo strumento può essere monitorato costantemente e rimosso qualora si dimostri in futuro inefficace o distorsivo: tali profili, rilevanti sul piano giuridico e anzi decisivi per valutare l'efficacia della misura in relazione ai parametri europei, dovrebbero emergere in modo più chiaro nello studio dell'EBA;

infatti con lo *SME supporting factor* si abbassa lo standard patrimoniale in termini relativi, ma si crea uno strumento di gestione e controllo del rischio estremamente agile ed efficace: se, da un lato l'incidenza del *supporting factor* sull'abbassamento del rating patrimoniale è relativa e residuale, dall'altro i vantaggi prodotti in tema di gestione del rischio (i 4 criteri sopra indicati) sono determinanti; l'azione politica, soprattutto quando utilizza strumenti regolatori, deve realizzare un contemperamento tra gli interessi collettivi, pubblici, e quelli degli operatori, privati: nella bilancia regolatoria, non può dubitarsi che lo *SME supporting factor* costituisca uno strumento « modello » che, per le sue caratteristiche, rappresenta un *benchmark*, utilizzabile anche in altri contesti;

a questo deve aggiungersi che, poiché la vigilanza sul rispetto dei coefficienti patrimoniali delle banche spetta alla BCE, la quale svolge un ruolo non solo tecnico (cui deve invece attenersi l'EBA), ma valuta con discrezionalità gli obiettivi prudenziali, nulla osta che qualora l'incidenza dei prestiti alle SME di un determinato istituto, considerato un dato contesto, costituisca un rischio ritenuto eccessivo, la BCE o le banche centrali nazionali impongano misure correttive. In altre parole, l'attività di vigilanza della BCE (sulle banche sistemiche) e della banca centrale

nazionale (sulle restanti) esercita in questo caso un ruolo correttivo permanente di eventuali squilibri cui lo SME SF possa contribuire: su un piano sistematico, non v'è dunque necessità di modificare la regolazione in modo strutturale, pregiudicando l'interesse collettivo, se la vigilanza può intervenire a prevenire e reprimere singoli eventi distorsivi,

impegnano il Governo

a sviluppare ogni iniziativa utile all'avanzamento – in sede di Commissione europea e di Consiglio – del confronto e dell'approfondimento sulle ragioni del mantenimento dello strumento del « fattore di supporto delle piccole e medie imprese » (*SMEs Supporting Factor*), sulla scorta di quanto delineato all'articolo 501 del regolamento UE n. 575/2013 in materia di requisiti prudenziali di capitale regolamentare per enti creditizi ed imprese di investimento e nell'ambito della valutazione d'impatto di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo.

(8-00174) « Taranto, Causi, Benamati, Pelillo, Arlotti, Zoggia, Becattini, Martella, Scuvera, Senaldi, Bargerò, Cani, Petrini, Lodolini, Ginefra, Tidei, Peluffo, Vico, Montroni, Galperti, Bini, Marco Di Maio, Barbanti, Giampaolo Galli ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R	20
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	20
5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo	20
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	30
5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia	21
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	32
5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine	21
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	33
5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali	21
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	36
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	39
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Nuovo testo C. 1623 Burtone (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i>	40

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.30 e dalle 15.35 alle 16.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, auspicando che il Governo realizzi i necessari potenziamenti delle commissioni territoriali per i richiedenti asilo, con particolare riguardo al territorio Lombardo.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gregorio FONTANA (FI-PdL), nel replicare, giudica necessario provvedere quanto prima ad un incremento del numero delle commissioni, nonché ad un potenziamento del loro organico, al fine di accorciare i tempi di esame delle domande di asilo, augurandosi che il Governo, soprattutto per quanto riguarda il territorio di Bergamo e Monza, renda concreto quanto già annunciato al fine di risolvere una questione nodale nell'ambito dell'immigrazione.

5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma.

Enzo LATTUCA (PD) illustra l'interrogazione in titolo vertente sulle criticità riscontrate in relazione alla situazione dell'obitorio di Roma e delle diatribe di carattere amministrativo tra il Policlinico Umberto I, l'Università di Roma « La Sapienza » e l'Ama, l'azienda municipalizzata del Comune di Roma responsabile dei servizi cimiteriali. Il quesito verte su quali provvedimenti intende adottare il Governo per evitare sia la paralisi dell'obitorio, sia la sepoltura delle salme non identificate senza che sia stato effettuato il prelievo di campioni biologici necessari per tracciare il loro DNA. Questo ai fini del confronto, su base volontaria, con il DNA dei familiari di persone scomparse per permettere l'eventuale identificazione della salma.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Enzo LATTUCA (PD), replicando, ringrazia il viceministro e trova rassicuranti le informazioni da lui fornite. Esprime soddisfazione per il fatto che non sia stata effettuata la sepoltura di salme non riconosciute senza il prelievo di campioni biologici. Viene così tutelato il diritto dei familiari di persone scomparse a conoscere se una delle salme non identificate corrisponda al loro parente o, al contrario, ad escludere tale eventualità.

5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, auspicando che il Ministero dell'interno, contrariamente a quanto fatto finora, vada a fondo nella vicenda e renda accessibile a tutti i cittadini la relazione svolta dalla commissione incaricata dalla prefettura di verificare la situazione del comune di Finale Emilia.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si riserva di valutare le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla prefettura, pur facendo presente che si sarebbe aspettato una presa di posizione chiara da parte del Ministero affinché su tale delicata questione fosse fatta immediatamente luce.

5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine.

Mara MUCCI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, che nasce dalla denuncia del Segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine. Rileva che, a quanto le risulta, la carenza di organico delle forze di polizia assomma a 18.000 unità e che la presenza delle medesime forze dell'ordine è pari a un'unità ogni 30.000 abitanti. Con la sua interrogazione desidera conoscere la valutazione del Governo su tali dati e sulla suddetta denuncia, come anche sulla vicenda che ha portato alla sospensione di un'agente di polizia che, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva mostrato equipaggiamento in uso alla polizia anche se scaduto o prossimo alla scadenza.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mara MUCCI (Misto), replicando, ringrazia il viceministro per i dati forniti che confermano una situazione ampiamente critica riguardo alle risorse delle forze dell'ordine. Osserva come i compiti delle forze di polizia siano aumentati anche con l'incremento del fenomeno immigratorio nel nostro Paese, come dimostrato dall'aumento nel biennio 2013-2014 sia delle denunce per furto che della loro archiviazione proprio per la carenza di risorse. Riguardo alla vicenda del poliziotto sospeso, prende atto delle spiegazioni del rappresentante del Governo, ma rileva che appare strano che il soggetto in questione si sia esposto senza essere in possesso di informazioni precise.

5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) illustra la sua interrogazione, auspicando che venga rispettato il diritto dei cittadini di raccogliere le firme e di promuovere autonomamente il referendum sulle riforme costituzionali, diritto che sarebbe vanificato, a suo avviso, in caso di indizione del medesimo referendum, prima della scadenza dei tre mesi prevista dalla legge n. 352 del 1970 per l'avanzamento della relativa richiesta.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Stefano QUARANTA (SI-SEL), nel replicare, giudica non del tutto esauriente la risposta del rappresentante del Governo, che ritiene non abbia del tutto escluso un eventuale aggiramento del termine dei tre mesi per la richiesta di *referendum* da parte dei cittadini, in caso di indizione anticipata del medesimo referendum. Ricordato che è in gioco un diritto costituzionale che non può rientrare nella dispo-

nibilità della maggioranza, si augura che non siano assunte scelte di stampo plebiscitario che giudica suscettibili di violare lo spirito del referendum.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.05.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 6*). Rileva come il contenuto della seconda di tali osservazioni costituisca oggetto anche di una condizione inserita nel parere reso dal Comitato per la legislazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.

Si tratta del secondo Accordo tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, alla criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard. Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con

Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale. Quanto al contenuto, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015, si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3, al comma 1, reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il disegno di legge è corredato, oltre che della relazione illustrativa cui si è fatto cenno, di una relazione tecnica dove viene ribadito che dalla legge di ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il disegno di legge è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa dove si esplicita la necessità di ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica rientrando l'Accordo nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo e di 23 articoli. Nel Preambolo vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma 3, in particolare, salva-

guarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea. Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci. Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale. L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, che le informazioni siano fornite in originale solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti e che gli originali medesimi debbano essere restituiti non appena possibile. L'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti previsti dall'Accordo in esame con informazioni computerizzate, salvo la trasmissione dei corrispondenti documenti all'Amministrazione eventualmente richiedente. Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che si sospetta abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti. L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere

adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14. L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti. Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce. Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato. L'articolo 19, al comma 1, stabilisce che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecu-

zione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi. Il comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime. Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; con il comma 2) si istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni. L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti. L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessità di tale riesame. Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.

Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 assume che dall'attuazione dell'Accordo derivi un onere ammontante ad euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dal 2015 e ad euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dal 2016. A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 1, nella misura di euro 19.120 a decorrere

dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri e, a fronte di scostamenti provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Il comma 5 precisa che agli oneri eventualmente derivanti dalle disposizioni dell'articolo 19 par. 2 dell'Accordo (e riferibili a spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il disegno di legge è corredato di una relazione illustrativa e di una relazione tecnica che reca la puntuale quan-

tificazione degli oneri. Il provvedimento è altresì corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) nella quale, in particolare, si evidenzia che l'Accordo risponde alla necessità di disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore doganale tra le Amministrazioni dei due Paesi, nonché all'esigenza di facilitare l'attività degli operatori privati che svolgono attività con l'Armenia.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra.

Nuovo testo C. 1623 Burtone.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRİ (PD), *relatrice*, osserva che la proposta di legge C. 1623 Burtone, nel nuovo testo risultante dall'esame in sede referente svolto presso la Commissione di merito, è composta da 5 articoli e prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, individuandola, nella data del 1° febbraio: con la ricorrenza s'intende conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo e promuove

vere la cultura della pace e del ripudio della guerra.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame la data prescelta coincide con quella di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 che equiparò ai fini del trattamento risarcitorio le vittime civili a quelle militari « riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra ».

In ordine alla celebrazioni previste in occasione della ricorrenza in esame, l'articolo 2, modificato in sede referente, attribuisce agli organi competenti di ciascuna Provincia o ente territoriale di livello equivalente – secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 – o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

L'articolo 3 della proposta precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, che considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici, pur rilevandosi che la legge n. 54 del 1977, successivamente, ha disposto, agli articoli 2 e 3, che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

A sua volta il successivo articolo 4, introdotto durante l'esame delle proposte emendative, in considerazione dell'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la « Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel

mondo», attribuisce ad apposite direttive emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui al precedente articolo 2. Il medesimo articolo precisa, altresì, al comma 2, che alla realizzazione delle iniziative in esame sono chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra ONLUS e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

Da ultimo, l'articolo 5 specifica che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rilevo che, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla

competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente (*ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione) quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione. Si ricorda infine che l'istituzione di una ricorrenza civile può avere a fondamento sia una fonte di rango legislativo, sia una fonte di livello inferiore. L'intervento con legge appare strettamente necessario solo per l'individuazione delle ricorrenze festive a livello nazionale o in considerazione degli effetti civili risultanti dall'istituzione di una nuova ricorrenza, circostanza, quest'ultima esclusa dalla proposta di legge in esame nella parte in cui specifica che l'istituenda giornata non costituisce solennità civile.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Gregorio Fontana chiedono al Ministro dell'interno quali siano i tempi e le modalità operative con cui potrà essere realizzato in Lombardia il potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Premetto che il tema evidenziato è da tempo all'attenzione del Governo, nella consapevolezza che la piena efficienza di tali organismi rappresenta una condizione ineludibile per assicurare la fluidità dell'intero sistema di accoglienza dei richiedenti asilo.

Sotto questo profilo, ricordo che già nel 2014, con il contributo determinante del Parlamento, sono state introdotte alcune misure organizzative volte ad accelerare e semplificare i procedimenti di riconoscimento. In particolare, è stata stabilita la possibilità di istituire nuove commissioni territoriali con le relative sezioni, portandone il numero massimo teorico da 20 a 50, e sono stati introdotti anche i colloqui *one to one* in luogo dei colloqui collegiali.

Sempre per ottimizzare i tempi di definizione delle procedure, sono state previste norme che consentono di operare deroghe alla competenza territoriale delle Commissioni, realizzando in tal modo una distribuzione più omogenea dei carichi di lavoro e conseguentemente un esame più spedito delle istanze.

Tali misure hanno già prodotto apprezzabili risultati, come è attestato dal dato, estremamente significativo, che le decisioni assunte dall'inizio dell'anno al 19

febbraio scorso sono aumentate del 159 per cento rispetto a quelle dell'analogo periodo del 2015.

Relativamente ai tempi di esame delle istanze, considerando il periodo intercorrente tra la formalizzazione della domanda e l'adozione del relativo provvedimento, rendo noto che si è passati dai 341 giorni occorrenti per le domande formalizzate nell'anno 2013 ai 173 giorni per le domande formalizzate nell'anno 2015.

E attendiamo risultati ancora più significativi nel prosieguo, considerato che le neoistituite Commissioni e sezioni stanno operando a pieno ritmo e non è stato ancora del tutto raggiunto il loro tetto massimo, essendone state attivate 42 su 50.

A tale riguardo – e con ciò rispondo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti – informo che sono già formalmente istituite, e dunque in via di prossima attivazione, le sezioni di Bergamo e Monza-Brianza, rispettivamente nell'ambito delle Commissioni territoriali di Brescia e Milano.

La sezione di Milano, invece, è già operativa.

Comunico, altresì, che la Prefettura di Milano ha sottoscritto con la regione Lombardia un protocollo d'intesa per la concessione di una nuova e più adeguata sede da destinare alla Commissione territoriale del capoluogo, ciò che consentirà un più agevole e proficuo svolgimento dei lavori.

Dedico un ultimo passaggio all'aspetto della professionalità dei componenti delle Commissioni territoriali, cui pure si fa menzione nell'interrogazione, per segna-

lare che la normativa vigente prevede per gli stessi lo svolgimento di specifici corsi di formazione obbligatoria.

L'attività formativa viene effettuata a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo in collaborazione con enti altamente qualificati quali l'Alto

commissariato della nazioni unite per i rifugiati e l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Recentemente con il decreto legislativo n. 142/2015 è stata prevista la possibilità di effettuare attività formativa anche in collaborazione con le Università.

ALLEGATO 2

5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Lattuca, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione su un problema attinente alla polizia mortuaria che vede coinvolti il Policlinico Umberto I e l'Università statale La Sapienza di Roma, da un lato, e l'AMA, dall'altro. In relazione a ciò, chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende promuovere per favorire la soluzione del problema, che rischierebbe di riverberarsi negativamente anche sul piano dell'efficacia delle ricerche delle persone scomparse.

Rappresento preliminarmente che, in base alla normativa vigente, il tema evocato è devoluto interamente ai comuni e alle regioni. Allo Stato sono demandate delle competenze residuali che chiamano in causa principalmente il Ministero della salute.

In proposito, sulla base delle sommarie informazioni assunte dalla Prefettura di Roma presso Roma Capitale e la regione Lazio, mi limito a riferire che il problema è sorto nel secondo semestre dello scorso anno, in coincidenza con la scadenza del rapporto convenzionale tra i tre enti sopra citati.

In data 27 novembre scorso, per la prima volta, il direttore generale del Policlinico Umberto I e il rettore dell'Università La Sapienza hanno inoltrato formalmente al Presidente dell'AMA una richiesta di seppellimento delle salme – successivamente quantificate in 91 – giacenti presso l'obitorio dell'istituto di medicina legale.

Quattro giorni dopo l'AMA, riscontrando la richiesta, ha manifestato la piena disponibilità a risolvere la criticità

segnalata, assicurando che avrebbe ripreso nell'immediato il servizio di sepoltura dei corpi.

Ad oggi, secondo quanto riferito dal Dipartimento medicina legale dell'Università La Sapienza, nell'obitorio risultano attualmente occupate 40 celle frigo su circa 150, avendo la Procura della Repubblica di Roma autorizzato di recente numerose sepolture.

Quindi, sempre secondo quel Dipartimento, l'obitorio è in grado di fronteggiare, in relazione ai rischi correlati all'anno giubilare, qualsiasi tipo di emergenza in termini di sicurezza.

Per quanto riguarda i rapporti negoziali tra le tre parti in causa, risulta che l'AMA abbia attivato una proroga del contratto precedente fino al prossimo 31 marzo e conta di addivenire alla stipula di un nuovo strumento convenzionale entro la stessa data.

Quanto alla più ampia questione dei corpi senza identità, rappresento che essa è oggetto della massima attenzione da parte del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Tale organo ha fatto presente che le sepolture autorizzate dall'Autorità giudiziaria, alle quali ho fatto riferimento prima, sono state effettuate previo espletamento di tutte le attività medico-legali compreso il prelievo del campione biologico. Proprio il campione biologico potrà consentire il successivo confronto con il DNA di potenziali familiari di persone scomparse.

Tale positiva iniziativa prelude alla prossima sottoscrizione di uno specifico Protocollo tra il Commissario per le persone scomparse, la Prefettura, la Procura

della Repubblica, il comune di Roma Capitale nonché i tre Istituti di Medicina Legale delle Università « La Sapienza », « Tor Vergata » e « Sacro Cuore-Gemelli » e la regione Lazio per le competenze degli ospedali.

Inoltre, per tutte le casistiche dei corpi senza identità, il Commissario per le persone scomparse si è fatto promotore di un'apposita proposta al Procuratore Capo della Repubblica di Roma in merito all'istituzione di un ufficio *ad hoc* che funga da collettore di tutti i rinvenimenti di corpi senza identità, per facilitarne il monitoraggio.

L'atto ha ad oggetto la promozione e lo sviluppo di progetti e azioni congiunte in materia di anagrafe dei corpi senza identità, allo scopo di evitare che gli stessi possano restare privi di esame esterno o di autopsia ed essere sepolti senza il prelievo del campione biologico necessario alla successiva comparazione con i dati riguardanti le persone scomparse.

Questa iniziativa segue quella già in atto dal marzo dello scorso anno riguardante la sottoscrizione di un analogo protocollo d'intesa con la Prefettura e il

comune di Milano, cinque Procure della Repubblica lombarde e la regione Lombardia.

Si soggiunge che, per rafforzare il meccanismo di « circolarità informativa » in materia di identificazione dei corpi senza nome da collegare a persone scomparse, il Commissario per le persone scomparse è in attesa di conoscere l'assenso del Ministero della giustizia, di quelli della salute e dell'istruzione in ordine ad un accordo ad ampio spettro sulla delicata problematica.

Comunico, infine, che sul tema delle persone scomparse la Prefettura di Roma sta procedendo ad un aggiornamento del Piano provinciale di ricerca, in cui saranno stabilmente inserite le « migliori pratiche » sperimentate sul campo, grazie alle quali è stato possibile rintracciare in questi primi due mesi dell'anno il 59 per cento delle persone scomparse.

In questo contesto, saranno valorizzati anche i suggerimenti di associazioni particolarmente attive nel settore, quali « Penelope » – evocata dagli onorevoli interroganti – e « Alzheimer Uniti ».

ALLEGATO 3

5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Cecconi, unitamente ad altri deputati, chiede la declassificazione della relazione consegnata dalla Commissione di indagine al Prefetto di Modena, al termine dell'accesso ispettivo al comune di Finale Emilia. Ciò al fine di rendere il documento accessibile a tutti i cittadini.

Premetto che il Ministro dell'interno, con provvedimento del 18 gennaio scorso, dopo aver esaminato le valutazioni del Prefetto di Modena sulla relazione in questione, ha dichiarato concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Finale Emilia, ritenendo che gli elementi emersi non presentassero la necessaria congruenza rispetto ai requisiti di concretezza, univocità e rilevanza necessari allo scioglimento dell'ente locale. Il relativo provvedimento è stato pubblicato sul sito di questa Amministrazione.

Tuttavia, poiché l'accesso ha evidenziato alcune criticità del contesto amministrativo, la Prefettura sta mantenendo alto il livello di attenzione sull'attività del comune attraverso un assiduo monitoraggio sui settori più permeabili, per loro natura, alle infiltrazioni criminali.

Rappresento altresì che la relazione della Commissione è stata recentemente trasmessa, su richiesta, alla Procura Distrettuale Antimafia di Bologna e alla Procura della Repubblica di Modena.

Copia del medesimo documento è stata richiesta anche da alcuni consiglieri regionali e dai gruppi consiliari di minoranza del comune.

Il prefetto di Modena sta effettuando un'attenta e scrupolosa valutazione circa la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'eventuale rilascio della documentazione richiesta.

Ciò sia alla luce della normativa che circoscrive la conoscenza degli atti a cui è attribuita la classifica « riservato » ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali, sia alla luce della normativa che esclude l'accesso ai documenti utilizzati per l'istruttoria dei provvedimenti di scioglimento degli organi, quando sia necessario assicurare la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini.

ALLEGATO 4

5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Mucci e Plangger chiedono al Ministro dell'interno una valutazione in merito alle denunce del segretario generale del SAP riguardanti le carenze dell'organico e dell'equipaggiamento delle Forze dell'ordine.

Nell'interrogazione si fa anche riferimento ad un procedimento disciplinare attivato nei confronti di un agente della polizia che aveva mostrato nel corso di un programma televisivo equipaggiamenti della polizia ancora in uso benché scaduti o prossimi alla scadenza.

In relazione all'asserita carenza di organico, preciso che, mentre per l'anno 2015 il *turn over* era pari al 50 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2014, per l'anno in corso detta percentuale è tornata al 100 per cento delle cessazioni. In sostanza, si è finalmente pervenuti al totale superamento del blocco del *turn over*.

Ricordo, inoltre, che in vista del Giubileo straordinario, è stata anticipata l'assunzione delle aliquote di personale delle Forze dell'ordine previste per gli anni 2015-2016. In particolare, è stata anticipata al 1° ottobre 2015 l'assunzione di 1050 allievi agenti della Polizia di Stato e al 1° marzo 2016 quella di ulteriori 1050 unità. La Polizia di Stato è stata altresì autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un nuovo concorso.

Quanto alla lamentata previsione di un taglio alla pubblica sicurezza da qui al 2018 per un ammontare di 627 milioni di euro, rilevo che sotto un profilo mera-

mente contabile-finanziario, dal raffronto degli stanziamenti iniziali 2015 con il bilancio 2018, emerge una differenza, in negativo, pari a 561 milioni di euro.

Tale dato va tuttavia letto alla luce della circostanza che, in attuazione delle disposizioni in materia di cedolino unico, sono state trasferite ai bilanci delle amministrazioni della difesa, dell'economia e finanze e della giustizia risorse per circa 450 milioni di euro per il pagamento del lavoro straordinario e di altre indennità, nonché circa 216 milioni di euro per spese concernenti oneri inderogabili del personale.

Di conseguenza, nella comparazione del periodo in esame, lo stanziamento non è diminuito ma aumentato.

Per quanto concerne i consumi intermedi, è da rilevare che le varie manovre di finanza pubblica, susseguitesì negli anni, hanno determinato consistenti riduzioni degli stanziamenti, fino a raggiungere il picco negativo nel biennio 2011-2012.

È di rilievo, al riguardo, l'inversione di tendenza che, già dal 2013, ha dato luogo ad aumenti delle dotazioni iniziali di bilancio destinate a determinate tipologie di spese riguardanti in particolare il personale, le strutture e le infrastrutture in uso.

Tale *trend* positivo ha riguardato altresì le spese di parte capitale.

A fronte di uno stanziamento di circa 416 milioni di euro nell'anno 2008, i continui tagli, operati con le varie manovre di finanza pubblica, avevano ridotto le dotazioni iniziali fino a raggiungere il picco negativo nell'anno 2012 con uno stanziamento di appena 32 milioni di euro.

Anche in questo caso, il *trend* è stato invertito già dal 2013 con uno stanzia-

mento aggiuntivo di 25 milioni rispetto al 2012, fino a raggiungere 168 milioni di euro nel 2014 e 184 milioni di euro nel bilancio 2016.

Ciò consente l'adozione di piani strutturali di investimento pluriennale per il rinnovo e il potenziamento delle dotazioni in uso alla Polizia di Stato.

Tanto premesso, si può dunque affermare che per il triennio 2016-2018 non solo non ci sono stati tagli per spese di funzionamento o consumi intermedi; ma al contrario si registra un aumento degli stanziamenti iniziali di bilancio.

In ordine all'asserito mancato investimento per gli equipaggiamenti, si rappresenta che è in corso il generale ricambio e ammodernamento delle dotazioni di sicurezza del personale della Polizia di Stato, riferito in particolare ai giubbetti antiproiettile e ai caschi per servizi di ordine pubblico.

In tale ambito, si è proceduto all'acquisto di 3.216 giubbetti antiproiettile, che sono stati introitati e distribuiti agli uffici e reparti del territorio. Contestualmente sono stati ritirati dal servizio 10 mila giubbetti scaduti il 31 dicembre 2014.

Ulteriori 13 mila giubbetti verranno distribuiti per lotti successivi, già a partire dal prossimo mese di marzo, non appena conclusa la produzione e dopo il collaudo favorevole degli stessi.

L'acquisizione di detti giubbetti è stata possibile anche in considerazione dello stanziamento straordinario di 10 milioni di euro previsto per l'anno 2016 dall'ultima legge di stabilità.

A distribuzione ultimata, i nuovi giubbetti in uso ai reparti ammonteranno complessivamente ad oltre 16 mila unità.

Relativamente ai caschi per servizi di ordine pubblico, nel 2015 sono stati approvvigionati e distribuiti alle Questure e ai Reparti Mobili complessivamente 4.416 unità, cui se ne aggiungeranno ulteriori 3 mila in corso di distribuzione.

Nell'esercizio finanziario in corso è stato previsto l'ulteriore acquisto di 10 mila caschi.

Informo, inoltre, che è in fase di esecuzione un contratto di fornitura triennale

per le munizioni, nell'ambito del quale, nel 2016, saranno acquisiti 6 milioni 400 mila cartucce, da destinare sia ai servizi operativi che all'addestramento del personale.

Per quanto riguarda i settori delle « telecomunicazioni » e della « motorizzazione », è stato garantito, lo scorso anno, un ammodernamento dei sistemi operativi in uso, grazie alla distribuzione di 7 mila 500 *personal computer*. L'ammodernamento ha riguardato anche il parco veicoli, mediante la distribuzione di 375 volantini alle Questure, di 400 autovetture di serie destinate al potenziamento dei servizi info-investigativi degli uffici e reparti del territorio, nonché di 100 motocicli di istituto per i pattugliamenti stradali.

Sono, inoltre, in corso di distribuzione 278 autovetture di istituto per i servizi di polizia stradale e 47 veicoli allestiti per i servizi di ordine pubblico.

In merito alla vicenda richiamata dagli onorevoli interroganti, riguardante un assistente capo in forza alla Questura di Roma, informo che, a seguito di un'intervista rilasciata dal predetto durante la trasmissione televisiva di Rai 3 « Ballarò », il Capo della Polizia, su motivata proposta del Questore di Roma, ha adottato nei confronti del medesimo un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, in ragione della gravità della condotta posta in essere e del grave pregiudizio arrecato all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione.

Il 14 gennaio scorso, la Questura di Roma ha avviato il procedimento disciplinare con la contestazione di addebiti, ai sensi e per gli effetti di cui articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981.

L'11 febbraio scorso, a conclusione dell'attività istruttoria, il Questore di Roma ha deferito l'assistente capo al locale Consiglio provinciale di disciplina.

Infine, faccio presente che, per il medesimo fatto, il dipendente è stato, altresì, denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di peculato, abuso d'ufficio e diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico, nonché per abbandono del posto di servizio.

ALLEGATO 5

5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Quaranta, unitamente ad altri deputati, paventa che il Governo intenda anticipare il *referendum* confermativo della legge di riforma costituzionale attualmente all'esame della Camera dei deputati per l'approvazione definitiva, fissandone lo svolgimento in concomitanza con le prossime elezioni amministrative. A detta degli interroganti, tale iniziativa finirebbe per procurare una grave lesione al diritto dei cittadini di raccogliere le firme e di promuovere autonomamente la consultazione.

Come noto, l'articolo 3 della legge n. 352 del 1970 prevede che, qualora l'approvazione di una riforma costituzionale sia avvenuta a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il testo della legge venga pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* preceduto dall'avvertimento che « entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda a *referendum* popolare ».

In occasione dei *referendum* confermativi del 2001 e del 2006, questa disposizione è stata interpretata nel senso che, per procedere alla consultazione, è comunque necessario attendere il decorso del termine di tre mesi.

E in effetti ci si è attenuti a tale stregua interpretativa, anche se autorevoli costituzionalisti sostengono che non sia necessario attendere in ogni caso la decorrenza del suddetto termine, tenuto conto che la celebrazione del *referendum* sarebbe assicurata anche nell'ipotesi in cui la consultazione venga promossa da uno solo dei soggetti a tanto legittimati dalla norma costituzionale.

Si fa altresì presente che lo svolgimento contestuale del *referendum* confermativo e delle prossime elezioni amministrative incontrerebbe, allo stato della normativa vigente, problemi tecnici difficilmente superabili.

La questione potrà eventualmente essere oggetto di ulteriori riflessioni, non prima tuttavia che sia stato completato il percorso di revisione costituzionale.

ALLEGATO 6

**Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato
(Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2039 Governo e abb., recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato»,

considerato che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge precisa che la legge detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente;

sottolineato che sotto il profilo del riparto di competenze costituzionali, viene in rilievo, in primo luogo, la materia del «governo del territorio» in cui rientrano i profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 303 e 362 del 2003) e, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio (sentenza n. 307 del 2003);

rilevato che si tratta di una materia su cui la Corte costituzionale è ripetutamente intervenuta nel corso degli anni a motivo della sua ampiezza e della difficoltà di tracciare una sua delimitazione precisa in quanto suscettibile di intrecciarsi ad altri ambiti materiali riconducibili a competenze legislative diverse quali, tra l'altro, la tutela dell'ambiente;

considerato che il comma 1 dell'articolo 1 richiama l'articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio, riconosciuto valore primario e assoluto, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché l'articolo 11 del

Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, in base al quale le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, e l'articolo 191 del Trattato medesimo, che indica le finalità a cui deve mirare la politica ambientale europea;

rilevato che, nell'impianto definitorio del disegno di legge, e segnatamente con riferimento alle definizioni di mitigazione, di compensazione ambientale e di suolo rileva un intreccio di competenze con la materia della tutela dell'ambiente, che la lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato che il disegno di legge all'articolo 3, commi 1 e 9, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 9, reca norme che attribuiscono funzioni amministrative allo Stato attraverso un articolato procedimento per la definizione e la ripartizione territoriale dei limiti al consumo di suolo, nonché l'adozione di atti di rango normativo secondario che prevedono un coinvolgimento della Conferenza unificata nella forma dell'intesa e nella forma del parere;

sottolineato che la Corte costituzionale ha elaborato il principio dell'«attrazione in sussidiarietà», che determina un'attribuzione di competenze diversa da quella desumibile dal tenore letterale dell'articolo 117 della Costituzione e un'allocazione delle funzioni amministrative a livello statale ove si giustifichi un'esigenza di esercizio unitario delle funzioni che

trascende anche l'ambito regionale e che, in particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per l'applicazione del « principio di sussidiarietà ascendente » tra le quali la previsione di adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio delle funzioni amministrative a livello centrale;

rilevato altresì che una nutrita giurisprudenza costituzionale richiede per l'adozione di una disciplina, segnatamente di carattere regolamentare, in ambiti normativi di pertinenza regionale, la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire un contemperamento tra potestà statali e prerogative regionali;

considerato che l'articolo 3, al comma 2, prevede un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, da esercitarsi con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine di 180 giorni della deliberazione della Conferenza unificata volta a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione progressiva di consumo del suolo al livello nazionale e che il medesimo articolo 3, al comma 6, introduce un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo, anche in tal caso da esercitarsi con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, in caso di mancata adozione nel termine previsto della deliberazione della Conferenza unificata che stabilisce la ripartizione tra le regioni della riduzione di consumo del suolo;

evidenziato che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 165 del 2011), l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi, sulla scorta dell'articolo 120 della Costituzione in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione e che, in attuazione di tale disposizione costituzionale, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per ma-

teria, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assumi i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario;

rilevato che la Corte costituzionale (sentenza n. 165 del 2011) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che non prevedeva il rispetto delle procedure previste dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, rilevando come nel caso di specie il potere sostitutivo fosse esercitabile per la semplice inerzia degli enti competenti, senza alcuna limitazione procedurale, che consentisse all'ente inadempiente di compiere l'atto o gli atti ed evitare così di essere sostituito;

sottolineato che, relativamente a singole disposizioni rileva, la materia « ordinamento civile », assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 3, commi 1 e 9, e all'articolo 9, di prevedere un maggior grado di coinvolgimento delle Regioni, sostituendo il riferimento al « parere » della Conferenza unificata con quello all'« intesa »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 3, commi 3 e 6, nella parte in cui prevedono l'esercizio di un potere sostitutivo del Governo, di richiamare la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 (C. 3301 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3301 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 3511 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3511 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

**Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra
(Nuovo testo C. 1623 Burtone).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1623 Burtone, recante « Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra »;

considerato che l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appare riconducibile nell'ambito della materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costitu-

zione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che, con riguardo alla previsione di celebrazioni, manifestazioni e iniziative, anche nelle scuole, ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento, possono assumere rilievo le materie di competenza legislativa concorrente – *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione – quali promozione e organizzazione di attività culturali e istruzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	41
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	48
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	50
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	51

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti del Relatore</i>)	52
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	47

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	47
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti alla presidenza alcuni emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Giuseppe GUERINI, *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 14.1 e 14.2, nonché parere favorevole sull'emendamento Pastorino 14.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere favore-

vole sull'emendamento Pastorino 14.4, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 14.5, 14.6 e 14.7.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore Guerini 1.1 e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guerini 1.1 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Pastorino 14.1 e 14.2.

Tancredi TURCO (Misto-AL-P) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Pastorino 14.3, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Pastorino 14.3, come riformulata (*vedi allegato 2*) e 14.4 e respinge gli emendamenti Pastorino 14.5, 14.6 e 14.7.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame che tiene conto dell'esigenza di dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, in materia di corruzione tra privati, considerato che il termine di recepimento è scaduto oramai il 22 luglio 2005.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3540, (*vedi allegato 3*), deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giuseppe Guerini quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge in esame (*vedi allegato 4*).

Nicola MOLTENI, *relatore*, illustra l'emendamento presentato, che recepisce alcune delle osservazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva svolta sulla materia ed accoglie le indicazioni di alcuni degli emendamenti già presentati.

Fa presente che il tema della difesa legittima è particolarmente sentito dal Paese e che grazie alla Lega Nord è finalmente approdato anche nelle aule parlamentari proprio per dare una risposta ai cittadini, che, anche alla luce della sovrabbondanza di giurisprudenza sul tema, chiede alla politica di attivarsi per offrire maggiore certezza sull'argomento. Segnala che con la proposta emendativa testé presentata si intende superare il concetto di presunzione assoluta per introdurre nel sistema una nuova esimente specifica riferita solo ed esclusivamente all'omicidio. In particolare, segnala che la modifica che si vuole introdurre con l'aggiunta di un comma specifico alla difesa legittima è la previsione di una nuova fattispecie che si applica esclusivamente nel caso in cui viene violato (articolo 614 primo e secondo comma codice penale) il proprio domicilio al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità.

La previsione normativa che si vuole introdurre è una difesa legittima domiciliare, ossia al verificarsi di condizioni oggettive previste normativamente, si ap-

plica l'esimente in parola, non ancorata al principio di proporzionalità che lo si presume o meglio lo si presuppone una volta verificata la presenza di soli elementi oggettivi.

Segnala che, in primo luogo la difesa domiciliare è legittima solo se il reo si introduce nel domicilio, definito come previsto e disciplinato dall'articolo 614 primo e secondo comma codice penale. In questo modo si ancora la definizione di domicilio solo a quella prevista dalla citata norma e come elaborata dalla giurisprudenza e la norma esplica i suoi effetti unicamente al caso in cui ci si introduce nel proprio domicilio e non in altri luoghi. Insomma quello che si vuole preservare è il luogo dove si vive con la propria famiglia con i propri cari e si vuole proteggere il proprio nucleo familiare. In secondo luogo, fa presente che occorre che taluno si introduca (ingresso) o si sia introdotto clandestinamente (intrusione) nel domicilio attraverso il compimento delle seguenti condotte: l'effrazione, o contro la volontà sia esso del proprietario oppure di colui che detiene legittimamente l'immobile, ma in quest'ultimo caso con violenza o minaccia di uso di armi di una o più persone.

Sottolinea che la semplice minaccia non è sufficiente ad « azionare » l'esimente in parola. Infatti, occorre o la violenza (può consistere sia nell'uso dell'energia fisica da cui derivi una coazione personale – c.d. violenza propria – sia nell'uso di un qualunque altro mezzo capace di coartare la libertà morale della vittima, come ad esempio l'ipnotizzazione o la somministrazione di sostanze stupefacenti – c.d. violenza impropria), o la minaccia, come detto, di uso di armi da parte di una persona o più. Osserva che se tutte le condizioni oggettive (violazione di domicilio, con effrazione per respingere l'ingresso o l'intrusione, o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone) sono presenti, si presume o meglio si considera che la difesa legittima sia sempre proporzionata, e quindi l'esimente consente di esplicare i suoi effetti

affinché cause oggettive possano eliminare il carattere di reato da un fatto che altrimenti sarebbe tale. Ritiene che procedendo con una norma che va ad oggettivizzare l'applicazione, si consente di evitare ogni abuso, da un lato, poiché è « riservata » esclusivamente al proprio domicilio dove si vive con la famiglia o comunque con le persone care, e dall'altro lato, evitando l'eventuale discrezionalità nella ponderazione della proporzionalità. In questo modo ritiene che si avrebbero due figure di legittima difesa: quella « tradizionale », comprensiva delle modifiche del 2006 (primo, secondo e terzo comma), che non sono oggetto di modificazione, che ancora ad una serie di elementi l'esplicazione della esimente ed in particolare alla verifica della proporzionalità, poiché come la giurisprudenza maggioritaria indica non è stata introdotta una nuova fattispecie di difesa legittima domiciliare con la riforma del 2006. Quella che si vorrebbe introdurre con l'attuale modifica è la previsione di una difesa legittima domiciliare in cui garantire al cittadino che ove si dovesse trovare delle persone in casa è legittimato a difendere la propria famiglia senza dover ponderare se l'azione sia o meno proporzionata, poiché la concitazione del momento, la paura e l'imprevedibilità rispetto ad un luogo che si presume sicuro, non consentono alla persona comune una ponderazione. L'opinione pubblica, con l'attuale normativa, ritiene che la norma attuale vada nella direzione della difesa del delinquente e nell'incriminazione della persona offesa.

Daniele FARINA (SI-SEL), nel ricordare che sulla proposta di legge in esame si è svolto un articolato ciclo di audizioni, al termine del quale, dopo una attenta discussione, sono state presentate numerose proposte emendative, stigmatizza la circostanza che, di fatto, con la presentazione da parte del relatore dell'emendamento testé proposto, si vanifica l'intero lavoro della Commissione che si trova oggi ad esaminare un testo totalmente diverso

da quello originario. Nel merito, osserva come, a suo avviso, con l'approvazione dell'emendamento del collega Molteni, si introduca una sorta di « *far west* domestico ». Ritiene, infatti, che il riferimento alla « legittima disponibilità dell'immobile » sia troppo generica non riferendosi a situazioni particolari, come ad esempio, la minorata difesa, che peraltro è prevista dal codice penale.

Alla luce di tali considerazioni, chiede che i Gruppi parlamentari possano disporre di un tempo adeguato per la predisposizione delle proposte subemendative all'emendamento in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concordando con la richiesta dell'onorevole Farina di avere a disposizione tempo adeguato per la presentazione di subemendamenti, rileva che l'emendamento presentato dal relatore, considerato che è meramente sostitutivo dell'unico articolo che compone il testo, è diretto a modificare radicalmente la proposta di legge alla quale si riferisce. In ragione di ciò e del fatto che non possono essere presentati subemendamenti interamente sostitutivi dell'emendamento del relatore, riapre il termine per la presentazione di emendamenti al testo della proposta di legge C. 2892.

Fissa, pertanto alle ore 14 della giornata di lunedì 29 febbraio prossimo il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alla proposta di legge C. 2892 ed il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento Molteni 1.100.

Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preliminarmente ringrazia la Presidenza per la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, anticipando una sua richiesta in tal senso.

Per quanto attiene all'emendamento presentato dal relatore, ritiene che questo sia condivisibile nella *ratio*, in quanto mira a consentire al privato cittadino di difendersi nella propria abitazione, ma debba essere ulteriormente migliorato sotto alcuni profili al fine di garantire una difesa

realmente efficace. Per tale ragione preannuncia la presentazione di subemendamenti all'emendamento del relatore ed emendamenti al testo, che saranno diretti ad allargare l'ambito applicativo della legittima difesa, prevedendo, ad esempio, che questa sia applicabile anche nelle immediate vicinanze dell'abitazione, quando il cittadino agisca per evitare l'intrusione, ovvero stabilendo che in particolari situazioni, come ad esempio nelle ore notturne od nel caso in cui l'aggressione sia fatta con particolari mezzi di offesa, il soggetto aggredito possa reagire senza poi dover essere sottoposto ad indagini od addirittura a processo per provare di aver agito per legittima difesa e, quindi, nel pieno rispetto della legge.

Ritenendo che verosimilmente la maggioranza della Commissione non approverà i suoi emendamenti, subemendamenti o l'emendamento del relatore, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara in primo luogo che il suo gruppo non si sottrarrà ad alcun confronto sul testo in esame e tantomeno sull'emendamento presentato dal relatore. Osserva, in particolare, che lo spirito di questo emendamento non si distanzia da quello presentato dal suo gruppo, differenziandosi invece sotto il profilo tecnico, considerato che quest'ultimo emendamento non interviene sull'articolo 52 del codice penale, bensì sugli articoli 55 e 59. Tra i dubbi di natura meramente tecnica che, a suo parere, suscita l'emendamento del relatore, si sofferma sulla parte in cui ne viene definito l'ambito applicativo con il riferimento al fine di respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, rilevando che dalla formulazione letterale non si comprende chiaramente se l'emendamento si riferisca anche al caso in cui l'ingresso o l'intrusione sia già avvenuta. Si sofferma poi sulla parte in cui viene richiamata la condotta di violenza o di minaccia di uso di armi da parte di una o più persone,

ritenendo che non sia chiaro se tale condotta si riferisca solo al momento dell'ingresso od anche a quello successivo. Chiede, quindi, dei chiarimenti al relatore al fine di poter poi predisporre i subemendamenti.

Piero LONGO (FI-PdL) osserva che sono le ore 15 e che proprio alle ore 15 è convocata una seduta dell'Assemblea per svolgere le interrogazioni a risposta immediata. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, invita la Presidente Ferranti a concludere la seduta della Commissione, per consentire ai deputati, come lui, che ne abbiamo interesse di partecipare alla seduta dell'Assemblea. Ricorda che la richiamata disposizione del Regolamento prevede in maniera inequivocabile che le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta di Assemblea, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Chiede, pertanto, se vi sia stata una autorizzazione in tal senso, considerato che la seduta della Commissione continua a sovrapporsi a quella dell'Assemblea e che già in passato la Commissione Giustizia si è riunita in concomitanza con una seduta dell'Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica all'onorevole Longo che la norma regolamentare da lui richiamata si applica unicamente alle sedute dell'Assemblea nella quale sono previste votazioni.

Piero LONGO (FI-PdL) ribadisce che il comma 5 dell'articolo 30 è chiaro nel suo significato non ammettendo alcuna deroga, come invece afferma la Presidente della Commissione. Ribadisce pertanto la propria richiesta formale di interrompere la seduta della Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ribadire la propria decisione di non interrompere la seduta della Commissione ricorda che vi è una prassi consolidata

secondo cui le Commissioni si riuniscono durante le fasi delle sedute dell'Assemblea nella quale non sono previste votazioni.

Piero LONGO (FI-PdL) nel sottolineare che nessuna prassi può violare le disposizioni del regolamento, chiede alla Presidente Ferranti se condivida una prassi del genere.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica di condividere pienamente tale prassi, che peraltro ha trovato conferma in pronunce del Presidente della Camera e della Giunta del Regolamento.

Piero LONGO (FI-PdL) dopo aver preso atto che la Presidente della Commissione condivide una prassi che viola il Regolamento ed aver preannunciato che la questione sarà sottoposta alla Presidenza della Camera, si sofferma sul merito dell'emendamento del relatore, evidenziando come possa essere migliorato attraverso alcune correzioni.

Walter VERINI (PD), nel condividere la decisione assunta dalla Presidente Ferranti rispetto ad una pignoleria che non ha alcun fondamento regolamentare, ricorda che il suo gruppo ha già presentato degli emendamenti sulla proposta di legge dai quali si dovrebbe già evincere la posizione del gruppo. Per quanto attiene all'emendamento in esame, il suo gruppo si riserva di presentare subemendamenti o ulteriori emendamenti qualora emergesse l'esigenza di presentare una nuova proposta emendativa che sostituisca interamente l'articolo 1.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per l'atteggiamento costruttivo assunto, ritiene che siano state ingenerose le parole del deputato Farina, che definendo come un «*far west* domestico» il suo emendamento offende

non tanto chi ha presentato l'emendamento, quanto tutti quei cittadini che quotidianamente si sentono indifesi e vivono drammi a causa di una normativa lacunosa.

Tiene a precisare che la Lega Nord non intende in alcun modo incentivare l'uso delle armi, quanto piuttosto modificare la normativa vigente al fine di ridurre il margine di discrezionalità da parte del magistrato e prevedere una fattispecie caratterizzata da elementi oggettivi che delimitino in maniera certa l'ambito applicativo della legittima difesa.

Dichiara di essere disponibile a qualsiasi confronto al fine di migliorare l'emendamento da lui presentato, ma non di stravolgerlo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si limita a porre la questione del coordinamento dell'emendamento presentato dal relatore e la riforma del 2006, che non viene modificata, ritenendo che vi sia il rischio di una sovrapposizione.

Daniele FARINA (SI-SEL) ribadisce le critiche all'emendamento presentato dal relatore, rilevando che quest'ultimo si ispira alla stessa filosofia che in alcuni Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, ha portato ad una legislazione che mira alla presunta difesa dei cittadini, ma che ha invece finito per indebolire la sicurezza degli stessi. Ritiene che l'emendamento sia formulato in maniera tale da andare oltre all'esigenza di garantire la difesa dell'agredito.

Sofia AMODDIO (PD) dichiara che a suo parere non vi è una esigenza imprescindibile di modificare la disciplina della legittima difesa. Tuttavia, una volta che a seguito dell'inserimento in quota opposizione della proposta di legge della Lega nel calendario della Commissione, ha ritenuto di presentare due emendamenti diretti a meglio precisare l'ambito applicativo del-

l'istituto della legittima difesa, condividendo anche l'emendamento presentato dalla collega Morani, volto ad ampliare la portata applicativa del secondo comma dell'articolo 52 con riferimento alla reazione di colui che cerca di impedire l'ingresso nella propria abitazione.

Non condivide assolutamente l'emendamento presentato dal relatore, che, al contrario da quanto emerso dalle audizioni, amplia in maniera smisurata l'istituto stravolgendolo, considerato che sembra applicarsi anche al caso in cui il proprietario o chi ha la legittima disponibilità dell'immobile agisca per impedire l'intrusione in un luogo ove al momento non si trova. Tale rischio non vi è con l'emendamento presentato dalla collega Morani, che va a collocarsi nell'ambito del secondo comma dell'articolo 52.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver sottolineato la propria contrarietà alla diffusione delle armi nelle abitazioni private, ritenendo che tale diffusione moltiplichi il rischio di una loro utilizzazione nei confronti di persone innocenti, come ad esempio le donne che sono sempre di più vittime di episodi di violenza, ed aver rilevato che dalle note trasmesse dal Primo Presidente della corte di Cassazione, dottor Giovanni Canzio, emerge un quadro della giurisprudenza di legittimità del tutto coerente circa l'applicazione dell'istituto della legittima difesa, tiene a sottolineare che l'esigenza da più parti rappresentata di formulare una normativa che possa escludere che il soggetto che abbia reagito in maniera legittima sia sottoposto ad indagini penali non potrà mai essere realizzata, in quanto sarà sempre necessaria una valutazione da parte del giudice volta a verificare se la reazione sia conforme al dettato normativo. Tale valutazione sarebbe necessaria anche nel caso di eventuale approvazione dell'emendamento presentato dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.

C. 2937, approvata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatato che nessun chiede di intervenire, avverte che nella prossima seduta si concluderà l'esame preliminare e sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

Atto n. 257.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'allegato B è aggiunto il seguente numero:

7) decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione tra privati (termine di recepimento il 22 luglio 2005).

1. 1. Guerini.

ART. 14.

Al comma 2 lettera d), numero 2.4) dopo le parole: qualificato e differenziato all'accesso, aggiungere le seguenti: i giornalisti,.

14. 1. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera d), numero 4), sostituire le parole: per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti, ai fini fiscali, per l'ordinamento nazionale, le informazioni di cui al numero 3.2 riguardanti i medesimi trust sono sostituite dalle seguenti: le

informazioni di cui al numero 3.2, riguardanti tutti i *trust*,.

14. 2. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: pari ad almeno cinque anni dalla dichiarazione di cui al numero 4.1.

14. 3. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 4.5) sostituire la parola: 2000 con la parola: 5000.

14. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 5.1), sostituire la parola: 30.000 con la parola: 50.000 e la parola: 10 con la parola: 20.

14. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 5.2), sostituire la parola: 10.000 con la parola: 50.000 e sostituire la parola: 5 con la parola: 10.

14. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 6).

14. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'allegato B è aggiunto il seguente numero:

7) decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione tra privati (termine di recepimento il 22 luglio 2005).

1. 1. Giuseppe Guerini.

Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le

seguenti: per la durata di cinque anni dalla dichiarazione di cui al numero 4.1.

14. 3. *(Nuova formulazione)* Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

Al comma 2, lettera h), numero 4.5) sostituire la parola: 2000 con la parola: 5000.

14. 4. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge C. 3540 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »;

sottolineata l'esigenza di dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, in materia di corruzione tra privati, il cui termine di recepimento è scaduto il 22 luglio 2005,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

**Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa
legittima. C. 2892 Molteni.**

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 52 del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Difesa legittima e difesa legittima domiciliare ».

2. All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Si considera che abbia agito per difesa legittima colui che compie un atto per respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, con violazione del domicilio di cui all'articolo 614, primo e secondo comma ».

1. 100. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Durante, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio

53

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2016.

**Disposizioni in materia di rappresentanza militare.
C. 1963 Scanu, C. 1993 Durante, C. 2097 D'Arienzo,
C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Go-
verno, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.**

Il Comitato si è riunito dalle 15.20 alle 16.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	54
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Nuovo testo C. 1623 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	56
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione</i>)	59
Sull'ordine dei lavori	56

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	56
AVVERTENZA	58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.15.

Sull'ordine dei lavori.

Rocco PALESE, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.10.

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Nuovo testo C. 1623.
(Parere alla IV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, nel testo risultante dall'esame finora svolto dalla IV Commissione in sede referente, è composto di cinque articoli e non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Circa gli articoli da 1 a 5, concernenti l'istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, evidenzia che la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo – non considerata solennità civile – in base alla normativa sopra richiamata non comporta effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici né sull'orario scolastico. Per quanto attiene alla promozione e all'organizzazione di cerimonie, eventi, incontri e testimonianze e al coinvolgimento delle scuole, rileva che dette attività non sembrano configurate come facoltative dal testo. Tuttavia, essendo la proposta corredata di una clausola di non onerosità, non formula osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma – che le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere alle predette attività nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concordando con il relatore circa la sostanziale neutralità finanziaria del provvedimento, si riserva comunque di fornire i chiarimenti richiesti.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte preliminarmente che i nove emendamenti che sono stati presentati ieri al disegno di legge di delegazione europea 2015, non riguardando aspetti di competenza della Commissione bilancio, ma di competenza delle Commissioni giustizia e finanze, sono stati inoltrati alle predette Commissioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle questioni relative ai profili di quantificazione e di copertura evidenziate dal relatore nel corso della precedente seduta, si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

LUCA PASTORINO (Misto-AL-P) osserva che l'articolo 12 del disegno di legge in esame, recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, pare sovrapporsi, quanto ai contenuti, alle misure di recepimento che già figurano, sebbene declinate secondo modalità in parte differente, nell'atto del Governo n. 256 attualmente all'esame della VI Commissione finanze. In proposito, ritiene opportuno procedere ad un coordinamento dei due interventi normativi, prestando in particolare specifica attenzione al tema di una adeguata protezione dei consumatori e dei soggetti coinvolti.

Rocco PALESE, *presidente*, osserva come la trattazione delle questioni, pur rilevanti, richiamate dall'onorevole Pastorino, non attenendo specificamente a profili di carattere finanziario ed esulando dalle competenze proprie della Commissione bilancio, possa essere affrontata presso la Commissione di merito.

Francesco CARIELLO (M5S) lamenta la mancanza nel provvedimento in esame di un quadro riepilogativo delle procedure di infrazione in corso nei confronti del no-

stro Paese, corredato di informazioni circa il monitoraggio delle medesime e gli oneri conseguenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ai danni dell'Italia, anche in considerazione del fatto che, ad esempio, secondo quanto riportato da recenti notizie giornalistiche, delle quali manca tuttavia un riscontro effettivo, nel settore specifico del trattamento delle acque reflue al nostro Paese sarebbe stato comminato il pagamento di importi considerevoli per inadempimento di obblighi comunitari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara la disponibilità a fornire, nel prosieguo dell'esame, eventuali dati anche in relazione alla questione testé sollevata dal deputato Cariello.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.25.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016
— È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione.
COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017)
— Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese.
15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio scorso.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione sugli atti dell'Unione europea in titolo, che recepisce le indicazioni e gli elementi di riflessione emersi nel corso dell'ampia discussione svoltasi nelle precedenti sedute presso la Commissione bilancio *(vedi allegato)*.

Rocco PALESE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anche al fine di consentire al Governo e ai membri della Commissione di valutare la proposta di relazione testé formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Rocco PALESE, *presidente*, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata, ai fini dell'esame di ulteriori proposte emendative riferite all'A.C. 275-A/R, recante disposizioni in materia di conflitti di interessi.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, comunica che l'Assemblea, in data odierna,

ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che comprende ulteriori proposte emendative rispetto a quelle contenute nel fascicolo n. 1, sulle quali la Commissione si è espressa con il parere del 23 febbraio scorso, nonché gli ulteriori emendamenti 7.400, 9.400 e 14.400 (*Nuova formulazione*) della Commissione. In relazione a tali nuove proposte emendative, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti:

Gianluca Pini 0.11.0400.10, che estende l'ambito di applicazione del provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dall'estensione delle attività di controllo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

14.400 (*Nuova formulazione*) della Commissione, che riproducendo parte dei contenuti della seconda condizione posta dalla Commissione per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, prevede che il personale necessario per lo svolgimento delle nuove funzioni e compiti attribuiti dalla legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato non sia assunto tramite procedura concorsuale, ma sia reclutato, in posizione di comando, tra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Essa quantifica, inoltre, la compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal citato reclutamento, nonché dall'articolo 14, in una misura pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2017. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della compensazione proposta.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, nonché gli ulteriori emendamenti 7.400 e 9.400 della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere contrario sul subemenda-

mento Gianluca Pini 0.11.0400.10, posto che esso, ampliando in maniera considerevole l'ambito di applicazione della norma interessata rispetto all'articolo aggiuntivo cui si riferisce, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 14.400 (*Nuova formulazione*) della Commissione, osservando come il personale aggiuntivo da destinare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sarà reclutato, in posizione di comando, tra dipendenti delle pubbliche amministrazioni, previo esperimento di procedura selettiva pubblica tramite appositi bandi, conseguendone minori effetti finanziari da compensare, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto all'indicazione contenuta nel parere sul testo del provvedimento deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta di ieri. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1, nonché sugli ulteriori emendamenti 7.400 e 9.400 della Commissione.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti del Governo, propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'emendamento 14.400 della Commissione (*Nuova formulazione*), di esprimere parere contrario sul subemendamento 0.11.0400.10, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative. Avverte, altresì, che in relazione all'articolo 14, il parere favorevole sul testo del provvedimento, espresso nella seduta del 23 febbraio 2016, deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 14.400 della Commissione (*Nuova formulazione*). Aggiunge che deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del prov-

vedimento, con riferimento al medesimo articolo 14, nella predetta seduta del 23 febbraio 2016.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-05916 Valiante: Sul ritardo dei trasferimenti statali alle casse dei piccoli comuni.

5-05038 Valiante: Su irregolarità nella gestione amministrativa e contabile del comune di Camerota.

SEDE CONSULTIVA

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

C. 3317 e abb.-A.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.

C. 679.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4.

PROPOSTA DI RELAZIONE

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminati il Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione (COM(2015)610 *final*), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis, n. 4);

premessi che:

il 27 ottobre 2015 la Commissione europea ha presentato il Programma di lavoro per il 2016, il secondo del suo mandato;

il programma ribadisce l'impegno a favore delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici presentati dal presidente Juncker nel luglio 2014, confermando l'obiettivo di un'Unione europea più grande e più ambiziosa sui temi importanti e più piccola e più modesta su aspetti meno rilevanti che non richiedono l'azione dell'UE;

le dieci priorità del Presidente Juncker – che rappresentano il mandato politico della Commissione Juncker e la base sulla quale è stata nominata – affrontano le grandi sfide sulle quali l'UE è chiamata attualmente a confrontarsi, tra cui il rilancio dell'occupazione, la crescita economica e la carenza di investimenti, la crisi dei rifugiati, i cambiamenti climatici e la pressione sulle risorse naturali, la mancanza di fiducia sul ruolo dell'Europa nel nuovo ordine mondiale che sta emergendo;

il programma di lavoro, che consta di una Comunicazione e di sei allegati, illustra innanzitutto le principali iniziative che l'Esecutivo europeo intende avviare nel 2016 relativamente, tra le altre, alle priorità concernenti un nuovo impulso all'occupazione alla crescita e agli investimenti, un mercato unico digitale connesso, un mercato unico più profondo e più equo con una base industriale più solida, un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa, un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti;

per poter far leva su tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione al fine di raggiungere gli obiettivi che si prefigge, la Commissione europea preannuncia la re-

visione intermedia del Quadro finanziario pluriennale che verterà su come orientare al meglio i finanziamenti in funzione delle priorità – tra cui quella relativa alla dimensione interna ed esterna della crisi dei rifugiati – e l’elaborazione di una strategia volta ad incentrare maggiormente il bilancio UE sui risultati;

il programma della Commissione europea prevede una serie di iniziative per combattere la disoccupazione (in particolare quella giovanile e quella di lunga durata) e promuovere gli investimenti nel capitale umano;

a tal fine, la Commissione intende presentare una nuova strategia per garantire la crescita economica e la sostenibilità sociale e ambientale oltre l’orizzonte temporale del 2020;

per favorire occupazione, sviluppo e inclusione sociale, la Commissione intende promuovere gli investimenti nel capitale umano lungo tutto l’arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia;

nella relazione programmatica per il 2016, il Governo italiano intende perseguire il rafforzamento degli interventi di politica attiva diretti a favorire l’occupazione e la crescita, in particolare a sostegno dell’occupazione giovanile e dell’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo;

nel programma di lavoro per il 2016 la Commissione europea affronta i seguenti aspetti del mercato unico: una strategia generale; Unione dei mercati dei capitali; libera circolazione dei lavoratori; potenziamento di alcuni settori strategici; fiscalità;

la Commissione ribadisce l’importanza di consolidare i punti di forza del mercato unico, permettendo a quest’ultimo di liberare appieno il proprio potenziale;

Il programma di lavoro specifica che la realizzazione di un mercato unico dei capitali, del finanziamento e del risparmio svolgerà un ruolo fondamentale per rimuovere gli ostacoli agli investimenti ed aiutare le imprese a crescere in tutto il mercato unico;

per quanto riguarda invece la fiscalità, la Commissione preannuncia la presentazione di un piano d’azione sull’IVA che dovrebbe illustrare le prossime tappe per l’introduzione di un regime definitivo, efficiente e a prova di frode;

in materia di fiscalità la Relazione programmatica del Governo ipotizza la presentazione di proposte di modifica della direttiva IVA in tema di aliquote normali e ridotte;

nel programma di lavoro la Commissione europea sottolinea che ha già presentato una serie di misure attuative della relazione dei cinque presidenti sul tema « Completare l’Unione economica e monetaria dell’Europa », che delinea le prospettive di ulteriore integrazione per l’Eurozona;

le priorità del Programma del trio di Presidenza in materia economico-finanziaria comprendono, tra l’altro, la proposta di regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario (COM(2014)43), che mira alla separazione delle attività finanziarie più rischiose delle banche da quelle di intermediazione tradizionale; l’attuazione del meccanismo di risoluzione unico delle crisi bancarie, entrato in vigore con l’approvazione del regolamento (UE) n. 806/2014, che, al fine di limitare l’impatto sui bilanci pubblici degli interventi di salvataggio delle banche in crisi (cd. *bail-out*), introduce il principio per cui la ricapitalizzazione degli istituti di credito è affidata in primo luogo ad azionisti, obbligazionisti e creditori delle banche stesse (cd. *bail-in*); la proposta di regolamento che istituisce il sistema europeo di garanzia dei depositi bancari fino a 100mila euro (COM(2015)586);

altra priorità della Commissione europea per il 2016 è il Partenariato

transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP), l'accordo commerciale tra Unione europea e Stati Uniti che prevede la creazione di una zona di libero scambio tra le due parti, generando nuove opportunità economiche in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita mediante un maggiore accesso al mercato e una migliore compatibilità normativa;

nella Relazione programmatica 2016 il Governo, riguardo alle politiche per l'impresa, segnala l'intenzione di rilanciare la politica industriale e di favorire – anche a livello europeo – l'integrazione delle politiche per l'impresa in tutte le politiche che impattano sulla competitività;

considerato che:

una delle priorità alle quali prestare maggiore attenzione è quella di superare la crisi di fiducia nel progetto europeo che sta emergendo in ampi settori dell'opinione pubblica degli Stati membri;

occorre mettere quindi al centro del dibattito sulle prospettive dell'UE l'obiettivo di una sempre più stretta integrazione in un'Unione politica, intesa quale tappa verso la mèta degli Stati Uniti d'Europa;

in questo quadro, appare necessaria un'iniziativa politica volta a superare problemi vecchi e nuovi, attraverso l'introduzione di strumenti innovativi;

appare necessaria soprattutto una diversa politica economica europea che, pur non dimenticando una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici, privilegi maggiormente la crescita e la creazione di posti di lavoro, riparando i guasti di troppi anni di austerità;

occorre adoperarsi affinché si proceda al completamento dell'Unione bancaria, con l'introduzione, nel più breve tempo possibile, del terzo pilastro della garanzia comune europea sui depositi bancari, in aggiunta ai due pilastri già

attuati del meccanismo unico di vigilanza europea e del meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie;

appare necessaria una maggiore flessibilità nel perseguimento di una gestione rigorosa e solida dei conti pubblici e di un maggiore dinamismo nelle politiche di investimento comuni, insieme ad una graduale introduzione di forme di mutualizzazione del debito pubblico degli Stati membri;

più in generale occorre che l'Italia, nell'ambito del processo di riforma delle istituzioni europee, faccia sentire la propria voce con piena consapevolezza del proprio ruolo, della propria forza e della propria storia;

in particolare, occorre perseguire il rafforzamento della legittimità democratica delle principali istituzioni europee (Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea), anche attraverso meccanismi di funzionamento delle istituzioni europee più snelli ed efficaci;

occorre infine creare le condizioni affinché possa essere scongiurata la cosiddetta Brexit nel quadro di un'intesa che sia equa, soddisfacente per tutti i contraenti della stessa, e tale da non mettere a rischio i presupposti essenziali del progetto di integrazione europea, del quale del resto il Regno Unito è stato, a partire dal suo ingresso, un soggetto protagonista,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario tenere nel dovuto conto, anche alla luce del crescente fabbisogno di investimenti pubblici in funzione anticiclica, il tema della flessibilità nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici, in particolare considerando, nel valutare la coerenza dei bilanci nazionali con le predette regole, sia i percorsi nazionali di riduzione del disa-

vanzo pubblico sia le riforme strutturali pro-crescita che in ogni Paese sono state progettate, attuate o in corso di attuazione;

2) appare necessario potenziare e accelerare gli investimenti del Piano Juncker, alla luce sia del rallentamento economico globale messo in evidenza dall'ultimo *Interim Economic Outlook* pubblicato dall'OCSE in data 18 febbraio 2016 sia dell'andamento, definito « deludente » dall'OCSE stessa, dello stesso Piano Juncker, che secondo le previsioni avrebbe dovuto mobilitare investimenti per quasi 2 punti e mezzo di PIL dell'UE, mentre a gennaio 2016 i progetti di investimento approvati nell'ambito del Piano ammontano a meno di mezzo punto di PIL dell'UE;

3) occorrere dare coerente applicazione alla cosiddetta « clausola migranti » per far fronte all'emergenza migratoria;

4) bisogna perseguire il progetto di un'Europa a cerchi concentrici, con al centro un'Eurozona progressivamente rafforzata che si mantenga aperta, in prospettiva, ad un'evoluzione verso un'Unione politica;

5) appare necessario accrescere la sfera d'influenza delle politiche comuni a livello europeo, in primo luogo completando, senza ulteriori tergiversazioni e incertezze, l'Unione bancaria, attraverso la messa in atto di una forma di garanzia europea dei depositi;

6) occorre evitare di dar corso a iniziative volte a gravare i sistemi bancari nazionali di obblighi e vincoli legati all'ammontare e alla composizione dello *stock* di titoli del debito pubblico in loro possesso;

7) occorre altresì introdurre forme rafforzate di smaltimento delle sofferenze bancarie, al fine di far ripartire in credito alle imprese;

8) deve essere valutata l'opportunità di un'applicazione più flessibile delle regole del *bail-in* che non si presti a minare

la fiducia degli investitori, per ridurre i rischi di instabilità sistemica provocati dalla crisi di singole banche;

9) appare necessario prevedere, magari in tempi più lunghi vista la complessità di un simile intervento, l'introduzione di un sussidio europeo di disoccupazione finanziato tramite un rafforzato bilancio dell'UE

10) occorre incrementare la dotazione del bilancio dell'UE non solo per le politiche sopra ricordate ma anche per un'efficace gestione comunitaria e sovranazionale dell'emergenza migratoria che ha investito l'Unione Europea, alla quale certo non si può rispondere con scelte solo nazionali e tanto meno mettendo in discussione il Trattato di Schengen;

11) appare necessario che il Governo continui gli approfondimenti in sede europea su questioni di fondo quali quelle riguardanti la creazione di un Tesoro europeo, che nello scenario ottimale dovrebbe essere dotato non solo di autonomia di entrata e di spesa, ma anche della facoltà di emettere titoli di debito propri con il quali finanziare politiche europee a sostegno della crescita e anche di contrasto a crisi di natura più squisitamente sociale e politica; quelle riguardanti il rafforzamento della legittimità democratica, affinché gli organi di governo dell'Unione europea siano legati al Parlamento europeo da un vincolo politico di fiducia; quelle riguardanti la posizione da tenere, a livello europeo, sulla situazione di profondo squilibrio macroeconomico generata dalla presenza in alcuni Paesi di avanzi con l'estero decisamente superiori ai limiti indicati negli accordi europei e, a tutti gli effetti, eccessivi;

12) occorre promuovere, in sede parlamentare, una discussione sul Rapporto dei Cinque Presidenti dell'UE pubblicato nel giugno 2015, documento che costituisce un punto di riferimento di primaria importanza dei documenti programmatori che questa Commissione ha esaminato e ai quali la presente relazione si riferisce.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
--	----

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (<i>Discussione e rinvio</i>)	66
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di Assofiduciaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
AVVERTENZA	68

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la relatrice, Moretto, nella seduta di ieri ha illustrato il contenuto del provvedimento; avverte inoltre che la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato*), la quale è già stata trasmessa

informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, sottolinea come la sua proposta di parere, nell'esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento, tenga anche conto, nelle premesse, della considerazione, espressa dal Viceministro Morando nel corso della precedente seduta di esame, circa l'opportunità di estendere il processo telematico anche alla giurisdizione tributaria.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Atto n. 256.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 3 febbraio scorso.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come specifici principi e criteri direttivi di delega per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, oggetto a sua volta dello schema di decreto in esame, siano contenuti nell'articolo 12 del disegno di legge C. 3540, recante la legge di delegazione europea 2015, anch'essa attualmente all'esame della Commissione. In tale contesto, nel rilevare la sovrapposizione tra lo schema di decreto e le previsioni del citato articolo 12, chiede che il Governo ritiri il medesimo schema di decreto, in modo da consentire al Parlamento di meglio specificare i criteri di delega di recepimento della richiamata direttiva 2014/17/UE, nonché al fine di approfondire maggiormente il contenuto della stessa direttiva. Occorre infatti scongiurare il rischio, particolarmente grave, insito in particolare nella previsione di cui al comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, introdotto dallo schema di decreto, che i consumatori i quali stipulino un mutuo immobiliare si vedano sottrarre l'immobile posto in garanzia in caso di inadempimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento ai rilievi espressi dal deputato Pesco, rileva come non si preveda di concludere l'esame dello schema di decreto nella seduta odierna, ma di procedere nell'esame dello stesso.

In tale contesto condivide l'opportunità, segnalata dal medesimo deputato Pesco, di valutare con particolare attenzione le previsioni di cui al nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che, nell'ambito dell'esame del provvedimento, occorra dedicare attenzione anche al tema dei mutui in valuta estera, che rischiano di far conflagrare il sistema finanziario di altri Paesi membri dell'Unione europea e che anche in Italia hanno determinato in passato gravi problemi. Considera pertanto necessario svolgere tutti i necessari

approfondimenti, al fine di evitare rischi per i consumatori e di assicurare a questi ultimi la massima trasparenza possibile rispetto al contenuto e alle conseguenze dei contratti di credito da loro stipulati.

Daniele PESCO (M5S) rinnova la richiesta al Governo di ritirare lo schema di decreto legislativo in esame.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, senza entrare nel merito delle scelte del Governo, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che introduce ulteriori garanzie a favore dei consumatori, attualmente non previste dall'ordinamento. Con particolare riferimento alle previsioni di cui al citato comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, ritiene che tale previsione non si configuri come patto commissorio, vietato ai sensi dell'articolo 2744 del codice civile, ma si configuri piuttosto come una forma di patto marciano, già conosciuto dall'ordinamento ed oggetto di specifica giurisprudenza.

Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come, nell'attuale fase dell'*iter* dello schema di decreto legislativo, il Parlamento possa, se lo ritiene, proporre formulazioni alternative e integrazioni nello schema di decreto prima della sua definitiva adozione. Ritiene, quindi, che sia questa la fase per avanzare eventuali proposte in tal senso, dichiarando l'impegno del Governo a partecipare attivamente al dibattito in materia, al fine di rendere più agevole il recepimento delle condizioni o osservazioni che fossero contenute nel parere parlamentare.

Esprime invece contrarietà rispetto alla richiesta, avanzata dal deputato Pesco, di ritirare lo schema di decreto, in quanto sussistono a suo giudizio le condizioni per attuare in questa sede la delega che il Parlamento ha già conferito al Governo per il recepimento della direttiva 2014/17/UE. Tale contrarietà non è fondata solo su considerazioni di carattere temporale, ma soprattutto in quanto il provvedimento appresta in materia misure di tutela più

efficaci per i consumatori di quelle previste dalla disciplina attualmente vigente.

A titolo personale ritiene che eventuali limiti della disciplina sui mutui immobiliari non siano dovuti al tenore dello schema del decreto legislativo, ma casomai all'impostazione della direttiva 2014/17/UE, la quale è strutturata in un'ottica secondo la quale i costi determinati da eventuali difficoltà nell'adempimento da parte del creditore sono addossati solo al soggetto prenditore del mutuo, laddove invece sarebbe opportuno innovare tale impostazione, seguendo una logica improntata ad una differente ripartizione dei costi relativi.

Invita quindi a svolgere i necessari approfondimenti e ad avanzare proposte di modifica che il Governo si impegna a valutare con attenzione.

Daniele PESCO (M5S) ricorda che nell'ambito del disegno di legge di stabilità sono state introdotte misure per facilitare l'acquisto della casa attraverso forme di finanziamento bancario, evidenziando come proprio la maggiore facilità nell'accesso al credito immobiliare possa comportare il rischio, anche alla luce del dettato del richiamato comma 3 del nuovo articolo 120-*quinquiesdecies* del TUB, che le banche sostanzialmente espropriano i cittadini creditori dell'immobile di proprietà, in caso di inadempimento. In tale contesto considera pertanto particolarmente necessario stabilire principi di recepimento della direttiva 2014/17/UE maggiormente stringenti, senza limitarsi a esprimere solo un parere non vincolante per il Governo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra la sua risoluzione, la quale sottopone al Governo la questione delle modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

Al riguardo ricorda che le mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (MAG) sono attive in Italia da più di trent'anni, svolgendo un ruolo sociale importante per le collettività di riferimento, poiché operano sia come finanziatori dei propri soci compartecipi, sia come promotori di cultura e assistenza tecnica per l'avvio e lo sviluppo di enti *non profit*.

Nel rilevare come le predette mutue di autogestione utilizzino esclusivamente risorse proprie o dei propri soci, e come le MAG stesse non utilizzino la leva del debito verso altri soggetti finanziari, non creando dunque in alcun modo rischi sistemici, sottolinea come la finanza mutualistica e solidale operi con criteri stringenti e inequivocabili, che la portano a prestare particolare attenzione alla provenienza del denaro, a gestirlo con modalità partecipative, a perseguire sempre finalità sociali nell'erogazione del credito.

Rammenta quindi che il decreto legislativo n. 141 del 2010, nel riformare il TUB in osservanza della disciplina comunitaria, ha introdotto, tra l'altro, all'arti-

colo 111 del medesimo TUB, la categoria del microcredito, disciplinandone le caratteristiche generali e rimandando a un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative. In particolare, in quest'ambito si prevede che i finanziamenti concessi in questo regime non possano eccedere un determinato limite e possano essere erogati solo a determinate categorie di soggetti.

Tali interventi normativi hanno impropriamente equiparato ai soggetti del microcredito le predette MAG, introducendo una serie di limiti quantitativi e soggettivi alla loro operatività che rischiano di comprometterne la funzione e la stessa sopravvivenza, laddove invece, in un quadro caratterizzato da perdurante *credit crunch*, da difficoltà oggettive del sistema bancario, nonché dalla necessità di implementare canali alternativi di accesso al credito, sarebbe importante rafforzare esperienze solidaristiche storiche, quali appunto le MAG, che hanno dimostrato buone *performance* nella gestione del rischio.

In tale contesto la risoluzione impegna il Governo a modificare tempestivamente il decreto ministeriale n. 176 del 2014, consentendo alle MAG di derogare a tutte le previsioni dettate dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del medesimo decreto n. 176, a valutare l'opportunità di assumere iniziative per innalzare anche l'importo massimo di credito concedibile, rispetto agli attuali euro 75.000, nonché ad assumere iniziative normative per prevedere, in prospettiva, un'apposita sezione separata nel TUB per gli operatori di finanza mutualistica e solidale, così da evitare sovrapposizioni improprie con soggetti che abbiano caratteristiche, obiettivi e *target* diversi.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara la disponibilità del Governo a lavorare nella direzione degli obiettivi indicati dalla risoluzione, rilevando come probabilmente la questione sollevata dall'atto di indirizzo possa essere risolta attraverso atti amministrativi. Nel condividere quindi

l'intento complessivo della risoluzione, non ritiene tuttavia accettabile la formulazione del primo impegno contenuto nell'atto di indirizzo, laddove si chiede di consentire alle mutue di autogestione di derogare a tutte le previsioni dettate dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto ministeriale n. 176 del 2014. Sottolinea infatti come alcune delle previsioni richiamate debbano essere mantenute, al fine di evitare rischi per le stesse mutue. Invita pertanto il presentatore a riformulare tale impegno in termini più generali, mentre esprime una valutazione positiva sugli altri due impegni contenuti nella risoluzione. Qualora il presentatore non intendesse accedere a tale richiesta di riformulazione, preannuncia fin d'ora che si vedrebbe costretto a chiedere la votazione per parti separate dell'atto di indirizzo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) chiede di acquisire le valutazioni della Banca d'Italia rispetto alla possibilità, suggerita dalla risoluzione, di derogare alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto ministeriale n. 176 del 2014.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva come, al di là delle valutazioni della Banca d'Italia, il Governo sia disponibile a prevedere specifiche deroghe alla richiamata disciplina, finalizzate a rafforzare le mutue di autogestione.

Michele PELILLO (PD) sottolinea l'importanza dell'argomento affrontato dalla risoluzione, considerando positivamente la disponibilità espressa al riguardo dal Viceministro Morando. In tale contesto, considera opportuno approfondire le tematiche in discussione, al fine di definire un atto di indirizzo efficace entro tempi ragionevolmente rapidi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti di Assofiduciaria.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Michele CATTANEO, *Presidente di Assofiduciaria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Ferdinando ALBERTI (M5S), Michele PELILLO (PD), Alessandro PAGANO (AP) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ai quali risponde Michele CATTANEO, *Presidente di Assofiduciaria*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, svolge alcune considerazioni, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle

sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

ALLEGATO

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
C. 2953 Governo.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2953, concernente « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevata la notevole ampiezza del provvedimento, il quale intende realizzare un complessivo intervento di revisione della disciplina del processo civile;

evidenziato in particolare come le lettere *h)* e *h-bis)* del comma 2 dell'articolo 1 prevedano l'adeguamento delle norme processuali civili all'introduzione del processo telematico, e rilevata a tale riguardo l'opportunità di estendere quanto prima il processo telematico anche alla giurisdizione tributaria, al fine di incentivarne la rapidità e lo snellimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	70
ALLEGATO 1 (Parere alternativo presentato dai deputati Pannarale, Giancarlo Giordano e Carlo Galli)	74
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	76

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci (Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)	73
ALLEGATO 3 (Nuovo testo adottato come testo base)	78

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317 – 3345/A	73
AVVERTENZA	73

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.
Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e che la deputata Pannarale, a nome del gruppo SI-SEL, ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 1*). Entrambi i documenti sono in distribuzione.

Francesco D'UVA (M5S) esprime forti perplessità. Dettosi generalmente contrario all'elargizione di risorse pubbliche a istituzioni private di ricerca di vario genere, osserva, in particolare, che nell'ambito museale sono state finanziate ben quattro strutture presenti in Toscana e che talune istituzioni hanno ricevuto aumenti di fondi nella misura variabile dal 100 al 630 per cento rispetto alla precedente tabella triennale. Più di un dubbio desta anche l'attribuzione di fondi alla Fondazione Symbola e all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Tamara BLAŽINA (PD) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto. Osserva preliminarmente che i tempi per la trasmissione al Parlamento dello schema di tabella riferito al periodo 2014-2016 sono stati troppo lunghi, nonostante si sia seguita la procedura prevista dal bando e dalla normativa vigente. Diversi enti, che pure avevano i requisiti per accedere ai finanziamenti, non hanno ottenuto risorse, a causa della loro scarsità: deve ricordare, ad esempio, l'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia (ISIG). Sottolinea che forse dovrebbero essere rivisti i criteri e i punteggi per l'attribuzione degli stanziamenti, in quanto, di fatto, si è privilegiato un gruppo ristretto di 42 enti. Non nega, tuttavia, che vi sia stato un positivo rinnovamento nella selezione dei beneficiari.

Gianluca VACCA (M5S) segnala che manca, per valutare compiutamente lo schema di riparto, la cornice del « Piano nazionale della ricerca », che non è stato ancora definito dal Governo. Chiede che il

rappresentante del Governo fornisca informazioni in merito.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) deve ringraziare sia la relatrice per l'approfondimento svolto e la proposta di parere presentata, sia i firmatari della proposta di parere alternativo, che fornisce alla discussione spunti interessanti. Non bisogna pensare che la ricerca sia un settore di esclusivo appannaggio pubblico, dovendo viceversa essere promossa anche la ricerca privata. Mentre è risaputo che in Italia gli investimenti nella ricerca pubblica sono inferiori alla media dei Paesi più sviluppati, sottolinea che un divario ancora maggiore si registra con i medesimi Paesi sul piano del finanziamento pubblico della ricerca privata. Ritiene, dunque, che lo Stato debba incoraggiare l'iniziativa privata nella ricerca, la quale più difficilmente può essere inquadrata in un piano nazionale: possono esservi progetti a livello locale o regionale, di altissimo pregio, che sfuggono ad una pianificazione statale. Ritiene altresì che gli attuali criteri per l'attribuzione dei punteggi privilegino i soggetti che già sono destinatari di finanziamento. Riterrebbe utile, a questo proposito, svolgere l'audizione dei membri della commissione valutatrice delle richieste di finanziamento. Preannuncia, a ogni modo, il suo voto favorevole.

Maria MARZANA (M5S) sottoscrive l'intervento del collega Vacca, domandandosi inoltre come mai due istituzioni meritevoli come l'Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia e il Centro di studi filologici e linguistici siciliani non abbiano avuto accesso ai finanziamenti.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) concorda con le osservazioni del collega Buttiglione sul metodo, e dei colleghi Vacca e Blažina nel merito, ritenendo che si debba fare maggiore chiarezza sulle motivazioni che hanno portato all'esclusione di alcune istituzioni dalla tabella triennale e all'aumento di finanziamento per altri soggetti.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) nello sforzo della relatrice ravvisa con apprezzamento elementi di comunanza con l'analisi che ha portato lei e i suoi colleghi del gruppo Sinistra Italiana – SEL a presentare la proposta di parere alternativo. Deve condividere, infatti, i rilievi in ordine al ritardo con il quale il provvedimento è pervenuto alla Commissione. Aggiunge come la procedura seguita dal Ministero sia discutibile sotto tutti i punti di vista: in particolare, aver fissato l'importo minimo del contributo erogato a 50mila euro, sebbene ispirato al lodevole intento di evitare finanziamenti a pioggia, ha prodotto di fatto l'esclusione di soggetti espressione di realtà molto significative e meritevoli. Peraltro, anche il requisito per cui il finanziamento era riconosciuto nella misura dell'ottanta per cento dei costi di funzionamento ha escluso quei piccoli enti i quali non spendono cifre così cospicue per la gestione ordinaria.

Milena SANTERINI (DeS-CD) preannuncia il parere favorevole del suo gruppo, apprezzando, in particolare, la terza condizione apposta al parere dalla relatrice. Ritene certamente troppo alta la soglia di 50 mila euro come minimo del contributo. Valuta favorevolmente, invece, la correzione di tiro verso gli istituti di ricerca di carattere umanistico.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI ringrazia la relatrice per l'attenzione dedicata all'atto del Governo i cui contenuti è chiamato a sostenere. All'inizio del mese di marzo il CIPE dovrebbe approvare il Piano Nazionale della Ricerca, evocato dal collega Vacca. Non negherà l'evidenza di un lasso di tempo troppo dilatato nella presentazione dello schema di riparto: è pur vero, però, che la commissione valutatrice – inizialmente composta da 5 membri, poi ridottisi a 4 – ha dovuto analizzare ben 126 domande sull'arco di dieci mesi. Tale commissione, del resto, ha e deve avere autonomia di giudizio nell'attribuzione dei punteggi. Ciò non toglie che, se il Parlamento vorrà, potrà modificare la legge che presiede

all'emanazione dei provvedimenti amministrativi che regolano la procedura, ove questa fosse considerata inadeguata. Né gli pare irragionevole il rilievo inerente alla cifra di 50mila euro quale entità minima del contributo. Deve però sottolineare che essa ha condotto allo scarto di 41 domande contro le 42 che sono state accolte. Con riferimento alle richieste di chiarimento in merito a singole istituzioni che non hanno ricevuto i finanziamenti, si riserva di rispondere in una successiva occasione.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, osserva che, delle due istituzioni richiamate dall'onorevole Marzana, una non ha raggiunto la soglia di 35 punti e l'altra, pur avendola raggiunta, non è stata finanziata per insufficienza di risorse. Chiosa che la commissione valutatrice avrebbe pur dovuto darsi un termine più congruo entro cui concludere i lavori. Rispondendo al collega Buttiglione, rimarca che la funzione propulsiva nella ricerca spetta necessariamente al settore pubblico. Né le pare che i punteggi assegnati si siano risolti in un favore per i soggetti già presenti in tabella. Tutto ciò non toglie che il generale sistema di finanziamento degli enti da parte sia del MIUR sia del MIBACT debba essere sottoposto a una profonda revisione. Alla luce del dibattito svolto, si dichiara disponibile a modificare la sua proposta di parere con l'aggiunta di una premessa e l'integrazione della terza condizione.

Francesco D'UVA (M5S), chiedendo nuovamente la parola, si associa agli apprezzamenti per la serietà dell'approccio della relatrice ma deve dissentire dal collega Buttiglione, giacché se la ricerca serve a fini privati, sono i privati a doverla finanziare. Non disdegnerebbe se nel parere fosse apposta una condizione in base alla quale il Governo sia tenuto, nel medio periodo, a riferire al Parlamento in ordine ai risultati ottenuti dagli enti di ricerca finanziati dallo Stato.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, osserva che il decreto ministeriale n. 44 del 2008 già lo prevede.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) torna a chiedere l'audizione dei membri della commissione valutatrice.

Manuela GHIZZONI (PD), relatrice, presenta una riformulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere come riformulata.

Bruno MOLEA, presidente, chiarisce che risulta pertanto preclusa la proposta di parere alternativo dei deputati del gruppo SI-SEL.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.

C. 2572 Carocci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Maria Grazia ROCCHI (PD), relatrice, fa presente di aver predisposto un nuovo testo della proposta di legge originaria, volto a chiarirne meglio la portata normativa. Propone pertanto che esso sia adottato dalla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione concorda.

Bruno MOLEA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 1° marzo 2016, alle ore 18, e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 24 febbraio 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317 – 3345/A.

Il Comitato dei Nove si è riunito dalle 15.35 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260.

**PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI
PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO E CARLO GALLI**

La VII Commissione,
esaminato l'atto n. 260,
premessi che:

in data 2 febbraio 2016 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze hanno trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il previsto parere il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca, schema presentato, peraltro, con un evidente ritardo rispetto al periodo temporale di riferimento;

ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2004, i suddetti enti che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca, possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con

decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a condizione che alla data di scadenza dello stesso abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

le domande di partecipazione al riparto dei contributi vengono valutate da un'apposita commissione composta, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2004, da cinque esperti tecnico scientifici, e che viene nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Con riferimento al riparto relativo al triennio 2014-2016, la nota illustrativa curata dalla Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, del MIUR, di accompagnamento allo schema di decreto (atto n. 260) precisa che la Commissione di valutazione, nominata con decreto ministeriale 24 febbraio 2014 n. 139 consta attualmente solo di quattro dei cinque componenti previsti per legge. Sempre con riferimento al riparto relativo al triennio 2014-2016 la commissione di valutazione si è espressa con clamoroso ritardo, con ciò aggravando la situazione di precari et  nella quale da tempo versano molti degli istituti di cultura privati;

la medesima suddetta nota illustrativa precisa che delle 126 domande pre-

sentate dagli aspiranti enti e valutate dalla Commissione solo 42 hanno ottenuto ammissione al finanziamento, riconoscendo, inoltre che, a causa dell'esaurimento della disponibilità finanziaria, sono rimasti esclusi molti enti (oltre 80) la cui attività è certamente di buon livello. Gli istituti e le fondazioni destinatarie del contributo relativo al precedente triennio 2011-2013, sono state, invece, complessivamente 122;

come riportato nel preambolo di accompagnamento allo schema di decreto, per il finanziamento delle domande del bando relativo al riparto per il triennio 2014-2016 sono destinate risorse pari a euro 3.005.000 per l'anno 2014 e pari a 2.750.000 per ciascuno dei successivi anni 2015 e 2016, contro i 4.448,934 euro in ragione stanziati nel 2011 nel bando precedente e relativo al riparto per il triennio 2011-2013. La nota illustrativa di accompagnamento giustifica la riduzione degli importi con l'obiettivo di assicurare ai molti enti che sono stati giudicati meritevoli un finanziamento adeguato. Ma la differenza, che è solo apparente, è dovuta al mancato inserimento in tabella dell'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma, per il quale, come specificato nel medesimo preambolo è comunque previsto, in base alle legge 293/2003, uno stanziamento annuo di 1.500.000 euro, che grava sul medesimo capitolo 1679 dello stato di previsione del MIUR e relativo alle assegnazioni dei contributi a enti istituti e fondazioni;

di contro, la nota illustrativa di accompagnamento giustifica la riduzione degli importi con l'obiettivo di assicurare ai molti enti che sono stati giudicati meritevoli un finanziamento adeguato;

riguardo ai criteri per giudicare la meritevolezza si rileva che l'articolo 5 del bando pubblico per la concessione dei contributi relativi al triennio 2014-2016, prevede un sistema di attribuzione di

punteggio, utile ai fini della formazione della graduatoria delle domande, connesso a valutazione, di dubbia obiettività e di difficile determinazione, volta ad accertare: *a)* la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione Europea e i risultati conseguiti nell'ultimo triennio in tema per l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 20 punti); *b)* la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica (max 15 punti); *c)* la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 5 punti); *d)* la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 5 punti); *e)* consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale (max 5 punti);

l'articolo 4 del suddetto bando, e relativo alla determinazione della misura del contributo concedibile stabilisce, con l'intento di non volerlo parcellizzare ulteriormente, che quest'ultimo è riconosciuto a ciascun soggetto nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento ammessi al finanziamento e comunque in misura non inferiore a 50 mila euro, soglia oggettivamente alta, in tal modo escludendo dal riparto numerosi enti meritevoli che invece riescono già a funzionare, anche molto bene, al di sotto di essa,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (atto n. 260);

udito il dibattito delle sedute del 23 e 24 febbraio 2016;

ritenuto che la legge contempla finanziamenti offerti al funzionamento degli enti culturali, nell'ottica di assicurare loro continuità e affidabilità di gestione e che la medesima finalità è prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 44 del 2008;

constatato, viceversa, che i punteggi attribuiti dalla commissione valutatrice sono improntati all'intento di premiare la qualità della ricerca degli enti destinatari del contributo e che quindi parrebbe che allo scopo della legge se ne sia – sostanzialmente – affiancato un altro;

osservato, altresì, che lo schema di decreto ministeriale fissa in 50 mila euro la quota minima di finanziamento assegnato. Tale importo è stato individuato

con l'obiettivo di evitare la polverizzazione dei finanziamenti e di conseguire invece una griglia di contributi più mirata e selettiva;

preso atto, però, che tale apprezzabile obiettivo si realizzerebbe con una eccessiva concentrazione dei finanziamenti e la conseguente esclusione di un numero troppo altro di enti;

verificato, altresì, che la tabella triennale a cui ci si riferisce è relativa agli anni 2014-2016, evidenziandosi pertanto un considerevole ritardo nella trasmissione dell'atto al Parlamento;

valutata necessaria, infine, una revisione complessiva dei finanziamenti statali in favore delle attività di enti pubblici e privati erogati dal MIUR e dal MIBACT,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda il Governo:

1. in vista del prossimo triennio, a modificare il decreto direttoriale che costituisce la premessa dei bandi e del conseguente schema di decreto ministeriale recante la tabella di riparto;

2. a modificare i punteggi in modo da riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al sostegno del funzionamento degli enti richiedenti e quelli volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca;

3. a redigere il prossimo schema di decreto ministeriale modificando al ri-

basso l'importo minimo del contributo assegnato, oppure definendo un punteggio minimo oltre il quale il contributo è comunque assegnato;

4. a trasmettere lo schema di decreto per il triennio 2017-2019 entro il 31 gennaio 2017.

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed all'istruzione locale » sono soppresse;

b) al terzo comma, dopo le parole: « Gli enti indicati nel primo comma » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure, ».

2. I proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a spese di investimento relative all'istruzione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015. Atto n. 259 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 febbraio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stato presentato l'emendamento 1.1 del relatore (*vedi allegato 1*).

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, illustra le finalità del suo emendamento 1.1, volto a inserire nell'allegato B un'ulteriore direttiva da recepire con decreti legislativi i cui schemi dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si tratta, in particolare, della direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

Claudia MANNINO (M5S) sottolinea come il suo gruppo abbia convenuto di

presentare proposte emendative direttamente presso la Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015, che illustra (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015 e nomina l'onorevole Mazzoli quale relatore per riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015.

Atto n. 259.

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale rinviato nella seduta del 17 febbraio scorso.

Salvatore MATARRESE (SCpI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime condivisione in ordine alla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 febbraio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:

7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

1. 1. Il relatore.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3540 Governo, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 »;

prese in considerazione le seguenti direttive: UE 2015/1127 relativa ai rifiuti; UE 2015/ 1480 sui punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente; UE 2015/1787 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; UE 2015/2087 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico; UE 2015/2115, UE 2015/2116 e UE 2015/ 2117 sui valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli e sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda specifiche sostanze, quali, rispettivamente, la formammide, il benzisotiazolinone e il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1;

considerato che:

l'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevede che alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità ese-

cutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, sia data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei;

le sopra citate direttive recano modifiche agli allegati tecnici di precedenti direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, alle quali dovrebbe essere data attuazione con decreti ministeriali, secondo il citato articolo 36 della legge n. 234 del 2012,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di inserire nell'allegato B del disegno di legge la seguente direttiva: UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06086 Paolo Nicolò Romano: Modalità di rilascio dei certificati di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali e documentazione utilizzata per la valutazione dei casi di diniego	83
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-06674 Dadone: Revisione della Convenzione italo-francese concernente la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e misure per il potenziamento del servizio sulla linea medesima ...	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-07054 Galgano: Ritardi nella realizzazione del progetto di raddoppio della tratta Spoleto-Terni sulla linea ferroviaria Orte-Falconara	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
5-07327 Tino Iannuzzi: Modalità di coinvolgimento delle regioni nella definizione del piano strategico della portualità e della logistica e nei procedimenti di riordino della <i>governance</i> dei porti	84
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	93
5-07565 Liuzzi: Difficoltà da parte dei comuni in ordine alla gratuità del parcheggio su aree a pagamento per i veicoli al servizio delle persone disabili	85
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	95
5-07768 Miccoli: Completamento dei lavori della Metropolitana C di Roma.	
5-07775 Marco Di Stefano: Completamento dei lavori della Metropolitana C di Roma	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	97
AVVERTENZA	87

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.55.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-06086 Paolo Nicolò Romano: Modalità di rilascio dei certificati di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali e documentazione utilizzata per la valutazione dei casi di diniego.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in

titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, osserva che, pur non essendo stati rilevati a carico del personale amministrativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comportamenti illeciti, non sono state svolte da parte della magistratura indagini approfondite riguardo alla questione posta nell'interrogazione, seppure siano state presentate denunce dalle quali emergevano accuse di forte illegalità. Chiede, pertanto, che sia avviata una indagine interna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volta ad accertare la regolarità delle procedure seguite.

5-06674 Dadone: Revisione della Convenzione italo-francese concernente la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e misure per il potenziamento del servizio sulla linea medesima.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, fa presente che da tempo i cittadini hanno costituito Comitati di sostegno alla linea ferroviaria di Cuneo-Ventimiglia-Nizza, chiedendo di salvaguardare e valorizzare una tratta che riveste un valore storico e strategico notevole per il Paese e per la Francia, che si è mostrata disponibile a rivedere gli accordi per l'avvio dei lavori per la sua manutenzione e messa in sicurezza. Osserva che viaggiando su tale linea ferroviaria non solo si possono raggiungere aree geografiche di grande pregio, come la costa Azzurra in Francia, la costiera ligure e le valli cuneesi, ma anche fare un vero e proprio viaggio nella storia in una delle linee ferroviarie più antiche d'Europa, considerata dalla stampa tedesca fra le dieci più belle del mondo. Fa presente che la tratta è utilizzata da un gran numero di pendolari, come dimostrano le migliaia di firme raccolte dai

Comitati costituiti in difesa di tale linea e ribadisce, pertanto, l'esigenza di una sua valorizzazione.

5-07054 Galgano: Ritardi nella realizzazione del progetto di raddoppio della tratta Spoleto-Terni sulla linea ferroviaria Orte-Falconara.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, fa presente che l'interrogazione presentata si inserisce nel quadro del proprio impegno a favore della linea ferroviaria umbra, che versa in una situazione disastrosa. Rileva che il progetto ferroviario di cui all'atto di sindacato ispettivo a propria firma, avviato nel 2009 e di cui è stato previsto il completamento per il 2020, presenta ad oggi uno stato di avanzamento assai preoccupante e tale da far presumere il mancato rispetto dei tempi di consegna. Riguardo alla tratta Spoleto Campiello, citata dal rappresentante del governo nella propria risposta, osserva che da più di 15 anni sono in corso lavori infrastrutturali che tuttavia non hanno condotto ad alcuna realizzazione effettiva. Preannuncia di aver presentato al riguardo un altro atto di sindacato ispettivo, di cui auspica un tempestivo svolgimento.

5-07327 Tino Iannuzzi: Modalità di coinvolgimento delle regioni nella definizione del piano strategico della portualità e della logistica e nei procedimenti di riordino della governance dei porti.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la articolata risposta, ma riconferma tutte le ragioni che hanno motivato la presentazione dell'interrogazione. Osserva infatti che la

Corte costituzionale, con sentenza n. 261 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 29, comma 17 del decreto legge cosiddetto « Sblocca Italia », la sola norma in quella sede sottoposta al vaglio della Corte, per il mancato coinvolgimento delle Regioni nel Piano nazionale della portualità e della logistica. Rileva che la Corte, in tale occasione, ha ribadito con chiarezza che la materia « porti ed aeroporti civili », di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, rientra integralmente, in tutta la sua portata ed estensione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente o ripartita fra Stato e Regioni. Evidenzia che, secondo l'insegnamento costante della Corte, la legislazione statale nella materia dei porti rispetta la normativa costituzionale solamente ove preveda adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni, quali « attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese » che devono essere condotte in base al principio di lealtà. Osserva che solo tale coinvolgimento serio e compiuto delle regioni, nello svolgimento delle funzioni attribuite agli organi statali, può contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di dette competenze in capo allo Stato con la necessaria garanzia delle funzioni costituzionalmente assegnate alle regioni stesse. Ritiene pertanto che il Governo debba assicurare il pieno coinvolgimento delle Regioni, attraverso il meccanismo delle intese, sia per il Piano della portualità e della logistica, sia per la riforma della *governance* del sistema portuale, da attuarsi con il decreto legislativo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f) della cosiddetta « legge Madia », n. 124 del 2015, su cui la Corte ovviamente non poteva pronunciarsi con la sentenza n. 261 del 2015. Ritiene che le regioni vadano, pertanto, coinvolte sia per la individuazione delle istituende autorità di sistema, sia per l'accorpamento e l'unificazione delle attuali autorità portuali. Osserva infatti che anche la *governance* dei porti chiama in causa il ruolo delle Regioni, perché essa incide più direttamente su ciascun territorio, come dimo-

stra il fatto che la regione concorre, sia a legislazione vigente sia come previsto nella riforma in corso, alla nomina dei Presidenti della Autorità portuali. Sottolinea che anche la citata legge Madia non solo ha stabilito che il predetto decreto legislativo debba essere adottato previo parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, ma ha precisato con un inciso assai significativo, ossia « tenendo conto del ruolo delle regioni », con ciò rafforzando esplicitamente il coinvolgimento delle Regioni. Giudica pertanto indispensabile assicurare, attraverso il meccanismo delle intese, la partecipazione piena delle regioni, dal momento che esse hanno compiuta e profonda conoscenza della realtà dei territori e delle comunità, al fine di addivenire alle scelte più equilibrate e corrette sia in tema di portualità che di *governance*. Ricorda che tale questione è già stata posta nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Campania De Luca al Ministro Del Rio ed è stata sollevata anche dal Coordinamento nazionale degli Assessori regionali alle infrastrutture ed ai trasporti. Preannuncia la propria intenzione di seguire con attenzione la vicenda, affinché vengano adottate, riguardo al sistema portuale, decisioni giuste e definite con le regioni tramite il meccanismo delle intese, con il dovuto rispetto della realtà di tutti i territori nell'intero Paese, evitando trattamenti inspiegabilmente differenziati e soluzioni penalizzanti per alcune Regioni, a cominciare dalla regione Campania, in cui, a differenza di altre regioni, non può essere prevista una sola Autorità di sistema.

5-07565 Liuzzi: Difformità da parte dei comuni in ordine alla gratuità del parcheggio su aree a pagamento per i veicoli al servizio delle persone disabili.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirella LIUZZI (M5S), replicando, osserva che le problematiche di cui all'atto

di sindacato ispettivo sono conseguenti alla difformità esistente nei vari comuni del territorio nazionale riguardo alla applicazione ai veicoli al servizio di persone disabili della tariffa di parcheggio su aree a pagamento. Rileva che le maggiori problematiche si determinano quando gli utenti disabili si trovano in comuni diversi da quello di residenza, che applicano un trattamento difforme rispetto a quello al quale sono abituati nel proprio territorio. Ricorda che la Commissione si è occupata della questione già nella scorsa legislatura, approvando una risoluzione che impegnava il Governo ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere, per i veicoli a servizio di disabili, la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu, qualora fossero risultati indisponibili gli stalli loro riservati gratuitamente e che anche nel corso di questa legislatura è stato approvato un ordine del giorno a firma di una collega del proprio Gruppo che conteneva un identico impegno. Stigmatizza l'accogliamento da parte del Governo di impegni ai quali non viene dato alcun seguito e auspica che il decreto legislativo che il Governo dovrà emanare in attuazione alla legge delega di riforma del codice della strada possa risolvere tale questione, evitando che si determinino ulteriori disagi a carico di utenti deboli e di fasce disagiate della popolazione.

5-07768 Miccoli: Completamento dei lavori della Metropolitana C di Roma.

5-07775 Marco Di Stefano: Completamento dei lavori della Metropolitana C di Roma.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*). Fa presente che, rispetto le questioni poste negli atti di sindacato

ispettivo, sarebbe necessaria una risposta assai più articolata, che tuttavia introdurrebbe elementi non di competenza del proprio dicastero.

Marco MICCOLI (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, esprime forte preoccupazione per quanto sta accadendo in relazione alla realizzazione della Metro C di Roma. Ricorda infatti che il consorzio Metro C ha proceduto al licenziamento di più di cento lavoratori e la condotta di tale consorzio ha altresì comportato l'inattività di numerosi altri lavoratori dell'indotto. Fa presente, al riguardo, che l'opera ha registrato costi di realizzazione assai più alti di quelli previsti, con una differenza pari a circa 1 miliardo di euro, anche in seguito alle numerosissime varianti presentate nel corso dei lavori, come si evince dalla relazione presentata alla Corte dei conti dal presidente dell'ANAC. Osserva che anche gli arbitrati che sono stati posti in essere destano perplessità, essendo state riconosciute decine di milioni di euro per opere la cui realizzazione era già contenuta nei contratti preliminari. A tale riguardo, ritiene opportuno che venga costituita una Commissione parlamentare d'inchiesta in ordine agli sprechi nella realizzazione di questa opera. Osserva infine che, oltre al profilo occupazionale, per se stesso assai grave, sorgono dubbi legittimi anche riguardo all'effettivo completamento dell'opera. Pur sottolineando con favore la costituzione del tavolo tecnico cui si faceva riferimento nella risposta, ritiene imprescindibile che venga espressa una chiara volontà politica riguardo alla compiuta realizzazione della metropolitana C di Roma.

Marco DI STEFANO (PD), replicando, esprime anch'egli una forte preoccupazione per quanto esposto dal rappresentante del Governo. Osserva, infatti, che recenti notizie di stampa rendono noto un accordo tra Roma metropolitane e il consorzio Metro C, che si era impegnato, tra l'altro, a riassumere i 109 lavoratori

recentemente licenziati. Osserva che tale dichiarazione è incongruente con quanto appena rappresentato dal sottosegretario, che ha fatto presente che sono ancora in corso i lavori del tavolo tecnico, e auspica che il Governo abbia compiuta conoscenza dei fatti esposti in premessa e vigili con grande attenzione. Esprime preoccupazione anche riguardo ai flussi di traffico che si determineranno al momento in cui, nel mese di giugno, saranno messe in comunicazione la Metro A e la Metro C, e auspica che siano stati svolti i dovuti approfondimenti e possano essere messe in atto adeguate strategie. Fa presente che il presidente della regione Zingaretti in una dichiarazione a mezzo stampa resa nella giornata di ieri ha manifestato l'intenzione di proseguire i lavori della metro C fino a piazzale Clodio; al riguardo esprime forti perplessità riguardo alla continuazione di un rapporto con il consorzio Metro C, stanti gli accadimenti passati. Preannuncia quindi la propria intenzione di presentare altri atti di sindacato ispettivo volti a monitorare l'andamento della situazione e auspica che venga costituito un tavolo che veda la partecipazione sia della regione Lazio sia del comune di

Roma. Si riserva infine di porre la questione nel corso dell'audizione che la Commissione svolgerà alla presenza dei rappresentanti della regione Lazio, al fine di verificare che sia assicurato il necessario coordinamento tra i programmi della regione e quelli del comune di Roma.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della provincia di Viterbo, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante « Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico archeologico ».

ALLEGATO 1

5-06086 Paolo Nicolò Romano: Modalità di rilascio dei certificati di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali e documentazione utilizzata per la valutazione dei casi di diniego.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla complessa vicenda del signor Massone, sulla quale il MIT ha più volte fornito puntuali informazioni in risposta a precedenti atti di sindacato ispettivo, ripercorro i punti salienti.

Nel settembre 1989, il Massone acquistò l'autocarro FIAT 170 N35B targato AL 359341 munito di cassone ribaltabile e gru idraulica, sottoposto a visita e prova a richiesta della società PLURA, commercializzatrice nell'Ufficio provinciale della Motorizzazione di Cuneo (certificato di approvazione 02/CN/234480 datato 11 luglio 1989); risulta che il veicolo sia pervenuto nella disponibilità del Massone il successivo 18 ottobre 1990.

In data 4 marzo 1991, presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione di Alessandria, l'autocarro fu sottoposto all'ulteriore prescritto accertamento delle caratteristiche costruttive originarie (operazione 01 AL 690278), essendo scaduto per decorrenza temporale il certificato tecnico del collaudo (validità, un anno dalla data di rilascio: circolare 1242/4382 del 23 maggio 1980). In tale sede, vennero rilevati difetti dovuti all'inutilizzo del veicolo e fu richiesto un supplemento di relazione tecnica per la verifica delle mensole del cassone ribaltabile, cioè controlli finalizzati ad accertare le condizioni di sicurezza e di efficienza in ordine di marcia. È importante sottolineare che per tali controlli è competente la Motorizzazione, mentre alla valutazione delle caratteristiche dell'apparato sollevatore installato su un veicolo è preposto un altro Ente, l'al-

lora I.S.P.E.S.L., le cui competenze sono state successivamente assorbite dall'I.N.A.I.L..

Tale distinzione rileva in quanto le accuse del signor Massone di corrività dei funzionari pubblici nello svolgimento delle operazioni di collaudo sembrerebbero riguardare lo stato d'uso della gru non conforme alle specifiche di sicurezza prescritte dalla normativa di riferimento.

E infatti, nella richiesta di archiviazione avanzata dall'ufficio del PM presso il Tribunale di Ravenna il 21 novembre 1994, in merito a uno dei procedimenti attivati dal Massone, tra l'altro si legge testualmente «...nella relazione del C.T.U. ingegner Carlo Pollarolo nominato dal giudice istruttore civile del Tribunale di Alessandria si legge che il numero di matricola della gru... reca tracce di evidenti manipolazioni; ...trattasi pertanto di una gru di cui non è sicura l'identificazione e che è stata sottoposta a manomissioni nel corso dei vari passaggi di proprietà senza che sia stato possibile identificarne l'autore; ...non è quindi possibile affermare la falsità della certificazione di omologazione dell'I.S.P.E.S.L... in quanto la gru manomessa può avere avuto al momento dell'omologazione le caratteristiche tecniche regolari certificate durante il collaudo... ».

Tuttavia, l'ulteriore visita e prova finalizzata ad acclarare il ripristino delle carenze rilevate nell'Ufficio di Alessandria non ha mai avuto luogo. È iniziata, invece, una intricata controversia giuridica che ha coinvolto vari operatori economici intervenuti nell'allestimento e nella commer-

cializzazione del veicolo e che risulta conclusa nel 1999 con la condanna, comminata dal Tribunale di Alessandria, della società PLURA a un risarcimento a favore del Massone.

Sta di fatto che gli episodi reiteratamente denunciati non hanno mai portato all'accertamento, nelle competenti sedi giudiziarie, di comportamenti scorretti da parte di funzionari del MIT.

In risposta, poi, alle specifiche circostanze cui fa riferimento l'interrogante, riferisco quanto segue.

Circa la presentazione di due denunce (21 maggio e 23 luglio 2014) alla Guardia di Finanza di Novi Ligure nei confronti di due dirigenti pubblici, nulla risulta agli uffici del MIT.

Quanto alla mancata disamina da parte del MIT della perizia del C.T.U., evidenzio che le censure dell'ingegner Carlo Pollarolo, per quanto si evince dal già citato atto dell'Autorità giudiziaria di Ravenna del 1994, appaiono appuntate sullo stato d'uso, sulla funzionalità e l'efficienza della gru installata sull'autocarro; riguardano, quindi, un componente in relazione al quale gli Uffici della Motorizzazione sono tenuti a verificare la compatibilità dimen-

sionale e ponderale con il veicolo destinato a supportarlo. Aggiungo che l'elaborato della società PLURA non è stato mai vagliato dagli uffici del MIT e che non è affatto una perizia di parte, bensì la relazione tecnica che le disposizioni ministeriali (circolare 1004 (23) 600 del 10 marzo 1954, e successive) prescrivono venga allegata ad ogni domanda di collaudo presentata dagli allestitori agli Uffici provinciali della Motorizzazione per la verifica, applicando i criteri della Scienza delle costruzioni, della conformità delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo allestito alle prescrizioni del Codice della strada e ai parametri validati in sede di omologazione del veicolo originario, caratteristiche che verranno accertate al momento della successiva visita e prova.

Segnalo ancora che, per il procedimento penale a carico di ignoti presso il Tribunale di Alessandria, il GIP ha disposto l'archiviazione il 30 novembre 2015.

Concludo evidenziando che, nel venticinquennio decorso dall'inizio della vicenda analizzata, mai l'Autorità giudiziaria ha contestato comportamenti illegittimi da parte di dipendenti del MIT.

ALLEGATO 2

5-06674 Dadone: Revisione della Convenzione italo-francese concernente la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e misure per il potenziamento del servizio sulla linea medesima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, l'esercizio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia è attualmente regolato dalla Convenzione intergovernativa Italia-Francia del 1970 e dall'Accordo di attuazione del 6 ottobre 1979 fra l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e la SNCF (*Société Nationale des Chemins de Fer*); gli oneri relativi alla manutenzione della tratta francese sono interamente a carico della parte italiana, che ha l'obbligo di ripianare il conto economico di linea, benché il servizio ferroviario sia offerto anche in territorio francese.

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha da tempo richiesto, sia su tavoli europei che su tavoli bilaterali ministeriali, la modifica della citata Convenzione, con l'obiettivo di stabilire una più equa ripartizione dei costi.

L'argomento è stato oggetto anche della CIG Alpi del sud, nell'ambito della quale è stata definita una nuova bozza di Accordo intergovernativo, il cui *iter* è ancora in corso; tale bozza di accordo prevede l'assunzione da parte di Italia e Francia, per il segmento di linea ferroviaria che interessa il proprio territorio, dell'onere dei costi di manutenzione a partire dal 3 dicembre 2019, data della effettiva liberalizzazione dei mercati ferroviari.

Inoltre, il futuro della linea ferroviaria è stato affrontato in occasione dei più recenti Vertici bilaterali tra Italia e Francia, a dimostrazione dell'importanza che i due Paesi attribuiscono a tale questione.

In particolare, la Dichiarazione finale del Vertice di novembre 2013 prevedeva l'impegno di entrambi i Governi a proseguire i negoziati sulla revisione della Convenzione del 1970 e a stabilire un meccanismo istituzionale di condivisione delle responsabilità, equilibrato sia dal punto di vista operativo che del finanziamento. Anche in occasione dell'ultimo Vertice italo-francese del 24 febbraio 2015, da parte italiana è stato messo di nuovo l'accento sulla necessità di rivedere la Convenzione e sugli stanziamenti di cui al decreto Sblocca Italia. Infatti, i finanziamenti da parte italiana consistono nei 29 milioni di euro a favore della regione Piemonte per i lavori di messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia, mentre la Francia non ha ancora sbloccato il finanziamento a causa del difficile negoziato in corso tra Stato, regioni e Rete Ferroviaria Francese (RFF) per la ripartizione degli oneri; i 29 milioni sono ripartiti in 4 milioni di euro nel 2016 e in 25 milioni di euro nel 2017.

La regione ha già stipulato un apposito protocollo d'intesa con RFI e RFF per definire con il gestore ferroviario francese gli interventi di messa in sicurezza della tratta ricadente in territorio francese. Inoltre, per definire il regime transitorio di circolazione transfrontaliera che, nelle more dei lavori, consenta l'arrivo dei treni francesi a Limone è in corso di soluzione la problematica con-

nessa all'attrezzaggio tecnico delle linee e al corrispondente sistema di bordo dei treni.

Ad oggi lo stato di avanzamento dei lavori relativo al protocollo d'intesa è pienamente in linea con i tempi previsti dal protocollo stesso. In particolare, SNCF ha effettuato la progettazione pre-

liminare degli interventi e i relativi sondaggi, nonché i lavori geotecnici sui ponti ferroviari di Maglia e Lavina.

RFI riferisce anche di aver appaltato i lavori per gli interventi nella galleria Tenda e per la realizzazione del Sistema di Controllo Marcia Treni nella tratta francese della linea.

ALLEGATO 3

5-07054 Galgano: Ritardi nella realizzazione del progetto di raddoppio della tratta Spoleto-Terni sulla linea ferroviaria Orte-Falconara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La direttrice ferroviaria Orte-Falconara, della lunghezza complessiva di 204 km, costituisce Tasse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano e assicura il collegamento tra la dorsale Milano – Roma e la linea Adriatica.

Rete Ferroviaria Italiana (RFI) informa che la linea, interamente elettrificata e originariamente a semplice binario, è oggetto di interventi di potenziamento e raddoppio, avviati negli anni passati, il cui completamento è condizionato dalla specifica disponibilità finanziaria per le singole tratte nelle quali è stato suddiviso l'itinerario.

Ad oggi sono stati attivati i seguenti tratti a doppio binario: Orte-Terni (29 km), Campello – Foligno (15,4 km), Fabriano – Posto di Movimento 228 (4 km) Montecarotto – Jesi – Falconara (26 km), per un totale di circa 75 km. Gli interventi per il completamento del raddoppio, arti-

colati in diversi progetti, sono previsti nel vigente Contratto di Programma 2012-2016 in relazione al loro stato di attuazione; la linea è già raddoppiata per circa il 40 per cento dell'estesa.

Quanto al raddoppio Spoleto – Terni, che prevede anche la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica e nuovi apparati di sicurezza nelle stazioni di Spoleto e di Terni, sono finanziate le progettazioni con un costo di 11 milioni di euro, mentre sono da reperire le risorse per la realizzazione delle opere, valutate in 561 milioni di euro, per il prosieguo dell'iter approvativo in sede CIPE.

In prossimità dell'ultimazione dei lavori di raddoppio già finanziati (Castelplanio – Montecarotto e Spoleto – Campello), sarà certamente valutata la necessità di finanziare le altre tratte progettate, tra cui la Spoleto-Terni.

ALLEGATO 4

5-07327 Tino Iannuzzi: Modalità di coinvolgimento delle regioni nella definizione del piano strategico della portualità e della logistica e nei procedimenti di riordino della *governance* dei porti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 17 novembre 2015 ha giustamente osservato che il Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica (PNSPL), tratteggiando uno scenario di sviluppo e valorizzazione complessiva della « risorsa mare », necessitava di una maggiore condivisione da parte del sistema delle regioni. In esso, infatti, a valle di una strutturata analisi della domanda e dell'offerta dei vari segmenti di mercato potenziale legati alla logistica e al trasporto marittimo, si delineano macro-strategie di rilancio del sistema portuale nel suo insieme: dalla vocazione turistica a quella commerciale, dalle connessioni con gli interporti e la più generale retroportualità al rapporto tra infrastrutture portuali e sistema manifatturiero, e fino a toccare i temi della necessaria armonizzazione della programmazione pluriennale delle opere pubbliche in ambito portuale e dei meccanismi amministrativi che regolano il mercato delle concessioni demaniali.

È ovvio che, trattandosi di materie molte delle quali sottoposte a legislazione concorrente, il ruolo delle regioni nella fase di redazione e approvazione del Piano dovesse essere più incisivo rispetto alla semplice manifestazione di un parere.

È stata quindi indetta la Conferenza delle regioni, che è ora in fase di confronto con il Governo e si sono già svolte diverse proficue riunioni a livello tecnico e istruttorio per consolidare un confronto più di merito sui punti sopra esposti. Confidiamo di poter giungere, a valle di tale confronto, all'espressione dell'intesa.

Tutt'altro discorso riguarda il decreto delegato di « riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84 », discendente dalla legge n. 124/2015, con la quale il Parlamento ha delegato il Governo a legiferare in tema di riorganizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato. Le Autorità Portuali sono amministrazione centrale dello Stato, e il decreto in questione riorganizza la *governance* dei 54 porti « di rilevanza nazionale e internazionale » così come classificati dalla stessa legge n. 84 (cosiddetti porti di II categoria, I e II classe). La citata legge n. 124/2015 prevede, sul progetto di riorganizzazione in argomento, l'espressione del parere da parte delle regioni: a tal fine, di concerto con la Conferenza, è stato avviato il confronto tanto in sede politica (il primo incontro tra il Ministro e i presidenti di regione si è svolto lo scorso 11 febbraio), quanto in sede tecnica (il tavolo di lavoro richiesto dalle regioni si è insediato proprio lo scorso 18 febbraio).

Nel merito, lo schema di decreto delegato adottato dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio vede molto rafforzato, anche rispetto all'impianto della legge n. 84 oggi vigente, il ruolo delle regioni. Anzitutto, ne salvaguarda la decisiva funzione in sede di approvazione dei nuovi piani regolatori di sistema portuale. In secondo luogo, ne prevede l'esplicito coinvolgimento esclusivo, in concorso con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e nella forma vincolante dell'intesa, per l'indicazione dei presidenti delle autorità di sistema portuale (AdSP). È opportuno

far notare che oggi, invece, vige una complessa procedura che vede la regione come un *primus inter pares* – rispetto a province, comuni e camere di commercio – nella responsabilità di individuare una terna di nomi espressione del territorio e da sottoporre al Ministro per la scelta finale. Le regioni passano così, su questo specifico aspetto, da una funzione istruttoria – propositiva (al pari di tutti gli altri enti locali) ad una funzione esclusiva, tipica dei meccanismi vincolanti di co-decisione. Infine, le regioni avranno un proprio delegato all'interno dei nuovi organismi di *governance* delle AdSP, i comitati di gestione, al pari delle città metropolitane e dei comuni ex sedi di autorità portuali. Nella sostanza, la rappresentanza regionale passerà da 1 su 20-30 (la media dei membri degli attuali comitati portuali) a 1 su 2-3 (il numero massimo previsto per gli istituendi comitati di gestione).

Pare indiscutibile il dato che il sistema regionale esca, da questo impianto di riforma, molto più rafforzato e incisivo rispetto al modello attuale ispirato dalla legge n. 84/94. E ciò a prescindere dalla Corte costituzionale che nulla ha eccepito, ovviamente, sulla legge Madia.

Infine, voglio evidenziare che le previsioni contenute nel Piano affondano le loro radici in un lavoro di ricerca, studio e analisi avviato ormai circa un anno fa. Quel lavoro è stato poi sottoposto al parere della Conferenza delle regioni fin dal settembre 2015 e, contestualmente, ha ottenuto il parere favorevole delle Commis-

sioni parlamentari. Al confronto partenariale esterno alle dinamiche istituzionali hanno partecipato fattivamente tutte le associazioni del cosiddetto *cluster* marittimo che non a caso – cito solo i principali *player* del settore: Confitarma, Confetra, Federagenti, Fedespedi, Assiterminal, Assoport – hanno manifestato pubblicamente grande apprezzamento per l'impianto della riforma. Il Piano è stato approvato dal Consiglio dei ministri sia in prima che in seconda lettura, e devo aggiungere che le indicazioni strategiche in esso contenute sono saldamente complementari al lavoro di ricerca compiuto dalla stessa Presidenza del Consiglio, fin dal 2014 e attraverso il DIPE, confluito nel documento Iniziativa di Studio sulla portualità italiana. Quelle previsioni strategiche hanno ispirato l'articolo 8 della legge Madia, e quindi il decreto delegato sul quale ci stiamo oggi confrontando. In sintesi, abbiamo alle spalle due anni di indagini e approfondimenti, due documenti strategici di indirizzo, un intenso confronto in sede partenariale con le associazioni di categoria, un solido e proficuo confronto tanto in sede parlamentare quanto in Conferenza delle regioni. A conferma di ciò aggiungo che l'ipotesi di riforma – al netto di alcuni correttivi tecnici proposti e in fase di valutazione – ha trovato il consenso della quasi totalità dei presidenti di regione che hanno inteso esprimere pubblicamente le proprie valutazioni.

ALLEGATO 5

5-07565 Liuzzi: Difformità da parte dei comuni in ordine alla gratuità del parcheggio su aree a pagamento per i veicoli al servizio delle persone disabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In premessa, ricordo che l'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della strada) dispone, nell'ultima parte del comma 5, che il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

Come è noto, la sentenza n. 21271 del 5 ottobre 2009 della II sezione civile della Corte di Cassazione non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la gratuità della sosta a pagamento nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte ha motivato la propria pronuncia rilevando che nessuna norma prevede che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della strada e parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della gratuità della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai comuni

che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta e il parcheggio.

Nel tempo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha sempre evinto la volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente al settore della sosta, compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.

Quanto alla richiesta di una circolare ministeriale che regolamenti la questione evidenziata, richiamo il citato articolo 381 che non impone alcun obbligo ai comuni ma solo la facoltà di prevedere la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. Pertanto una circolare in tal senso non potrebbe mai innovare rispetto alla norma, ma avrebbe una mera funzione esplicativa, interpretativa e di chiarimento sulla portata della norma stessa, e quindi i comuni non avrebbero l'obbligo di uniformarsi.

Allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della norma e appellarsi al senso civico degli enti locali che, nell'ambito del proprio potere discrezionale, possono venire incontro a una categoria di persone già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al loro servizio anche nelle strisce

blu, regolamentando in tal modo una materia di propria competenza.

Infine, informo che già nel 2010, in sede di approvazione del disegno di legge (AS 1720) che ha poi portato all'emanazione della legge n. 120/2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva proposto una modifica all'articolo 188 del Codice della strada, che avrebbe risolto in maniera definitiva la problematica la que-

stione sollevata; la proposta ha avuto il parere sfavorevole della Commissione economia e finanze del Senato.

Tuttavia, tra i principi e i criteri del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Codice della strada, si fa espresso riferimento all'utenza vulnerabile e pertanto, in sede di attuazione, la problematica rappresentata potrà trovare opportuna attenzione.

ALLEGATO 6

**5-07768 Miccoli: Completamento dei lavori
della Metropolitana C di Roma.****5-07775 Marco Di Stefano: Completamento dei lavori
della Metropolitana C di Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente perché trattasi di analogo argomento.

A seguito delle criticità derivanti dal blocco dei cantieri da parte del contraente generale Metro C, nel dicembre 2015 è stato attivato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Tavolo tecnico di coordinamento tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stesso, il Ministero dei beni culturali e ambientali, Roma Capitale, regione Lazio e la stazione appaltante Società Roma Metropolitane per valutare le problematiche connesse al completamento della linea metropolitana C e consentire la riattivazione dei cantieri.

Nell'ambito del Tavolo tecnico le tematiche affrontate hanno riguardato:

i pagamenti al contraente generale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori già in essere;

la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle opere già contrattualizzate e la definizione di una diversa modalità di erogazione delle risorse da parte dei soggetti co-finanziatori in modo da accelerare i pagamenti;

la programmazione dell'*iter* istruttorio per sottoporre all'approvazione del CIPE le varianti intervenute dopo la deliberazione n. 84/12, il quadro economico degli interventi contrattualizzati e la diverse modalità di erogazione dei contributi.

Conseguentemente, la stazione appaltante ha proceduto a definire, con il contraente generale, le condizioni e le tempistiche per la riapertura dei cantieri e i pagamenti dello stato di avanzamento dei lavori.

Per quanto comunicato nell'ultima seduta del Tavolo tecnico da Roma Metropolitane e dal comune di Roma, sarà il Consiglio di Amministrazione di Metro C a valutare la possibile ripresa dei lavori.

Da quanto sopra esposto, si evince una situazione nella quali i diversi attori hanno segnalato problematicità la cui complessa soluzione richiede ulteriori approfondimenti.

La tutela dei lavoratori, i pagamenti dei SAL, la ripresa dei lavori sono temi che devono trovare adeguata risposta; quindi il tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intensificherà i lavori per trovare soluzioni condivise.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	98
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, per il gruppo del Partito democratico, il deputato Guido Galperti ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrata a farne parte la deputata Maria Iacono.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

La proposta della Commissione europea si inserisce nell'ambito del pacchetto « Unione dell'energia » adottato il 25 febbraio del 2015, che prevede di effettuare nel 2016, e successivamente ogni 2 anni, un'analisi dei prezzi e dei costi dell'energia.

Obiettivo della proposta è fornire dati aggiornati, affidabili e armonizzati, che garantiscano una maggiore trasparenza, elemento essenziale per fornire ai consumatori un quadro chiaro sui costi effettivi dell'energia. Al contempo, occorre che la Commissione europea disponga di informazioni adeguate per l'adozione delle misure più adatte in materia di politica energetica e per la realizzazione di un vero mercato unico dell'energia, in cui condizioni economiche più vantaggiose siano armonizzate per tutti i consumatori europei.

La Commissione europea ha evidenziato, infatti, che su certi aspetti dei prezzi e dei costi le informazioni comparabili e verificabili sono molto scarse, in particolare sui fattori che influiscono sui costi di trasmissione e di distribuzione, sui costi degli impianti di produzione e sui livelli

della tassazione e delle sovvenzioni, in particolare per quanto riguarda l'industria. La proposta in esame, pertanto, potrebbe apportare un sostanziale miglioramento della metodologia impiegata attualmente per la raccolta dei dati e consentire un'analisi più approfondita del mercato dell'energia.

Ad oggi, vi è una distinzione tra la raccolta dei dati riferiti ai clienti industriali, per la quale vige un obbligo ai sensi della direttiva 2008/92/CE, e la raccolta dei dati concernenti i clienti domestici, la cui rilevazione viene effettuata sulla base di un accordo volontario.

Conseguentemente, la Commissione europea, con la proposta in esame, ritiene che, per ottenere dati attendibili e aggiornati sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica sia per il settore domestico che per quello industriale, occorra sancire un obbligo giuridicamente vincolante per entrambi, contenuto in un unico atto giuridico. Ad avviso della Commissione europea, occorre inoltre che la raccolta dei dati sia armonizzata sulla base di un'unica metodologia.

Nell'ottica di garantire la trasparenza dei prezzi, la Commissione ritiene fondamentale, in particolare, la conoscenza delle imposte e degli oneri applicati in ciascuno Stato membro e, pertanto, propone una disaggregazione dei dati sui costi relativi alla rete, agli oneri, alle imposte, ai tributi e ai canoni. I costi dell'energia elettrica e del gas indicati in bolletta comprendono, infatti, diverse componenti. La prima componente è l'energia consumata, che include a sua volta la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (per esempio, acquisto di carburante e trasporto) e la componente relativa ai costi della vendita al dettaglio ai consumatori finali. Alla componente energia si aggiungono poi i costi di rete, che riflettono i costi delle infrastrutture di trasmissione e di distribuzione e, infine, le tasse e imposte del sistema tributario generale, come IVA e accise, oppure imposte specifiche a sostegno di politiche energetiche e climatiche.

In Italia l'autorità responsabile della raccolta, dell'elaborazione e trasmissione dei dati è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che redige annualmente una relazione sullo stato dei servizi. Dall'ultima relazione dell'Autorità emerge che le variazioni del prezzo dell'energia elettrica nel triennio 2012-2014 in Italia sono sostanzialmente allineate con quelle della Germania e lievemente superiori a quelle della Francia, ma sono superiori alla media dell'Area euro. Per quanto concerne, invece, la composizione del prezzo dell'energia elettrica, si evidenzia che questo risulta composto per il 13,5 per cento dalle imposte che gravano sul settore dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda, invece, la composizione del prezzo del gas, questo risulta composto per ben il 37 per cento dalle imposte che gravano sul settore del gas naturale (accisa, addizionale regionale e IVA). In particolare, dal confronto con i principali Stati membri è evidente un differenziale di costi significativo soprattutto per i consumi industriali, che costituisce un fattore decisivo in grado di minare la competitività del sistema Italia.

Evidenzia, infine, che rispetto alla componente energia dei prezzi al dettaglio si è registrata una riduzione dei prezzi all'ingrosso. Tale riduzione non si è, tuttavia, tradotta in una riduzione della componente energia dei prezzi al dettaglio a causa dell'ancora scarsa concorrenza presente in alcuni mercati.

Passando alla descrizione del contenuto della proposta, sottolinea preliminarmente che essa reca una modifica dello strumento di regolamentazione, da direttiva a regolamento, al fine di fornire un'applicazione rapida e armonizzata in tutta l'UE. In estrema sintesi, rispetto alla direttiva 2008/92/CE (abrogata dal testo in esame), relativa soltanto ai prezzi dei consumi finali dell'industria, la proposta di regolamento della Commissione introduce le seguenti modifiche di rilievo:

rende obbligatoria anche la rilevazione dei dati relativi ai prezzi per consumi domestici, forniti finora su base volontaria;

accresce il numero di componenti e sottocomponenti con cui vengono rilevati i prezzi;

aumenta la frequenza di comunicazione di alcuni dati da biennale ad annuale;

allunga i tempi di trasmissione dei dati ad Eurostat da 2 a 3 mesi.

Entrando nel merito delle disposizioni più rilevanti, evidenzia quanto segue.

L'articolo 1 definisce un quadro comune per la produzione e la diffusione delle statistiche sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica per i clienti civili e non civili nell'UE.

L'articolo 3 definisce le fonti che gli Stati utilizzano per elaborare i dati relativi ai prezzi e alle loro componenti (costi relativi alla rete, a imposte, tributi, canoni, oneri e volumi di consumo), nonché per redigere una relazione sulla qualità dei dati stessi. Si tratta in linea di massima di indagini statistiche condotte presso produttori o commercianti, clienti nel settore domestico e industriale e fonti amministrative, come le autorità nazionali regolatrici del mercato.

L'articolo 4 esonera dall'obbligo di trasmettere i dati relativi ai prezzi del gas applicati ai clienti domestici gli Stati membri in cui il consumo di gas naturale è al di sotto della soglia dell'1 per cento del consumo totale nazionale di energia. Peraltro, l'esonero non varrà sicuramente per l'Italia, poiché i consumi di gas del settore domestico superano tale soglia.

L'articolo 6 prevede che gli Stati membri elaborino tutti i dati specificati e trasmettano statistiche a Eurostat entro tre mesi dall'inizio dell'anno successivo all'adozione della proposta di regolamento in esame. La frequenza di trasmissione è annuale per i dati concernenti le componenti del prezzo energia e approvvigionamento, rete, imposte e volumi di consumo; mentre è semestrale per i dati relativi ai prezzi al netto e al lordo della tassazione.

All'articolo 7 è previsto che gli Stati garantiscano la qualità dei dati e informino Eurostat in merito a modifiche si-

gnificative nella metodologia impiegata. Inoltre, ogni tre anni gli Stati membri devono presentare ad Eurostat una relazione sulla qualità dei dati, che illustri i criteri di calcolo, la metodologia impiegata e le fonti utilizzate. Nel caso in cui vengano ravvisate anomalie o incoerenze, Eurostat può richiedere alle autorità nazionali un'adeguata disaggregazione dei dati e informazioni sui metodi di calcolo e chiedere che i dati siano corretti e ripresentati.

L'articolo 8 prevede che Eurostat diffonda le statistiche entro cinque mesi dalla fine di ciascun periodo di riferimento, mentre l'articolo 9 riguarda la possibilità che vengano concesse deroghe nel caso in cui l'applicazione della proposta richieda adeguamenti significativi al sistema statistico di uno Stato membro, in grado di causare un notevole onere aggiuntivo a carico dei rispondenti. In tal caso, lo Stato membro interessato dovrà presentare alla Commissione una richiesta motivata entro e non oltre nove mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Le deroghe possono restare in vigore per un massimo di tre anni. Infine, la proposta è accompagnata da due allegati che definiscono la metodologia per la rilevazione e la compilazione dei dati statistici.

Osserva che la possibilità di comparazione dei prezzi in ambito energetico è di assoluta importanza nella costruzione di un mercato europeo unico dell'energia. Segnala inoltre che la relazione trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico sulla proposta di regolamento in esame (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012) segnala che « non sono previsti oneri finanziari a carico dell'erario, né oneri amministrativi aggiuntivi per l'amministrazione dello Stato rispetto a quanto già svolto a legislazione vigente. Si evidenzia però che l'onere amministrativo nonché finanziario a carico dell'autorità responsabile della raccolta, dell'elaborazione e trasmissione dei dati (AEEGSI) potrebbe non rimanere invariato, come viene indicato nella proposta di regolamento, in considerazione del maggior livello di dettaglio richiesto dalla rilevazione, ad esempio: introduzione di un

numero più alto di componenti e sotto-componenti del prezzo che riguarda tutti i tipi di consumatori, domestici e industriali, frequenza annuale e non triennale della trasmissione dei dati di prezzo disaggregati in 9 voci, ecc.. In riferimento a quanto sopra, non si può escludere che l'Italia possa dover chiedere una deroga (a norma dell'articolo 9), per consentire agli uffici pubblici preposti alla rilevazione e alle imprese di vendita che devono fornire i dati di adeguarsi alla raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati così come richiesto». Ritiene che il tema della possibile proroga debba essere approfondito dalla Commissione nel prosieguo dell'esame in modo da fornire indicazioni al riguardo.

Alberto BOMBASSEI (SCpI), chiede al relatore se sia possibile disporre di elementi informativi in merito alle tariffe praticate nei settori del gas e dell'energia negli altri Paesi, evidenziando i rischi derivanti dall'introduzione di una tariffa unica.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, precisa che la proposta di regolamento in esame non affronta la materia della tariffa unica europea, ma delle rilevazioni dei consumi che non sono omogenee, in quanto le metodologie utilizzate e le componenti poste all'interno del costo lordo

variano nei diversi Paesi europei. Per questa ragione, la proposta di regolamento in esame intende prevedere metodologie omogenee di rilevazione dei prezzi all'interno dei singoli Paesi. Si tratta di un passo necessario per confrontare in maniera chiara e ineccepibile i prezzi dell'energia al consumatore finale domestico e industriale nei diversi Paesi che potrà consentire, all'interno del mercato unico, una loro convergenza.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) sottolinea come occorra tenere ben distinti i concetti di costo e di prezzo dell'energia per le imprese. Ribadisce la sua preoccupazione per l'eventuale introduzione di un sistema che preveda una tariffa unica ed insiste per l'opportunità di conoscere la situazione degli altri Paesi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	109
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	103
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578	108
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, illustrando la sua proposta di parere (*vedi allegato 1*), fa presente di aver inserito una condizione che, accogliendo anche le osservazioni emerse dal dibattito, chiede di sopprimere le disposizioni in materia di

negoziiazione assistita in materia di lavoro o, in subordine, di prevedere la limitazione della possibilità di ricorso a tale forma di definizione delle controversie ai soli casi stabiliti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando, in ogni caso, che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non debba riguardare diritti indisponibili.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla III Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, illustra alla Commissione la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Atto n. 266.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Ricorda che, sulla base di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 18 febbraio, l'esame del provvedimento potrebbe concludersi nella prima settimana di marzo.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, rileva preliminarmente che, con lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del quale oggi la Commissione avvia l'esame, si pongono le basi sul piano amministrativo per l'avvio delle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, che rappresenta l'elemento cardine della nuova rete dei servizi per le politiche del lavoro disciplinata dal medesimo decreto. Le attività volte alla costituzione dell'Agenzia, come è noto, sono già state avviate: lo scorso 8 gennaio il Consiglio dei ministri ha nominato presidente dell'ANPAL il professor Maurizio Ferruccio Del Conte, sulla cui candidatura la Commissione lavoro aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 2015.

Per quanto attiene più specificamente il provvedimento in esame, ricorda prelimi-

narmente che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede che l'istituzione dell'Agenzia, alla quale si applicano, salvo quanto specificamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni di carattere generale relative alle agenzie, recate dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, abbia luogo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e debba realizzarsi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL. Ricorda che, in base alla normativa vigente, l'ANPAL è dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio ed è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Più in generale ricorda che il decreto legislativo n. 150 del 2015 attribuisce all'ANPAL funzioni di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché gli specifici compiti ad essa attribuiti dall'articolo 9 del medesimo decreto, che vengono ulteriormente specificati nel provvedimento in esame, anche al fine di chiarire le funzioni che permangono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul piano organizzativo, l'articolo 6 del decreto n. 150 del 2015 prevede che gli organi dell'ANPAL siano il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, precisando che tali organi restano in carica tre anni e possono essere rinnovati soltanto una volta. In particolare, ricorda che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i quali sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il consiglio di vigilanza è, invece, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro,

designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto attiene più specificamente all'organizzazione amministrativa dell'Agenzia, segnala che l'articolo 4 fissa in massimo 395 unità, ripartite tra le diverse qualifiche, la dotazione organica massima dell'Agenzia la cui definizione è rinviata al provvedimento del quale oggi la Commissione avvia l'esame. Nell'ambito della dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL il decreto n. 150 del 2015 prevede la soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il conseguente trasferimento all'Agenzia dei relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale. Parimenti, si prevede il trasferimento all'ANPAL di ulteriori due uffici dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonché dalla direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – ufficio procedimenti disciplinari del medesimo Ministero. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, si prevede che con il decreto ora in esame siano trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi inclusa le componenti accessorie della retribuzione. Quanto ai dipendenti

trasferiti si prevede che ad essi sia riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, precisandosi che i dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale siano inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. A norma del comma 10 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2014, i decreti che prevedono il trasferimento del personale sono determinano le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.

Passando, ora, ad analizzare lo schema di decreto in esame, osserva che esso è adottato in attuazione del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi del quale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Quanto ai profili procedurali, la norma prevede che gli schemi di decreto, corredati da relazione tecnica, siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e delle Commissioni competenti per quanto attiene ai profili finanziari.

Passando al contenuto del provvedimento, osserva che esso si compone di dieci articoli ed individua, come enunciato all'articolo 1, le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) da trasferire al-

l'ANPAL. Rileva che l'articolo 2 determina la dotazione organica dell'ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, sette unità di livello dirigenziale non generale, centonove unità di personale non dirigenziale, trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e cento unità del ruolo del personale tecnico e di ricerca, trasferite dall'ISFOL. Segnala che si tratta di una cifra sensibilmente inferiore a quella massima, pari a 395 unità, indicata dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il personale proveniente dall'ISFOL costituisce un ruolo ad esaurimento, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di provenienza, in linea con quanto previsto dal decreto istitutivo. La Tabella A allegata allo schema di decreto individua la dotazione organica dell'Agenzia, specificando l'inquadramento del relativo personale. L'articolo 3 dispone, al comma 1, il trasferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di una posizione di livello dirigenziale generale e, al comma 2, quello delle centonove unità di personale di qualifica non dirigenziale proveniente dal medesimo Ministero. Il medesimo comma 2 elenca, quindi, i criteri in base ai quali è individuato il personale da trasferire, prevedendo in via prioritaria che il trasferimento avvenga su base volontaria, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di prevalenza: maggiore esperienza professionale maturata nello svolgimento delle funzioni e delle attività dell'agenzia; maggiore permanenza nella struttura di appartenenza; maggiore anzianità anagrafica. Il comma 3 prevede che il direttore generale dell'ANPAL, entro dieci giorni dalla propria nomina, avvii le procedure per l'attribuzione, nell'ambito del personale di livello dirigenziale non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle titolarità dei sette uffici di divisione di cui al successivo articolo 10, commi 1 e 2, con conseguente trasferimento dei nominati nel ruolo dell'ANPAL. Il comma 4 prevede procedure suppletive di trasferimento, per l'ipotesi in cui, all'esito delle procedure su base volontaria, il personale individuato

sia inferiore ai contingenti necessari per la copertura della pianta organica. Il comma 5 demanda ad un decreto ministeriale il perfezionamento formale del trasferimento del personale all'ANPAL a conclusione delle procedure di cui ai commi da 2 a 4, la definizione della relativa data di decorrenza e di quella della conseguente soppressione della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero. Il medesimo comma prevede che permanga in ogni caso assegnato al Ministero un contingente di personale ispettivo in servizio presso la medesima direzione generale, non trasferito all'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché il personale amministrativo degli uffici territoriali distaccato presso tale direzione generale. Il personale che si trovi in posizione di comando da altre amministrazioni viene automaticamente ricollocato in posizione di comando presso l'ANPAL, fino alla scadenza dell'originario periodo di comando e salvo diverso avviso dell'amministrazione di appartenenza. Il comma 8, infine, dispone che il personale trasferito mantiene il diritto alla fruizione degli istituti normativi e contrattuali riconosciuti o maturati alla data del trasferimento all'ANPAL.

Osserva che l'articolo 4 disciplina, al comma 2, le modalità del trasferimento immediato all'ANPAL del personale non dirigenziale dell'ISFOL, nel numero massimo di 35 unità, selezionate prioritariamente tra il personale non dirigenziale di ruolo che presenti domanda di trasferimento, sulla base dei criteri di maggiore aderenza alle funzioni e alle attività svolte in precedenza e a quelle ad esse strumentali, oltre che, di quello della maggiore anzianità nello svolgimento di tali attività. Il successivo comma 3, invece, prevede la pubblicazione da parte dell'ISFOL di un interpello riservato al proprio personale, finalizzato alla copertura delle posizioni vacanti, entro il limite delle 100 unità complessive, nel ruolo del personale tecnico e di ricerca. I criteri di selezione sono i medesimi previsti per i dipendenti trasferiti ai sensi del comma 2. Il comma 4 prevede una terza procedura, da applicare

qualora le procedure di cui ai commi 2 e 3 non abbiano determinato la copertura dei cento posti, in modo da non garantire la funzionalità dell'ANPAL. In questo caso il personale è trasferito con decreto del direttore generale dell'ISFOL, d'intesa con il direttore generale dell'ANPAL sulla base dei criteri di priorità individuati dal medesimo comma 4 e dal successivo comma 5. Il comma 6, allo scopo di salvaguardare la continuità dell'attività di ricerca condotta dall'ISFOL, prevede l'esclusione dai trasferimenti dei dipendenti che hanno ricoperto, nell'anno 2015, incarichi di coordinamento di strutture di ricerca, gruppi di ricerca o progetti di ricerca presso l'Istituto. Segnala, infine, che il comma 7 dispone il transito di tali soggetti in apposito ruolo, con applicazione del contratto collettivo ed integrativo relativo al comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, sfruttando la possibilità prevista dall'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi del quale i dipendenti provenienti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento, con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza. Il comma 8, per lo svolgimento di attività a valere sui programmi operativi cofinanziati da fondi europei, prevede il bando da parte dell'ANPAL di appositi interPELLI indirizzati al personale a tempo determinato dell'ISFOL, ai fini dell'eventuale cessione dei relativi contratti di lavoro.

Passa, quindi, all'articolo 5, che riguarda l'inquadramento previdenziale del personale trasferito all'ANPAL, che può esercitare, entro quarantacinque giorni dalla data di decorrenza del trasferimento, il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, in linea con quanto già previsto dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il successivo articolo 6 rinvia a successivi decreti ministeriali la disciplina del trasferimento delle risorse finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'ANPAL, con riferimento al personale trasferito. Le risorse

sono individuate anche con riguardo alla relativa quota di spese di funzionamento. I commi 2 e 3 regolano le procedure per le variazioni di bilancio.

Segnala che, ai sensi del comma 4, concorrono alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del personale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soppressa ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.150 del 2015, avvenute nell'anno 2015, e conseguentemente alle quali l'ANPAL non può procedere a nuove assunzioni.

Osserva che l'articolo 7 rinvia ad un successivo decreto ministeriale la disciplina delle modalità di trasferimento all'ANPAL dei beni strumentali degli uffici soppressi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 8, ai commi da 1 a 3, individua le funzioni di competenza dell'ANPAL e quelle che restano di competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in linea con quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Segnala che risulta attribuita all'Agenzia, pur non essendo espressamente individuata tra le funzioni dell'ANPAL dal decreto legislativo n. 150 del 2015, l'attività per l'attuazione della cosiddetta Garanzia giovani, finora di competenza della direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In relazione alle attribuzioni dell'Agenzia, il comma 4 prevede che con successivo decreto ministeriale si individuino i capitoli di bilancio da trasferire all'ANPAL.

Rileva che l'articolo 9, che riguarda l'operatività dell'ANPAL, prevede, al comma 1, una fase transitoria nella quale, per rendere immediatamente operativa l'Agenzia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL possano svolgere attività strumentali al funzionamento della medesima Agenzia, anche attraverso il personale trasferito all'ANPAL, mediante accordi o protocolli di intesa. Per altro verso, l'Agenzia può avvalersi delle infra-

strutture tecnologiche ed applicative in uso presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ISFOL, con oneri a proprio carico. Il comma 2 prevede che l'ANPAL subentri dal momento della costituzione dei suoi organi nella gestione dei compiti e dei relativi rapporti attivi e passivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL, secondo le modalità individuate con apposita conferenza di servizi, mentre, il successivo comma 3 prevede l'eventuale definizione di modalità di avvalimento – da parte dell'ANPAL – del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.

L'articolo 10, infine, disciplina la fase transitoria in materia di organizzazione dell'ANPAL. In particolare, si dispone la temporanea organizzazione dell'Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l'applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo n. 150 del 2015, lo statuto dell'ANPAL è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Sul punto, ritiene che l'esame del provvedimento potrebbe essere una utile occasione per chiedere al Governo di fornire qualche aggiornamento sullo stato di avanzamento del processo di elaborazione dello statuto. Si tratta, infatti, di un passaggio fondamentale in vista dell'avvio dell'ANPAL.

Il comma 3 prevede che, nelle more dell'avvio dell'operatività dell'ANPAL, gli oneri per le attività svolte a decorrere dalla data di istituzione dell'Agenzia siano anticipati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a valere sulle risorse destinate all'Agenzia stessa.

Claudio COMINARDI (M5S) propone di svolgere un ciclo di audizioni allo scopo di approfondire le modalità di avvio della nuova struttura. A suo avviso, potrebbe essere utile verificare l'avviso degli enti

coinvolti, a partire dall'ISFOL, nonché del nuovo presidente dell'ANPAL.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pur dichiarandosi disponibile a valutare la proposta del deputato Cominardi, osserva che lo schema di decreto in esame non ha ad oggetto l'impianto della normativa che regola l'istituzione e il funzionamento dell'ANPAL, ma esclusivamente il trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie alla nuova struttura. Le audizioni, pertanto, dovrebbero riguardare esclusivamente questi specifici temi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 24 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.

C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnechi, C. 728 Gnechi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnechi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Pratavia, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (nuovo testo C. 2953 Governo e abb.).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera 2953, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, e l'abbinata proposta di legge Atto Camera n. 2921;

apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende razionalizzare le norme che disciplinano il processo civile allo scopo di renderlo più spedito e più comprensibile da tutte le parti interessate, riducendo, laddove possibile, la frammentazione delle norme e delle competenze;

considerato che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile e la riduzione della durata dei procedimenti rappresentano obiettivi più volte indicati anche dalle Istituzioni europee ed internazionali nel quadro delle misure volte ad assicurare la competitività del nostro sistema economico, con positive ricadute anche in termini occupazionali;

osservato che, nell'ambito della delega, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, relativa al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, il criterio direttivo di cui al numero 3-*bis* della lettera a) delega il Governo a prevedere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 no-

vembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la negoziazione stessa debba essere curata da avvocati;

rilevato che, a legislazione vigente, l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, precisa che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;

rilevato che questa Commissione, nel parere espresso il 29 ottobre 2014 sul disegno di legge Atto Camera n. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, formulò un'osservazione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di individuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversie vertenti su materia di lavoro che salvaguardino l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nella risoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili;

ritenuto che nell'individuazione di forme di definizione stragiudiziale delle controversie si debba tenere adeguatamente conto delle peculiarità della materia lavoristica, nella quale alle parti sociali è affidato un insostituibile ruolo di mediazione nelle controversie tra lavoratori e datori di lavoro;

rilevato che l'articolo 1-*bis*, comma 1, abroga la disciplina sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, recata dall'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

osservato che l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, già aveva disposto che ai licenziamenti disciplinati dal medesimo decreto non si applicassero le disposizioni processuali di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerato che, nel corso dell'esame dello schema di tale ultimo decreto legislativo presso questa Commissione, si richiamò l'esigenza di valutare l'opportunità di un intervento organico sulla disciplina dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, al fine di escludere la previsione di due riti alternativi in base alla data di assunzione dei lavoratori licenziati;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla vali-

dità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza, e il successivo comma 3 prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilino sull'osservanza di tale previsione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), sia soppresso il numero 3-*bis*) o, quanto meno, sia previsto che il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nelle cause che vertano in materia di lavoro sia ammesso entro limiti previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando, in ogni caso, che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non debba riguardare diritti indisponibili.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. (C. 3301 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3301, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra;

osservato che l'Accordo è volto a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea e la Mongolia, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione non solo in campo politico, ma anche nei settori del commercio, degli investimenti, della giustizia, della libertà e sicurezza, dell'occupazione e degli affari sociali;

rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo, che sottolinea l'importanza della creazione di posti di lavoro dignitosi, le Parti si impegnano a contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e a intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali;

considerato che, con l'articolo 50 dell'Accordo, le Parti definiscono espressamente l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave

dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, richiamandosi espressamente a quanto previsto dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 5 luglio 2006;

osservato che le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione;

rilevato, altresì, che, in tale contesto, le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite sia dalle convenzioni dell'OIL alle quali hanno aderito sia dalla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL, e conven-gono di cooperare per promuovere la ratifica delle norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute ancora da ratificare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	118
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	112

INTERROGAZIONI:

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno	115
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	119

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	121

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che alle ore 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2015. Al riguardo, fa presente che non sono stati presentati emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a formulare una proposta di relazione.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione della relatrice.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere sul disegno di legge C. 2953, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, nel testo risultante dagli emendamenti approvati. Per quanto riguarda le disposizioni volte ad incidere su materie di competenza della Commissione Affari sociali, segnalo l'articolo 1, che reca principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo viene delegato ad adottare decreti legislativi concernenti l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona.

Tra questi principi si prevedono, in particolare, l'istituzione, presso i tribunali ordinari e le Corti d'appello, di sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1) e la soppressione del tribunale per i minorenni e dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 1-*bis*)).

Il principio ispiratore della delega in esame consiste soprattutto nell'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, riparto basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Al riguardo, ritiene che sia da valutare se, attraverso la soppressione del tribunale e delle procure per i minorenni, che verrebbero sostituiti da sezioni specializzate, si rischia in qualche misura di inficiare l'esperienza e la competenza specia-

listica cumulate presso organismi che si sono occupati in via esclusiva di materie di particolare delicatezza. Sotto questo profilo, appare rilevante, a suo avviso, l'inserimento del principio per cui alle predette sezioni specializzate deve essere assicurato l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*quinquies*).

Fa presente che alla competenza delle sezioni specializzate, circondariali o distrettuali, è attribuita in via esclusiva la competenza in primo grado con riferimento ai procedimenti attualmente devoluti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando ci sono figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2.1) e a tutti i procedimenti previsti dalla legge n. 184 del 1983 e dagli articoli 330 (decadenza potestà genitoriale, 332 (reintegrazione nella potestà) e 333 (provvedimenti in casi di condotta pregiudizievole ai figli) del codice civile (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2.1-*bis*), oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente devoluto al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*bis*).

Segnala che altre disposizioni recano principi di carattere processuale, concernenti: la disciplina del rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate, che deve ispirarsi a criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare (in particolare, è prevista la possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre consulenza tec-

nica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque momento, se necessaria, sentite le parti); la disciplina per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, nell'ambito della quale viene richiamata espressamente l'esigenza di garantire l'interesse del minore, che deve essere audito ogniqualvolta vi sia un dubbio; la disciplina per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*septies*), nei vari punti in cui si articola.

In particolare, si prevede che debba essere assicurata l'adeguata considerazione dell'interesse del minore effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove lo si ritenga opportuno, salvo che il giudice valuti che il minore non sia capace di discernimento, e di assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore (articolo 1, comma 1, lettera *b*), n. 2-*septies*.4).

Si riserva, in conclusione, di formulare una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni svolte e di quelle ulteriori che dovessero eventualmente emergere dal dibattito, sottolineando che il provvedimento in esame merita un'attenta riflessione da parte della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD) segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare una questione importante e delicata per la quale sarebbe auspicabile disporre di un tempo congruo. Ricorda che per superare la frammentazione delle competenze si era ipotizzata l'istituzione di tribunali per la famiglia in cui far confluire competenze sia dei tribunali per i minori che di quelli ordinari.

Rileva che la II Commissione ha compiuto una scelta differente con l'istituzione di sezioni specializzate. Al di là dei termini utilizzati, sottolinea che è essenziale non

liquidare le funzioni dei tribunali minorili e che qualunque ipotesi di riforma deve tenere conto di alcuni principi: predisposizione di piante organiche con l'indicazione preventiva dei magistrati che devono comporre questa sezione; autonomia funzionale e di gestione rispetto alla procura ordinaria dell'ufficio del pubblico ministero minorile, vista le differenze tra il processo penale per gli adulti e quello per i minorenni; raccordo tra l'ufficio del pubblico ministero minorile e la sezione specializzata per l'efficacia dell'intervento in favore dei minorenni; nomina dei dirigenti dell'ufficio della sezione specializzata e del pubblico ministero minorile da parte del Consiglio superiore della magistratura; rispetto del diritto delle persone minorenni ad un accesso presso luoghi diversi da quelli dove si svolge la giustizia per gli adulti.

Paola BINETTI (AP) ricorda che una riforma dei tribunali per i minorenni è attesa da tempo anche se le correzioni proposte non appaiono scevre da aspetti problematici. Rileva, in particolare, che si corre il rischio di perdere alcune competenze specifiche, auspicando in ogni caso che vi sia una maggiore attenzione all'ascolto dei minori.

A prescindere dalla scelta di sopprimere i tribunali per i minori, segnala l'esigenza che nel parere che la Commissione dovrà esprimere sia inserito un riferimento alla peculiarità dei temi trattati e alla necessità di predisporre una tutela efficace delle persone minori. Segnala, al riguardo, di avere presentato numerosi atti di sindacato ispettivo che difficilmente hanno avuto risposta, considerato anche che il Ministero della giustizia risulta il dicastero più inadempiente in tal senso.

Settimo NIZZI (FI-PdL) si associa alle considerazioni svolte dal relatore sull'opportunità di un approfondimento dei temi sollevati da parte della XII Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Matteo MANTERO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto non è stata fornita una risposta al quesito relativo all'indicazione della molecola in luogo del farmaco pubblicizzato nelle ricette mediche. In relazione alle sponsorizzazioni dei convegni, ribadisce che il problema è costituito dall'incentivo dato ai pediatri per favorire la somministrazione di prodotti alternativi al latte materno, anche in casi in cui ciò non sarebbe necessario, diminuendo in tal modo le difese immunitarie dei neonati. Segnala inoltre che sono in atto campagne pubblicitarie che, pur se riferite a prodotti da somministrare dopo i sei mesi di vita, sono consegnate in maniera fuorviante, suggerendo implicitamente un utilizzo anche al di sotto di tale età.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.55.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che risultano accantonati l'emendamento Fiorio 10.5 e l'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03. Da, quindi, la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo su tali proposte emendative.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 10.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Invita al ritiro, dell'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03, avvertendo che, altrimenti, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Massimo FIORIO (PD) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 10.5.

La Commissione, con distinta votazione approva l'articolo aggiuntivo Fiorio 10.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l'articolo aggiuntivo Nicchi 10.03.

La Commissione procede all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fiorio 11.7. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Marco Di Maio 11.1, Ferrari 11.9 e Marazziti 11.10, nonché sull'articolo aggiuntivo Nicchi 11.01, a condizione che siano riformulati

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). In relazione all'emendamento Marazziti 11.10 precisa che, qualora fosse accettata la riformulazione, esso assumerebbe il numero 11.02, in quanto articolo aggiuntivo, e che identica riformulazione viene proposta con riferimento all'articolo aggiuntivo Dallai 14.01, vertente su materia analoga, che assumerebbe il numero 11.03. Invita, quindi, al ritiro i presentatori delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 11, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Ferrari 11.8: si intende che vi abbia rinunciato.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Marco Di Maio 11.1 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento 11.1 Marco Di Maio (*Nuova formulazione*), fatto proprio dalla deputata D'Incecco (*vedi allegato 3*).

Edoardo PATRIARCA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla proposta di riformulazione dell'emendamento Ferrari 1.9.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, specifica che per documento equivalente si devono considerare scontrini fiscali e fatture a valorizzazione zero.

Edoardo PATRIARCA (PD) sottoscrive l'emendamento Ferrari 11.9 e ne accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 11.9 Ferrari (*Nuova formulazione*), fatto proprio dal deputato Patriarca (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Incecco 11.6 risulta precluso dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Ferrari 11.9 e che, pertanto, non sarà posto in votazione.

Paolo BENI (PD) segnala che l'emendamento a sua prima firma 11.4 ha lo scopo di migliorare la leggibilità del testo.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, propone l'accantonamento dell'emendamento Beni 11.4.

La Commissione concorda.

Matteo MANTERO (M5S), preannunciando in linea di massima un voto favorevole sull'emendamento Fiorio 11.7, chiede chiarimenti in ordine al fatto che i prodotti alimentari interessati da tale proposta emendativa sono solo quelli trasformati.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, precisa che l'esenzione dal pagamento dell'IVA è connessa all'attività di trasformazione.

La Commissione approva l'emendamento Fiorio 11.7 (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 11.10, che assume il numero 11.02, in quanto riformulato come articolo aggiuntivo.

Massimo FIORIO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dallai 14.01, accettandone la riformulazione – che assume così il numero 11.03 – identica a quella proposta con riferimento all'emendamento Marazziti 11.10.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Marazziti 11.02 (ex 11.10) (*Nuova formulazione*) e Dallai 11.03 (ex 14.01) (*Nuova formulazione*), quest'ultimo fatto proprio dal deputato Fiorio (*vedi allegato 3*).

Marisa NICCHI (SI-SEL), accetta la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 11.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Nicchi 11.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendo stato richiesto dalla relatrice l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 12 e 13, sul quale la Commissione concorda, invita la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Maria Chiara GADDA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Moretto 14.1 e 14.4 e invita al ritiro delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 14, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Edoardo PATRIARCA (PD) sottoscrive gli emendamenti Moretto 14.1 e 14.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Moretto 14.1 e 14.4. (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Moretto 14.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 14.5.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore l'emendamento Moretto 14.3: si intende vi abbia rinunciato.

Matteo MANTERO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 14.6.

Edoardo PATRIARCA (PD) ricorda che meccanismi di premialità, per le aziende che riducono gli spechi, nei bandi per i servizi di ristorazione collettiva, sono già previsti nel provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 14.6.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Ferrari 14.02: si intende che vi abbia rinunciato. Essendo terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo);
rilevato che l'allegato A dispone il recepimento della direttiva (UE) 2015/565, che modifica la direttiva 2006/86/CE, con cui la Commissione ha disciplinato alcune prescrizioni tecniche in materia di tessuti e cellule umani, attinenti, tra l'altro, alla

codifica, alla lavorazione, alla conservazione, allo stoccaggio ed alla distribuzione;
preso atto che tale direttiva prevede l'adozione di un codice che identificherà in modo univoco i tessuti e le cellule che circoleranno nell'ambito dell'Unione europea fornendo informazioni sulla donazione, il prodotto e la banca di raccolta,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La protezione e la promozione dell'allattamento al seno costituiscono una priorità per il Ministero della salute, che è da sempre impegnato in iniziative volte a sostenerle, in accordo con le raccomandazioni e gli indirizzi di Agenzie internazionali come Unicef e Oms.

In questo contesto, il documento essenziale per le politiche istituzionali, è rappresentato dalle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», oggetto di un Accordo in Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre 2007.

Attualmente è attivo il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno (TAS), al quale sono attribuite funzioni volte a promuovere e facilitare l'applicazione delle raccomandazioni riportate nelle citate Linee di indirizzo nazionale, nonché ad elaborare proposte tecnico-scientifiche.

Attraverso il TAS sono state realizzate attività di sensibilizzazione e promozione dell'allattamento al seno, tra cui:

« Survey » nazionale 2014: poiché l'attività del TAS è finalizzata anche a facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, è stata realizzata una « survey » per consentire una mappatura delle risorse disponibili, a livello ospedaliero e territoriale, sul sostegno all'allattamento al seno.

La « survey » ha fornito una serie di dati riguardanti l'allattamento al seno, in particolare su:

formazione universitaria e « in service » specifica sull'allattamento al seno;

dati epidemiologici;

interventi di promozione portati avanti a livello regionale e nelle aziende sanitarie italiane relativamente alla promozione dell'allattamento al seno.

Inoltre, è attualmente allo studio la realizzazione di un progetto pilota per il monitoraggio dei tassi di esclusività e durata dell'allattamento al seno dopo la dimissione dall'ospedale.

Documenti realizzati e pubblicati sul sito del Ministero della salute al fine di promuovere comportamenti corretti a favore dell'allattamento al seno:

allattamento al seno oltre il primo anno di vita e benefici per lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale del bambino;

eparine a basso peso molecolare ed allattamento materno;

l'uso dei mezzi di contrasto nella donna che allatta – Raccomandazioni in collaborazione con la Società Italiana di Radiologia Medica, la Società Italiana di Pediatria, la Società Italiana di Neonatologia;

allattamento al seno durante la gravidanza – Raccomandazioni in collaborazione con la Società Italiana di Medicina Perinatale;

la contraccezione per la donna che allatta;

farmaci e allattamento.

Campagna di promozione dell'allattamento al seno:

il Ministero della salute promuove, dal 2010, in varie regioni, l'allattamento al seno attraverso una Campagna di comunicazione, che scaturisce dalla volontà di sensibilizzare la popolazione sul valore dell'allattamento al seno, inteso come pratica di primaria importanza per la salute e, allo stesso tempo, come attuale e compatibile con gli impegni della donna moderna.

Sono stati individuati i seguenti destinatari:

le donne e le mamme (target primario);

tutti gli operatori sanitari (target secondario) che interagiscono con le donne in occasione del parto e possono essere promotori attivi dell'allattamento al seno sul territorio.

Nel 2015 la Campagna si è svolta a Roma e Milano.

Come nelle precedenti edizioni, è stata ideata una manifestazione di piazza fortemente radicata nel territorio, capace di comunicare l'argomento dell'allattamento a livello esperienziale con «emozione, coinvolgimento, partecipazione, incontro, piacevolezza, sorpresa, gratificazione, atmosfera, ricordo».

Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato:

Altra importante iniziativa è stata la definizione delle Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato, nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno, ratificate da un Accordo Stato Regioni del 5 dicembre 2013.

A livello nazionale, è stata recepita con il d.m. n. 82 del 2009 la normativa europea sulle formule per lattanti e quelle di proseguimento, comprendenti anche i divieti per la loro pubblicità, si precisa, inoltre, che le sanzioni per le violazioni a tali prescrizioni sono state definite con il decreto legislativo n. 84 del 2011.

Il Ministero della salute ha attuato la normativa europea citata definendo le modalità di controllo dei convegni sull'alimentazione per la prima infanzia, imponendo un divieto alle sponsorizzazioni da parte delle aziende interessate nella produzione di tali alimenti, prevedendo una deroga a tale divieto solo per eventi organizzati da ASL, Aziende ospedaliere o società scientifiche che si sono distinte nelle attività di promozione dell'allattamento al seno.

Inoltre, è in corso una procedura di modifica a tale norma, che restringerà ulteriormente le possibilità di sponsorizzazione solo ad eventi che rientrano nella formazione continua in medicina, e che abbiano, quindi, una valenza riconosciuta di aggiornamento professionale.

Il Ministero della salute continuerà la valutazione di questi eventi, per verificarne, in particolare, la loro conformità agli obiettivi di tutela e promozione dell'allattamento al seno, un corretto avvio dell'alimentazione complementare e una adeguata alimentazione del bambino a partire dalla prima infanzia.

A questo proposito, è stata emanata una circolare in data 21 gennaio 2016 rivolta a tutti i soggetti interessati, nella quale vengono ulteriormente specificati i congressi che possono essere sponsorizzati nonché le procedure da seguire, pubblicate sul sito. Sul sito è stato istituito un nuovo Servizio autorizzazione congressi sull'alimentazione della prima infanzia.

ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente: « ART. 1-bis. – (Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento usati sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del trasporto, deposito e utilizzo degli stessi, a condizione che i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei predetti soggetti.

2. I beni che non siano destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero

degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub-allegato 1 dell'allegato 1 del decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 72, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, sostituire le parole: « mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche » con le parole: « mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche. ».

10. 5. Fiorio, Cenni.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: almeno tre giorni prima della consegna con le seguenti: entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: secondo modalità telematiche aggiungere la seguente: riepilogative;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della

legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni.

11. 1. (Nuova formulazione) Marco Di Maio, D'Incecco.

Al comma 4, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi del cedente e del cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti».

11. 9. (Nuova formulazione) Ferrari, Patriarca.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. La cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1 è qualificata come operazione permutativa esente Iva.

11. 7. Fiorio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

***11. 02.** (ex 11. 10) (Nuova formulazione) Marazziti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. Il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti.

***11. 03.** (ex 14. 01) (Nuova formulazione) Dallai, Fiorio.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis. (Riduzione della tariffa sui rifiuti). – 1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

11. 01. (Nuova formulazione) Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.

ART. 14.

Al comma 1, capoverso lettera e-bis), sopprimere le parole: delle rimanenze ovvero.

14. 1. Moretto, Patriarca.

Sopprimere il comma 2.

14. 4. Moretto, Patriarca.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i>)	123
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	124
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	126
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	124
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative del relatore)</i>	128
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Penelope – « Donne nella pesca », sulle problematiche delle piccole imprese del settore ittico, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro delle donne	125
AVVERTENZA	125

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che la Commissione potrà esprimersi entro mercoledì 2 marzo.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, alla luce di questa informazione, rinnova la richiesta ai gruppi di fargli pervenire osservazioni per una valutazione del loro inserimento nel parere entro e non oltre la giornata di martedì 1° marzo.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.

C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, su proposta del relatore, onorevole Prina, il termine per la presentazione di emendamenti era stato fissato alle ore 10 di oggi.

Al riguardo, avverte che sono stati presentati sette emendamenti (*vedi allegato 1*).

Francesco PRINA (PD), *relatore*, propone di procedere alla valutazione degli emendamenti a partire dalla prossima seduta.

Mino TARICCO (PD), manifesta ampia disponibilità per eventuali riformulazioni delle proposte emendative da lui presentate, nella considerazione si tratti di argomenti importanti, come quello recato dall'articolo aggiuntivo 4.01 a sua prima firma.

Chiara GAGNARLI (M5S) ritiene che si tratti di argomento da trattare nella legge europea più che nella legge di delegazione europea.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 14.20.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il relatore ha inviato alla Commissione alcuni emendamenti (*vedi allegato 2*).

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto degli emendamenti, ritiene si potrebbe fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore già al prossimo lunedì 29 febbraio.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore alle ore 12 del prossimo lunedì 29 febbraio e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Penelope – « Donne nella pesca », sulle problematiche delle piccole imprese del settore ittico, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro delle donne.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 3

Alla fine del comma 1, dopo le parole: specie esotiche invasive inserire le seguenti: Il Governo è altresì delegato ad adottare un provvedimento, per il contenimento di specie alloctone invasive, che permetta, previa valutazione da parte di ISPRA, l'autorizzazione alla introduzione di antagonisti naturali di queste specie provenienti dai paesi di origine delle stesse.

3. 1. Taricco.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: informazioni sugli alimenti ai consumatori, inserire le seguenti: con riferimento anche alla provenienza degli stessi,.

4. 1. Taricco.

Al comma 1, abrogare le parole da: , anche fino alla fine del periodo.

4. 2. Russo.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: l'indicazione obbligatoria in etichetta, aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,.

4. 3. Russo.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi per consentire alle imprese di adeguarsi all'obbligo di cui alla lettera a), nonché prevedere che gli alimenti già etichettati alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte;

***4. 4. Vignali.**

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi per consentire alle imprese di adeguarsi all'obbligo di cui alla lettera a), nonché prevedere che gli alimenti già etichettati alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte;

***4. 5. Squeri.**

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle sollecitazioni dell'EU Pilot 8123/15 aperto a dicembre 2015, relativo alla richiesta di adeguamento delle aliquote IVA sui tartufi a quelle applicati negli altri paesi della Unione Europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla richiesta di modifica delle aliquote e del regime IVA applicato ai tartufi, oggi eccessivamente alto in rapporto agli altri paesi della Unione Europea, introducendo regole tali da garantire la tracciabilità del prodotto.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e della salute e con il Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, processi di tracciabilità tali da poter garantire la provenienza del prodotto con modalità che possano accompagnare in tutto il suo percorso il prodotto stesso;

b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative alle disposizioni di cui al precedente comma, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, individuando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative in accordo con le Regioni e le province autonome, al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa di

coordinamento nazionale, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni, fatte salve in ogni caso le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni;

c) rivedere, in accordo con Conferenza Stato Regioni, il quadro normativa di riferimento relativo alla coltivazione e raccolta di tartufi, prevedendo un quadro normativa semplificato per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola che ricalchi i contenuti dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352, relativo ai funghi epigei e conservati.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. 01. Taricco.

ALLEGATO 2

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339
Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie, tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale e di tutela e protezione dell'ambiente marino.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che

precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

2. 100. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1 sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017, sostituire la parola: 21 con la seguente: 22 e sopprimere, in fine, le seguenti parole: e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. 100. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2017 e, alla lettera b), sostituire la parola: concorrenza con la seguente: competitività.

4. 100. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso ART. 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: ambientale, sociale ed economico con le seguenti: ecosistemico;

al comma 2, dopo la parola: biodiversità sopprimere le seguenti parole: sociale, economico ed ecologico.

6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 2, sopprimere la parola: specifici e al comma 3, aggiungere dopo le parole: decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 100. Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Prodotti della pesca).

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e semplificare le operazioni relative alla pesatura ed all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell'11 dicembre 2013, gli operatori hanno facoltà di utilizzare cassette standard. Le specie ittiche per le quali possono essere utilizzate cassette standard, nonché le relative caratteristiche tecniche e certificazioni, sono individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del citato regolamento (CE) n. 1224/2009, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'articolo 67, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, gli operatori devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

10. 100. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: Legge 17 maggio 1999, n. 144, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.

11. 100. Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 1 aggiungere in fine, le seguenti parole: di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

12. 100. Il Relatore.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 100. Il Relatore.

ART. 18.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

18. 100. Il Relatore.

ART. 20.

Al comma 1 sopprimere le parole: in tutto il territorio della Repubblica, sopprimere la parola: prevalentemente e sopprimere le parole: fatte salve propria attività.

20. 100. Il Relatore.

ART. 26.

Al comma 1, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi e sostituire il comma 2 con il seguente:

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinati gli oneri aggiuntivi richiesti ai concessionari di cui al comma 1 al fine di poter produrre energia elettrica.

26. 100. Il Relatore.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 100. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	131
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Fioroni, mentre cessa di farne parte il deputato Giuseppe Guerini.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti. (Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di delega C. 2953 recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Il provvedimento delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione e si muove lungo quattro linee direttrici: specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale dell'impresa e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona; accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e

la semplificazione dei riti; introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice; adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Tra i punti più rilevanti del provvedimento, segnala la valorizzazione dei positivi risultati raggiunti dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa. La delega, infatti, mantiene inalterato il loro numero, ne cambia la denominazione in Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato e, soprattutto, ne estende l'ambito di competenza ad una serie di ulteriori materie. Tale ampliamento è diretto a rendere tale competenza più organica, nonché a definire più puntualmente il ruolo delle sezioni specializzate nel sistema della giustizia civile.

Altro profilo significativo del provvedimento è la realizzazione di una Sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona con competenza su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile. Si prevede l'impiego, all'interno delle sezioni specializzate, della professionalità di tecnici specializzati nelle materie minorili; analoga, prevalente specializzazione è richiesta ai magistrati del pubblico ministero che operano presso le sezioni. Il rito davanti a queste ultime è improntato, infine, a criteri di flessibilità e semplificazione.

La delega prevede inoltre interventi per assicurare una riduzione dei tempi del processo in primo grado, in appello e in Cassazione, per superare l'attuale serie di tecnicismi che rendono il rito complesso e non prevedibile nei suoi tempi. L'obiettivo della delega è quello di rendere prevedibile la durata del processo. Di particolare rilievo risulta la revisione della disciplina della trattazione della causa e della rimodulazione dei termini secondo criteri di concentrazione ed effettività della tutela.

Con la delega si interviene, da ultimo, sull'esecuzione forzata e sui procedimenti speciali in una prevalente ottica di semplificazione.

Prima di procedere alla sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, segnala che nel corso dell'esame in Commissione, il testo ha subito numerose modifiche ed integrazioni di cui darà conto nella presente relazione.

Il disegno di legge di delega prevede innanzitutto principi e criteri direttivi per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese. Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) detta i principi e criteri direttivi per riformare il tribunale delle imprese, prevedendo: l'ampliamento e la razionalizzazione della competenza per materia delle sezioni specializzate (nn. 1 e 2); la rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici (n. 4). Nel nuovo testo, come modificato dalla Commissione, risulta soppresso il principio di delega relativo al rafforzamento della riserva di collegialità (n. 3).

Per quanto concerne la delega per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) detta i principi e criteri direttivi volti alla istituzione di sezioni specializzate per la famiglia presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori. La Commissione di merito è significativamente intervenuta su questo aspetto prevedendo la soppressione del tribunale per i minorenni (n. 1-*bis*) e delle relative procure della Repubblica, con il conseguente riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte d'appello, alla quale sono assegnate le funzioni (nn. 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqies*, 1-*sexies*). Si prevede quindi l'istituzione – in primo grado – di sezioni specializzate per la famiglia tanto presso il tribunale circondariale (sezioni circondariali), quanto presso la corte d'appello (sezioni distrettuali) e in secondo grado, l'istituzione di ulteriori collegi specializzati presso le corti d'appello. La delega interviene inoltre (n. 2) sul riparto di competenza, in primo grado e in via esclusiva, tra sezioni specializzate circondariali e sezioni specializzate distrettuali (n. 2-

bis). Con riferimento alla disciplina del rito da applicare ai procedimenti, la Commissione di merito ha integrato il provvedimento introducendo ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega (n. 2-*septies*, nn. 1-4).

All'articolo 1, comma 2, lettera *a*) del provvedimento sono contenuti i principi e criteri direttivi cui dovrà informarsi il legislatore delegato nel riformare il processo di cognizione di primo grado. Tra i numerosi principi di delega, si ricordano: la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice (n. 1); la modifica del catalogo di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale (n. 2-*bis*); l'applicazione del rito semplificato di cognizione di primo grado a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico, diverse dalle controversie di lavoro (n. 2-*ter*); l'applicazione del rito ordinario di cognizione a tutte le controversie devolute al tribunale collegiale (n. 2-*quater*); l'individuazione dei procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado (n. 2-*quinquies*).

Quanto alla riforma del giudizio d'appello, i principi e criteri direttivi di delega sono contenuti all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) che prevede: modifiche ai termini per esperire i mezzi di impugnazione (n. 4-*bis*), l'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico (n. 4-*ter*); modifiche in materia di inammissibilità dell'appello, di cui all'articolo 348-*bis* del codice di procedure civile (4-*quinquies*), nonché l'introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito (n. 5).

Ricorda che – con riferimento al processo di cognizione – in sede di esame in Commissione è stata disposta l'eliminazione dei principi di delega relativi alla immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo e di secondo grado.

Il disegno di legge di delega prevede inoltre principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione (articolo 1, comma 2, lettera *c*), che non sono stati

oggetto di modificazioni da parte della Commissione di merito. Si prevedono, in particolare: la revisione della disciplina del giudizio camerale (n. 1), interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione (n. 2), l'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (n. 3) e una razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo (n. 4).

Quanto ai procedimenti di esecuzione forzata, l'articolo 1, comma 2, lettera *d*) dispone che la relativa riforma sia attuata sulla base di determinati principi e criteri direttivi, tra cui si prevede: l'obbligatorietà della vendita dei beni immobili con modalità telematiche (1-*bis*), la previsione secondo cui – dopo l'infruttuoso svolgimento di tre esperimenti di vendita del bene immobile senza formulazione di offerte o istanze di assegnazione – il giudice disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo (1-*ter*), l'inclusione tra i beni mobili impignorabili dei beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché degli animali di affezione o di compagnia (1-*quater*), l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette (n. 2), la ridefinizione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo (n. 2-*bis*, lettere *a-e*). Ulteriori principi di delega hanno ad oggetto: il pignoramento dei veicoli, l'espropriazione di beni indivisi e i termini per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati (nn. 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*).

La delega interviene, inoltre, sulla disciplina dei procedimenti speciali, con principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*). Si prevede, in particolare, il potenziamento dell'istituto dell'arbitrato e la razionalizzazione dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in

materia societaria (n. 1); inoltre, si dispone l'ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali (n. 2).

Da ultimo, nell'esercizio della delega per la riforma per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (articolo 1, comma 2), il Governo dovrà tenere conto dei seguenti ulteriori principi, riguardanti: l'introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione (lettera *f*); l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice (lettera *g*); l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico (lettere *h*) nn. 1-16 e *h-bis*) nn. 1-8); nonché disposizioni in tema di spese processuali (lettere *h-bis* e *h-ter*).

Ricorda che il provvedimento individua in 18 mesi il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo (articolo 1, commi 1 e 2). La procedura da seguire nell'attuazione della delega è delineata dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, in base ai quali gli schemi di decreto legislativo devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia e su tali schemi deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari (entro 45 giorni dalla trasmissione); entro due anni il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive della riforma. Per quanto concerne la copertura finanziaria, l'articolo 1, comma 5, contiene la clausola di invarianza mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture.

In sede di esame, la Commissione di merito ha integrato il provvedimento, originariamente composto da un unico articolo, introducendo alcuni articoli aggiuntivi.

L'articolo 1-*bis* in materia di controversie di lavoro dispone: l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del lavoro) sulle controversie riguardanti l'impugnativa dei licenziamenti; la trattazione delle controversie sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti (articolo 18, legge n. 300 del 1970) in specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, alle stesse riservati, da trattare e definire con particolare speditezza; norme specifiche relative alle azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori e al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa.

L'articolo 1-*ter* modifica l'articolo 648 del codice di procedura civile in merito all'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto. Con l'articolo 1-*quater* vengono introdotte disposizioni che incidono sull'efficienza del sistema giudiziario; in particolare, sono apportate modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per quanto concerne il programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti e la ripartizione di somme destinate agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi connessi alla pendenza di cause. Infine, il nuovo articolo 1-*quinqüies* integra le prove scritte ammissibili per i procedimenti di ingiunzione di pagamento, modificando allo scopo l'articolo 634 del codice di procedura civile.

Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Sergio BATELLI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL), nel rammentare come il processo civile abbia già subito rilevanti modifiche nel corso degli ultimi anni, preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.

C. 3301 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.

Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Ue la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1° marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.

La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e *standard*.

Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.

Quanto al contenuto, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.

Il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo. Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale.

Gli obiettivi della cooperazione bilaterale sono richiamati dall'articolo 2.

Il recepimento delle le clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro sono l'oggetto, rispettivamente, degli articoli 3 e 4.

Con l'articolo 5 le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma.

La cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili (articolo 6).

Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.

L'articolo 8, in particolare, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sua Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM).

Quanto alla cooperazione regionale e bilaterale (articolo 9), essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo.

Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.

Le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche (articolo 10).

Ai sensi dell'articolo 11 la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale.

L'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali è l'oggetto dell'articolo 12.

In materia di ambiente (articolo 13) le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.

Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.

Le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bi e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali (articolo 14).

La collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare è disciplinata dall'articolo 15.

Ai sensi dell'articolo 16 Ue e Mongolia promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi.

La cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali (articoli 17 e 18) è finalizzata a potenziare la sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.

Con l'articolo 20 le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese.

Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi (articolo 21), al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia.

Al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali (articolo 22) ed a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici (articolo 23), in coerenza con gli impegni presi a norma dell'articolo X del GATT 1994 (articolo 24).

La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi.

L'Ue e Mongolia, che si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale (articolo 26), attribuiscono grande importanza alla tutela dei diritti di pro-

prietà intellettuale (articolo 27) impegnandosi a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva.

Al Sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall'articolo 28 è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (di cui al successivo articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV in esame.

Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.

Le Parti si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente (articolo 29).

L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali.

L'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione, che le Parti si impegnano a realizzare attraverso la gestione congiunta dei flussi migratori, istituendo un meccanismo di dialogo e di consultazione, nel rispetto del diritto nazionale della Mongolia e di quello vigente dell'UE.

L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito.

La cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 33) avviene attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

L'articolo 34, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le

forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito.

Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti: diritti umani (articolo 35); servizi finanziari (articolo 36); politica economica (articolo 37); buon governo nel settore fiscale (articolo 38); politica industriale e PMI (articolo 39); turismo (articolo 40); società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41); audiovisivi e media (articolo 42); cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43); energia (articolo 44); trasporti (articolo 45); istruzione e cultura (articolo 46); ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali (articolo 47); agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (articolo 48); sanità (articolo 49); occupazione e affari sociali (articolo 50); cooperazione statistica (articolo 51); società civile (articolo 52); modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (articolo 53); gestione del rischio di catastrofi (articolo 54).

Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione. Le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo.

Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire.

Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali.

Il disegno di legge di ratifica in esame, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015 (A.S.1750), si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 3 reca la clausola di

invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rileva che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea esamina, in sede consultiva, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 3511).

Attualmente i rapporti tra Italia e Armenia in materia di interscambio commerciale per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali non dispongono di un quadro giuridico ad hoc. L'Accordo nasce dalla volontà, dunque, di incentivare ogni forma di cooperazione amministrativa e di supportare lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.

Mediante la disciplina prevista dall'Accordo vengono introdotte delle regole in materia di scambi di merci, di assistenza e di informazione sugli interscambi commerciali tra i due Paesi, con la previsione di una rigida azione di controllo per evitare le frodi doganali.

La stipula dell'Accordo si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico

completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione nel settore. L'Accordo nasce anche dall'esigenza di facilitare l'attività degli operatori privati che svolgono attività con l'Armenia.

Segnala che il disegno di legge consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 assume che dall'attuazione dell'Accordo derivi un onere ammontante a circa 19.000 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2015, e a circa 11.000 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2016.

L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fornisce quindi una breve illustrazione del contenuto dell'Accordo, oggetto del presente disegno di legge. Ricorda che l'Accordo impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

L'Accordo si compone di un preambolo, in cui vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988, e di 23 articoli.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo (di cui all'articolo 1), l'articolo 2 delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma

3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.

Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale e l'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti con informazioni computerizzate.

Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.

Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.

L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici.

L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su

operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14.

L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla Unione europea fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti.

Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.

Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.

L'articolo 19 stabilisce che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi (comma 1). Il

comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime.

Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma (comma 2) istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.

L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessità di tale riesame.

Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.

Ricorda infine che nel corso della XVI legislatura sul progetto di legge C. 5510 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sopra richiamato, la Commissione di merito aveva conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea, ma l'iter di approvazione del provvedimento non è ulteriormente proseguito.

Ciò premesso, nel sottolineare che le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di

analoghe convenzioni internazionali in materia, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.

C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, osserva che il provvedimento – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – è suddiviso in quattro capi, concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III) e disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV).

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca la riforma delle banche di credito cooperativo preservando al contempo le caratteristiche proprie del credito cooperativo. Il principio cardine è che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni.

A tal fine, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito: TUB), prevedendo

innanzitutto che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Si modifica altresì l'articolo 34 del TUB in materia di soci con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto. A tal fine viene innalzato il numero minimo dei soci da 200 a 500 e il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro (comma 4, articolo 34) a 100.000 euro.

Vengono quindi introdotti gli articoli 37-bis e 37-ter nel TUB. Il nuovo articolo 37-bis, rubricato « Gruppo Bancario Cooperativo » disciplina tra le altre cose: la composizione del Gruppo, il sistema delle garanzie, il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

Il nuovo articolo 37-ter disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.

L'articolo 2 del decreto-legge reca disposizione transitorie volte a disciplinare la fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte.

Il comma 1 prevede che in fase di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter, la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo debba sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 37-bis entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 7 dell'articolo 37-bis.

Il comma 2 disciplina una clausola di *opting-in*, in virtù della quale entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese una BCC può chiedere di aderire a un gruppo costituito, *ex* articolo 37-bis, alle condizioni previste per gli aderenti originari.

Il comma 3 stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore del citato decreto di cui all'articolo 37-bis, comma 7, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 (trasfor-

mazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2.

Il comma 4 prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma 3, la Banca d'Italia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Infine, il comma 5 stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 34 del TUB, ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.

Il Capo II del provvedimento in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).

Come rilevato da Carmelo Barbagallo – Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia – nel corso dell'audizione del 9 dicembre 2015 presso la VI Commissione Finanze della Camera, la eccezionale gravità della recessione ha inciso significativamente sulla qualità degli attivi delle banche italiane, che costituisce il principale fattore di vulnerabilità del sistema. A fine giugno i prestiti deteriorati ammontavano a 360 miliardi di euro, pari al 18 per cento del totale; all'interno di questo aggregato, le « sofferenze » ammontavano a 210 miliardi (10,3 per cento degli impieghi). Nel 2008, prima della doppia recessione, l'incidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8.

In estrema sintesi, oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cosiddetta *senior*, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più

rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le *tranches* di titoli coperto dalla garanzie di Stato.

Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 3 del provvedimento definisce l'ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE). La misura viene infatti sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.

In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017, a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.

Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri diciotto mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale può essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.

Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva) un soggetto qualificato e indipendente che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformità del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.

Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziata *ad hoc* dal provvedimento in esame, e cioè a carico delle somme versate su apposita contabilità speciale dall'articolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).

L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).

L'articolo 5 del provvedimento disciplina il *rating* cui devono essere sottoposti i titoli *senior* per ottenere la garanzia statale.

Il comma 3 impegna la società cessionaria dei crediti cartolarizzati a non richiedere la revoca del *rating* da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli *senior*.

Infine, si chiarisce (comma 4) che il gestore dei crediti in sofferenza (detto *NPLs Servicer*) deve essere diverso dalla banca cedente, né appartenere al suo stesso gruppo bancario.

L'articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli *senior* ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli *mezzanine*.

L'articolo 7 individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.

L'articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui Titoli *senior*.

L'articolo 9 individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli *senior*. Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.

L'articolo 10 chiarisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 11 disciplina le modalità di escussione della Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS: l'escussione è consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo *senior*, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme do-

vute per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.

L'articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l'attuazione della disciplina in esame.

L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'attuazione delle norme in esame. In particolare si consente (comma 1) al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.

Il Capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi.

L'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.

L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.

L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

Infine, il Capo IV reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.

L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

Emanuele PRATAVIERA (Misto) sottolinea la particolare rilevanza del provvedimento in discussione, rammentando come circa il 70 per cento del sistema produttivo del nostro Paese sia finanziato dagli istituti bancari. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che il limite dimensionale previsto dal decreto-legge in titolo sia troppo esiguo e non coerente con quanto previsto dalla normativa europea. Invita, pertanto, i colleghi ad effettuare un'approfondita riflessione in ordine a tale aspetto.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Prataviera sottolinea che dal testo del decreto-legge in titolo sono state espunte disposizioni a salvaguardia degli istituti di credito cooperativo che operano nelle aree di Trento e Bolzano. Anche alla luce di tale aspetto, dichiara di non condividere le finalità del provvedimento in discussione.

Vanessa CAMANI (PD) evidenzia come il provvedimento in titolo sia stato adottato dal Governo, all'esito di un'intensa ed articolata attività di negoziato con le istituzioni dell'Unione europea. Osserva, in particolare, come lo stesso vada nella direzione di garantire una maggiore sicurezza del sistema bancario ed una più incisiva tutela ai risparmiatori. Quanto alla questione del limite dimensionale degli istituti bancari cui ha testé fatto riferimento il collega Prataviera, nel precisare che tale limite si riferisce alle banche popolari, rammenta come sul punto si fosse aperta una discussione in Assemblea, in occasione della conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 e che, in tale sede, la soglia dimensionale in questione fosse stata ritenuta congrua. Auspica, infine, che sui contenuti del decreto-legge in titolo, di rilevanza decisiva per il sistema creditizio, possa aprirsi un serio e costruttivo confronto tra i gruppi parlamentari.

Sergio BATTELLI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi Prataviera e Kronbichler, auspica che la Commissione possa disporre di un tempo congruo

per approfondire i contenuti del provvedimento, che presenta numerosi aspetti di criticità.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, nel sottolineare, preliminarmente, come la finalità perseguita dal decreto-legge in titolo sia quella di rafforzare il sistema del credito cooperativo e garantire una maggiore tutela ai risparmiatori, evidenzia che sono previsti più stringenti requisiti di ordine patrimoniale per gli istituti bancari. Relativamente al limite dimensionale cui ha fatto riferimento il collega Prata, rammenta, in particolare, che lo stesso è previsto in riferimento alle sole banche popolari, e che comunque, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, tutti gli istituti bancari, compresi quelli di piccole dimensioni, sono soggetti al sistema di vigilanza che fa capo alla Banca Centrale

Europea. Quanto alla questione sollevata dal collega Kronbichler, relativa agli istituti di credito cooperativo che operano nei territori del Trentino-Alto Adige, rileva che la stessa potrà essere oggetto di valutazione nel corso del successivo esame del provvedimento. Richiama, infine, l'attenzione sul fatto che le disposizioni contemplate dal decreto-legge in discussione, in specie quelle contenute nel Capo II, rappresentano l'importante risultato di una serrata e difficile trattativa condotta dal Governo con le istituzioni dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze: esame del documento conclusivo semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del documento conclusivo (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	145
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	147

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze: esame del documento conclusivo semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del documento conclusivo.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rammenta quindi che la seduta odierna è dedicata all'esame della proposta di documento conclusivo dell'indagine, trasmessa ai componenti della Commissione il 17 febbraio e oggetto di un primo confronto nella riunione dell'Ufficio di presidenza di giovedì scorso. Riepiloga in sintesi i contenuti del documento, invitando i parlamentari presenti ad intervenire. Fa presente che il vice presidente

della Commissione, onorevole Taricco, non può partecipare ai lavori odierni ma ha espresso condivisione per il documento.

Il senatore Paolo Tosato (LNA) sottolinea che il problema delle risorse finanziarie riveste fondamentale importanza. Si sofferma quindi sulla disparità di trattamento con cui si sono trattate situazioni tra loro simili, richiamando, in particolare, le differenti modalità con cui sono state affrontate le emergenze ambientali verificatesi in Veneto nel 2010 e nel 2015: nel primo caso furono stanziati risorse finalizzate anche al risanamento del dissesto idrogeologico; a seguito della tromba d'aria che ha colpito la riviera del Brenta nel luglio 2015 non è stata mobilitata alcuna risorsa.

La deputata Giovanna Petrenga (FdI-AN) condivide pienamente i contenuti del documento conclusivo, che tiene conto di tutti gli aspetti evidenziati nel corso dell'indagine. Sarebbe un buon risultato trarne una nuova disciplina normativa.

Il deputato Daniele Montroni (PD) condivide il lavoro svolto e crede che il documento sia importante anche per il

Governo, se, così auspica, vorrà utilizzarlo al fine di armonizzare norme e soggetti che intervengono nel superamento delle emergenze, come appare necessario alla luce dell'indagine svolta. Sottolinea che la legge di stabilità per il 2016 stanziava importanti risorse per gli interventi sul patrimonio edilizio privato.

Il senatore Ignazio Angioni (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul documento conclusivo, che corrisponde agli obiettivi prefissati, delineando una cornice normativa in grado di rispondere alle quattro esigenze emerse nel corso delle audizioni e finalizzate ad avere una legislazione che assicuri tempestività, efficacia, trasparenza e omogeneità di trattamento. Quest'ultima è spesso mancata anche per le diverse impostazioni legislative e amministrative presenti a livello regionale e locale, che varrebbe la pena approfondire. L'attuazione della delega per il riordino della protezione civile potrebbe costituire un utile strumento di intervento che guardi anche ai cittadini, assicurando loro un'unicità di interlocuzione con la pubblica amministrazione e risposte univoche.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti e propone di integrare il documento con un riferimento alla questione posta dal senatore Tosato, volto a precisare che il tema delle risorse finanziarie esula dalle competenze della Commissione ma la nuova cornice normativa dovrebbe poggiare su adeguate risorse e prevederne un utilizzo uniforme in presenza di situazioni analoghe. Registra ampi cenni di assenso a tale proposta.

Il senatore Paolo Tosato (LNA) apprezza l'integrazione proposta dal presidente ma preannuncia il proprio voto di astensione, dal momento che le considerazioni di ordine generale attinenti al problema finanziario e l'assenza di stanziamenti per finanziare a fondo perduto

gli interventi di ripristino conseguenti alle calamità naturali prevalgono rispetto alla bontà del lavoro svolto.

Bruno TABACCI, *presidente*, prende atto del voto di astensione preannunciato dal senatore Tosato, motivato non dal merito del documento ma da una questione strategica di carattere generale.

Pone quindi in votazione il documento conclusivo, come risultante dall'integrazione proposta, che è pubblicato in allegato.

La Commissione approva il documento conclusivo con l'astensione del senatore Tosato.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che il convegno di presentazione del documento potrebbe svolgersi martedì 22 marzo nel pomeriggio, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, augurandosi che in quella sede possano intervenire diversi componenti della Commissione.

Comunica, infine, che è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, predisposto in base alla delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015. Il termine per l'espressione del parere scade il 17 aprile. Sullo schema deve ancora essere espresso il parere del Consiglio di Stato, in mancanza del quale la Commissione non può pronunciarsi.

Si riserva di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza per calendarizzare l'esame.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

1. Premessa.

La Commissione per la semplificazione, nel corso della XVII legislatura, ha iniziato la propria attività svolgendo un'indagine conoscitiva ad ampio spettro sulla semplificazione legislativa e amministrativa. Successivamente ha svolto un ciclo di audizioni dei responsabili degli uffici legislativi dei Ministeri, che ha consentito di avere un quadro completo e sfaccettato dell'assetto ordinamentale nei singoli settori e delle iniziative di semplificazione già intraprese o in programma.

Nel corso dell'indagine e poi nel documento conclusivo sono state tracciate alcune linee d'azione che hanno trovato parziale attuazione nell'attività legislativa sviluppatasi – anche per impulso o con l'attiva partecipazione dei componenti della Commissione – nei mesi successivi. In particolare:

l'articolo 1, comma 313 della legge della legge n. 147 del 2013 (la legge di stabilità per il 2014), identificando la Commissione come interlocutrice del Governo, ha previsto che il Governo stesso venga a riferire ogni anno al fine della verifica dei risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva ed *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo;

l'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 2014 ha dato vita all'Agenda per la semplificazione, prospettata nel documento conclusivo dell'indagine, affermando anche il ruolo di interlocuzione della Commissione con il Governo, chiamato a riferire sullo stato di attuazione dell'Agenda entro il 30 aprile di ogni anno.

All'indomani dell'approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e nelle more dell'elaborazione degli schemi di decreti legislativi sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere ⁽¹⁾, la Commissione ha concentrato la propria attenzione su una tematica in apparenza marginale e quasi di nicchia, eppure di grande impatto: le semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze.

Il susseguirsi e l'intensificarsi di catastrofi naturali e, in particolare, la tromba d'aria che ha colpito la riviera del Brenta nel luglio 2015, hanno indotto la Commissione a deliberare un'indagine conoscitiva, il cui programma è stato approvato all'unanimità nella seduta del 9 settembre 2015.

⁽¹⁾ La Commissione è chiamata a dare il parere sugli schemi riguardanti: il codice dell'amministrazione digitale; la conferenza di servizi; l'individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva; prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (atto del Governo n. 267); nuova disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali; la semplificazione delle attività degli enti di ricerca; il lavoro pubblico; le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; i servizi pubblici locali di interesse generale. Ha già espresso il proprio parere sul decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10, Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Il programma dell'indagine conoscitiva.

Il programma prende le mosse dalle calamità naturali che hanno colpito l'Italia negli ultimi anni: « tra i tanti eventi, particolarmente gravi sono stati i terremoti in Abruzzo e in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e le alluvioni che si sono abbattute in Sardegna (novembre 2013), in Liguria (novembre 2014) e da ultimo nella riviera del Brenta (luglio 2015).

La gestione della fase successiva a tali eventi è spesso molto gravosa per cittadini e aziende, che devono fare i conti con vincoli ed oneri amministrativi che generalmente non perdono di intensità pure a fronte di situazioni emergenziali.

Vincoli ed oneri risultano aggravati da una normativa estremamente instabile, in capo a più soggetti e a più livelli istituzionali, in cui gli atti si rincorrono a ritmo spesso frenetico, e non sempre sono dotati delle più opportune forme di pubblicità. A titolo puramente esemplificativo, per affrontare l'emergenza conseguente al terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009 sono stati emanati:

21 decreti-legge in poco più di sei anni, fino al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;

83 ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in un periodo di poco superiore ai tre anni, che si conclude con l'ordinanza in data 30 aprile 2012, n. 4018 (poi è intervenuta la riforma del sistema della protezione civile, con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59). Tali ordinanze, peraltro, trattano in genere disparati argomenti e agiscono frequentemente in deroga a moltissime disposizioni.

Sempre a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la ricostruzione dopo il terremoto in Emilia-Romagna, basta citare il titolo dell'ordinanza del Presidente della Regione in qualità di commissario delegato n. 31 del 7 luglio 2015, da cui si evince che l'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 è

stata modificata, in meno di tre anni, 12 volte: « Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014 e dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015 Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la sostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi ».

L'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione ha l'obiettivo di verificare gli ambiti particolarmente incisi da vincoli ed oneri (per esempio: tutela dei beni culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici; accesso ai contributi), anche al fine di prospettare soluzioni legislative volte alla semplificazione.

A questo scopo saranno ascoltati tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica all'ascolto della società civile, in modo da incanalare le audizioni dei soggetti istituzionali sulla base delle indicazioni provenienti dai soggetti più da vicino coinvolti: cittadini e associazioni; liberi professionisti; imprese; sindacati; banche; istituzioni ».

3. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine.

Le audizioni sono iniziate l'8 ottobre 2015 e sono proseguite fino al 28 gennaio 2016. Nel corso di poco più di tre mesi, nonostante la pausa dovuta alle festività di

fine anno, la Commissione ha effettuato 18 sedute, procedendo all'audizione di una vasta platea di soggetti:

per la società civile (cittadini, lavoratori, professioni e imprese) sono stati auditi rappresentanti:

dell'Unione piccoli proprietari e del comitato civico Sisma.12, istituito a seguito del terremoto in Emilia-Romagna; il Comitato esodati del terremoto di Moglia (in provincia di Mantova) ha inviato una memoria, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta del 19 ottobre 2015;

delle professioni tecniche e dell'ordine dei commercialisti e esperti contabili nonché degli agenti immobiliari;

delle organizzazioni sindacali;

dell'Alleanza delle cooperative; delle organizzazioni professionali agricole; dell'Associazione nazionale costruttori edili; di Unioncamere; la Confindustria ha inviato una memoria, che sarà pubblicata negli atti dell'indagine;

per avere un quadro della situazione contributiva e finanziaria sono stati ascoltati rappresentanti:

della Cassa Depositi e prestiti;

dell'Associazione bancaria italiana (ABI);

per le istituzioni più direttamente coinvolte nelle fasi immediatamente successive alle emergenze sono stati ascoltati rappresentanti:

della Protezione civile, delle Prefetture e dei Vigili del fuoco;

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

del Tavolo istituzionale per la semplificazione;

le prime risultanze ed impressioni dell'attività conoscitiva svolta con i soggetti

più direttamente interessati sono state sottoposte, in ambito governativo, all'attenzione:

della Sottosegretaria ai beni e alle attività culturali e al turismo Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua Buitoni;

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gian Luca Galletti;

del Sottosegretario alla semplificazione e alla pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La Commissione ha acquisito un ricco materiale documentario e molte memorie, anche da parte di soggetti che non hanno potuto partecipare alle audizioni. In particolare, la Confindustria e il prefetto di Genova, Fiamma Spena, hanno trasmesso documenti ricchi di spunti di riflessione e di suggerimenti. La pubblicazione in volume dei resoconti stenografici delle sedute e del materiale acquisito consentirà di avere un quadro approfondito della situazione normativa e di fatto.

In quasi tutte le audizioni è stato posto l'accento sulla necessità della prevenzione, che è un tema strettamente legato a quello dell'indagine ma non costituisce oggetto del presente documento, nel quale ci si può limitare all'auspicio che il programma « Italiasicura », previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014, possa dare in tempi brevi risultati concreti nel fronteggiare il dissesto idrogeologico.

4. Gli elementi del contesto ordinamentale.

L'indagine, come già accennato, prende le mosse dalla tromba d'aria che ha colpito la Riviera del Brenta e dalla constatazione del ripetersi sempre più frequente di eventi calamitosi, le cui conseguenze sono aggravate dal dissesto idrogeologico. L'intensificarsi degli eventi naturali deve fare i conti, sul piano ordinamentale, almeno con 5 elementi:

la crescente complessità e intersecazione delle questioni, in un ordinamento,

come quello italiano – è emerso già nella precedente indagine –, che si basa spesso sulla complicazione, sia a livello legislativo, sia a livello amministrativo;

in questa legislatura si sono avviate politiche di semplificazione che hanno già prodotto qualche risultato e si pongono obiettivi importanti. Esse seguono essenzialmente due percorsi: l'Agenda per la semplificazione e l'attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 124 del 2015: la Commissione sarà chiamata nei prossimi mesi a pronunciarsi su diversi schemi di decreti legislativi che agiscono in diversi ambiti;

le politiche di semplificazione hanno ad oggetto le discipline a regime, la cui complessità induce, in caso di emergenze, a seguire la via di fuga consistente nel massiccio ricorso alle deroghe: la recente ordinanza del Capo della protezione civile n. 298 del 17 novembre 2015, sull'alluvione in Campania, deroga a più di 100 articoli del codice ambientale e a un'ottantina di articoli del codice degli appalti pubblici, oltre a numerose altre disposizioni;

nei casi più gravi di calamità si crea una stratificazione normativa già evidenziata nel programma dell'indagine e confermata da diverse audizioni, che hanno messo in luce anche la disparità di trattamento in presenza di situazioni simili;

questa disparità di trattamento – e qui si passa alle risultanze dell'indagine – può essere superata attraverso la definizione di una cornice normativa semplificata, della quale si vedono già in nuce numerosi componenti, che il paragrafo 5 tenta di ricostruire in maniera organica, suggerendo qualche linea d'azione.

5. Il quadro normativo vigente e in costruzione.

Il quadro normativo in materia appare – negli ultimi anni – in costante evoluzione:

la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ha subito una complessiva e profonda rivisitazione con il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, al quale

hanno fatto seguito altri sei interventi modificativi di carattere più puntuale, l'ultimo dei quali ad opera del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

negli ultimi sei mesi sono stati definiti altri tre tasselli:

l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, ha disciplinato la sospensione dei termini per eventi eccezionali;

la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) si è occupata di vari profili, tra i quali la concessione di finanziamenti agevolati a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive nei territori colpiti da calamità naturali (articolo 1, commi 422-428) e la rateizzazione dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, anche con l'istituzione di un fondo di rotazione (commi 429 e 430);

la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle nuove direttive europee in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contiene, all'articolo 1, comma 1, due principi di delega volti a limitare drasticamente la possibilità di deroga alla normativa in materia: la lettera e) si riferisce alla « semplificazione e riordino del quadro normativo vigente allo scopo di predisporre procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e di conseguire una significativa riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche »; la lettera l) si riferisce alla « previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordi-

narie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali».

Infine, la Camera dei deputati ha approvato, il 23 settembre 2015, il testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare che delega il Governo a riordinare le disposizioni sul sistema nazionale della protezione civile. L'unico articolo di cui si compone il testo unificato, di cui le Commissioni riunite Affari costituzionali e Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato hanno iniziato l'esame il 3 febbraio 2016, delega il Governo, tra l'altro, a perseguire le seguenti finalità (comma 1, lettere g) e h)):

«disciplina dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione delle condizioni dei territori ai fini della relativa dichiarazione, e previsione del potere di ordinanza in deroga a norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea, unitamente alle modalità di attivazione operativa, anche preventiva, del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza e responsabilità e all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero, assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da enti locali a supporto delle amministrazioni locali colpite»;

«previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme speciali, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza stessa, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, prevedendo trasparenti procedure di verifica successiva in relazione:

1) alle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori, anche mediante

strumenti di acquisto aperti ai quali possano accedere, in via preventiva, tutte le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

2) a singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

3) alle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e di materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento calamitoso, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con i principi vigenti in materia di disciplina della concorrenza e dei mercati».

Tra i principi e criteri direttivi della delega, il comma 2 – alle lettere e) e g) – enuclea i seguenti:

«individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alla loro intensità ed estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza»;

«introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza, garantendo la continuità amministrativa e la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari».

6. La nuova cornice normativa ipotizzabile.

Le disposizioni di recente emanazione sono state oggetto di giudizi variegati nel

corso dell'indagine; generale apprezzamento è stato espresso per il progetto di legge delega.

Le audizioni si sono svolte nel periodo intercorso tra l'approvazione del progetto da parte della Camera e l'inizio dell'esame da parte del Senato, consentendo di mettere a fuoco alcune caratteristiche e i contenuti della nuova disciplina.

L'obiettivo da perseguire con la nuova cornice normativa dovrebbe essere duplice:

individuare una disciplina semplificata da applicare in maniera stabile ed uniforme in caso di eventi emergenziali, eventualmente graduando questi ultimi in base alla loro gravità;

verificare se le norme di semplificazione così introdotte non possano essere applicate in via generale a regime.

Già oggi la legge n. 225 del 1992 distingue tre tipologie di eventi:

« a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ».

La dichiarazione dello stato di emergenza – con delibera del Consiglio dei ministri – e la conseguente attribuzione al capo del Dipartimento della protezione civile del potere di ordinanza « in deroga ad ogni disposizione vigente » (articolo 5, comma 2 della legge) sono circoscritte alle

ipotesi più gravi di calamità da fronteggiare con mezzi straordinari.

La frequenza con cui viene dichiarato lo stato di emergenza induce a riflettere sull'opportunità di graduare le semplificazioni in base alla gravità degli eventi. A titolo esemplificativo, nel corso del 2015 lo stato di emergenza è stato deliberato 17 volte, in conseguenza di: un grave movimento franoso; 4 eccezionali avversità atmosferiche; 8 eccezionali eventi meteorologici; 1 caso di eventi meteorologici ed idrologici; 1 caso di eventi meteorologici; 1 tromba d'aria; la diffusione del batterio patogeno *Xylella fastidiosa*.

Andrebbe inoltre verificato se tali semplificazioni non siano comunque in grado di assicurare un elevato livello di tutela degli interessi in gioco e non siano quindi applicabili a regime. A titolo puramente esemplificativo, si potrebbe sperimentare la riduzione da tre livelli di progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) a due livelli (più volte evocata nel corso dell'indagine) in caso di calamità naturali, per poi eventualmente applicarla in via generale.

La nuova cornice normativa dovrebbe affrontare tutti gli aspetti connessi alle emergenze, che incidono su numerosi settori: previdenziale, tributario, finanziario, della finanza pubblica, delle attività economiche, ambientale, edilizio, di tutela dei beni culturali. In particolare, si dovrebbe prevedere:

nei settori previdenziale, tributario e finanziario:

l'esenzione automatica dall'IMU e dalla TASI per gli immobili dichiarati inagibili fin quando non tornino in condizioni di abitabilità;

la sospensione automatica e generalizzata di diversi tipi di termini, attualmente disciplinata da una pluralità di atti, tra loro stratificati: andrebbero unificate in un'unica disposizione le previsioni contenute nell'articolo 5, comma 5-ter della legge n. 225 del 1992, nell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo Statuto del contribuente), come integrato dall'articolo

1, comma 429 della legge di stabilità 2016, e nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015;

che l'agevolazione fiscale per gli interventi « necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi » (articolo 16-bis, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) sia concessa anche se gli interventi vengono eseguiti prima della dichiarazione dello stato di emergenza;

la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, sulla falsariga del protocollo di intesa tra l'Associazione bancaria italiana, il Dipartimento della protezione civile e le associazioni dei consumatori siglato il 26 ottobre 2015;

la semplificazione della normativa in materia di deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali effettuate a favore delle popolazioni colpite da calamità pubblica, che attualmente è possibile, a norma dell'articolo 27 della legge n. 133 del 1999, soltanto per le erogazioni a favore di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei prefetti;

nel settore della finanza pubblica:

l'esclusione dal patto di stabilità di tutte le spese connesse all'emergenza.

Esula dalle competenze della Commissione, ma la nuova cornice normativa dovrebbe poggiare anche su adeguate risorse e prevederne un utilizzo uniforme in presenza di situazioni analoghe;

nel settore delle attività economiche:

la standardizzazione dei modelli di segnalazione della perdita dei beni e la loro presentazione ad un unico soggetto pubblico;

l'unificazione in un solo adempimento della segnalazione dei danni e della successiva domanda di contributo;

l'affidamento della redazione delle perizie a professionisti iscritti agli ordini professionali;

nel settore ambientale:

la predisposizione di una disciplina generale volta a consentire la gestione semplificata delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti. Tra l'altro, tale disciplina dovrebbe prevedere:

la possibilità di considerare le terre e rocce da scavo prodotte alle calamità naturali come sottoprodotti (e non come rifiuti), alla stessa stregua di sostanze ed oggetti originati dai processi di produzione, previa autodichiarazione in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

la possibilità, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, di utilizzare speciali forme di gestione dei rifiuti, prevedendone lo smaltimento anche al di fuori della regione di appartenenza (si potrebbe pensare ad una modifica dell'articolo 191 del richiamato decreto legislativo n. 191 del 2006);

una disciplina semplificata della valutazione d'impatto ambientale, in linea con la nuova direttiva europea in materia, che dovrà essere recepita entro marzo 2017;

nel settore edilizio:

una disciplina generale relativa alla pianificazione delle attività di censimento dei danni, che dovrebbe in particolare definire i criteri e le procedure riguardanti: le commissioni tecniche di volta in volta costituite per il censimento dei danni; la valutazione delle dichiarazioni fornite dai proprietari di beni colpiti dall'evento e l'individuazione delle misure compensative del danno subito;

la semplificazione delle procedure edilizie. In particolare:

sulla falsariga di quanto già previsto per i lavori pubblici di somma urgenza dall'articolo 176 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici, che già prevede provvedimenti in casi di somma urgenza al fine

di dare immediata esecuzione a lavori, si potrebbe estendere la possibilità di procedere ad opere di consolidamento urgente (già prevista per gli abitati da consolidare dall'articolo 61, comma 2 del testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) in caso di strutture danneggiate da calamità naturali;

la già richiamata riduzione da tre livelli di progettazione (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) a due livelli;

la valorizzazione degli apporti delle professioni tecniche per l'effettuazione delle perizie sugli immobili danneggiati (è stata evocata la figura del *disaster manager*, prevista in alcuni ordinamenti);

per la tutela dei beni culturali:

il raccordo tra tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte e le articolazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo in via generale la partecipazione delle articolazioni territoriali del Ministero alle commissioni tecniche per il censimento dei danni;

una gestione semplificata dei vincoli architettonici, paesaggistici e culturali gravanti sui beni immobili e mobili, che utilizzi al meglio le norme già vigenti per le situazioni di urgenza, costruendo in prospettiva una nuova disciplina. In particolare, il riferimento è all'articolo 27 del codice dei beni culturali, il quale recita: « Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione »;

con specifico riguardo alle autorizzazioni paesaggistiche, i tempi per la predisposizione degli elaborati progettuali e per il rilascio delle autorizzazioni difficilmente si conciliano con la necessità di un intervento urgente e si dovrebbe quindi consentire, almeno per le opere di minore

impatto, una deroga al combinato disposto dell'articolo 146, comma 2 del codice dei beni culturali e dell'articolo 19, comma 1 della legge n. 241 del 1990: tale deroga dovrebbe consentire di avviare i lavori più urgenti sulla base di una semplice dichiarazione, salvo adeguamento dell'opera realizzata alle successive prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica;

Sportello unico in caso di calamità naturali:

Per semplificare ulteriormente gli adempimenti di cittadini ed imprese si potrebbe infine pensare all'istituzione di uno sportello unico operante nelle zone colpite da calamità naturali, che costituisca l'unico interlocutore per il rilascio di permessi e autorizzazioni e la richiesta di contributi e agevolazioni fiscali.

Soprattutto quando ad essere colpiti sono comuni di piccole dimensioni, che hanno maggiori difficoltà a gestire l'emergenza, lo sportello unico potrebbe essere costituito d'intesa tra più comuni.

Relazioni al Parlamento.

L'articolo 5, comma 4-*quinquies* della legge n. 225 del 1992 dispone che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali. Tale obbligo, introdotto dal decreto-legge n. 59 del 2012, non ha finora trovato attuazione: le relazioni annuali potrebbero costituire un'utilissima fonte di informazione anche al fine di aggiornare la normativa dopo averne valutato gli effetti. Altrettanto utili appaiono le relazioni dedicate a singoli processi di ricostruzione:

l'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle

eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (Doc. CVIII), trasmessa al Parlamento dalla Regione Lombardia il 23 luglio 2015, dimostra quanto tempo e quante risorse (nel 1990 lo Stato stanziò circa 2.400 miliardi di lire, pari a euro 1.239.500.000) occorrono per mettere in sicurezza un territorio colpito da una grave calamità naturale;

analogamente, la relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella Regione Abruzzo (risalente però al 13 gennaio 2014 e presentata al Parlamento dal Ministro per la coesione territoriale dell'epoca), prevista dal decreto-legge n. 39 del 2009 a seguito di un'opportuna integrazione introdotta nell'iter parlamentare (articolo 2-*bis*) dà conto delle ingenti risorse messe in campo per la ricostruzione del patrimonio edilizio sia pubblico sia privato e del ruolo svolto da cassa Depositi e prestiti.

Lo strumento della relazione – di carattere generale e/o dedicata a specifici processi ricostruttivi andrebbe valorizzato anche nella nuova cornice normativa.

7. Conclusioni.

L'indagine conoscitiva, grazie alla qualità delle audizioni e delle memorie pervenute, ha consentito una approfondita verifica della normativa vigente e della sua efficacia, dalla quale emergono luci ed ombre: la disciplina e l'efficacia degli interventi di protezione civile immediatamente successivi alle calamità naturali hanno ricevuto generale apprezzamento; altrettanto generale è stata la denuncia

delle difficoltà che si riscontrano per gli interventi anche dettati dall'urgenza e nella fase del ritorno alla normalità.

La ricostruzione delle disposizioni vigenti e la nuova cornice normativa prospettata nel paragrafo precedente evidenziano la disorganicità, la frammentarietà, la stratificazione e l'episodicità delle disposizioni vigenti, che risultano palesi pur avendo escluso dalla ricognizione gli interventi normativi di volta in volta emanati in presenza delle singole calamità naturali.

Tali difetti assumono maggiore gravità in quanto incidono su cittadini già colpiti duramente dalle calamità, che devono affrontare labirintici percorsi anche per le cose più ovvie e di immediata importanza.

L'auspicio e l'impegno è che lo sforzo di ricostruzione effettuato e le linee definite nel documento possano dare risultati concreti in tempi brevi, anche attraverso l'esercizio delle deleghe previste dalla legge in materia di contratti pubblici (legge 28 gennaio 2016, n. 11) e dal testo unificato finalizzato al riordino del sistema della protezione civile (in discussione al Senato)⁽²⁾.

Per finalizzare le risultanze dell'indagine, la Commissione intende promuovere:

un dibattito sul documento conclusivo, cui inviterà i rappresentanti del Governo più direttamente interessati all'esercizio delle due deleghe e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

un lavoro di approfondimento, da effettuare con le strutture di Governo e con esperti, volto all'elaborazione di una nuova disciplina normativa – organica, stabile e semplificata – applicabile in caso di calamità naturali.

⁽²⁾ Peraltro, né nella legge sui contratti pubblici né nel testo unificato sul riordino della protezione civile è previsto il parere della Commissione sugli schemi dei decreti legislativi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa, sulla situazione finanziaria di province e città metropolitane, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

AUDIZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa, sulla situazione finanziaria di province e città metropolitane, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Gianclaudio BRESSA, *Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Federico FORNARO (PD) e Stefano COLLINA (PD), nonché i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Daniele MARRANTELLI (PD).

Gianclaudio BRESSA, *Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Bressa per la relazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	157
Variazione nella composizione della Commissione	157
Seguito dell'audizione del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
Comunicazioni del presidente	158
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 399/1945 al n. 406/1963</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Variazione nella composizione della Commissione.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data 17 febbraio 2016 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della

Commissione il senatore Riccardo Villari in sostituzione senatore Mario Ferrara, dimissionario.

Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al collega Ferrara per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Villari.

Seguito dell'audizione del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli. (*Svolgimento e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 10 e proseguita in quella del 17 febbraio scorso.

Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai*, risponde ai quesiti posti.

Dopo gli interventi del senatore Alberto AIROLA (M5S), del deputato Michele AN-

ZALDI (PD) e del senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC), Carlo VERDELLI, direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, fornisce i chiarimenti richiesti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Verdelli e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 399/1945 al n. 406/1963, per i quali

è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 399/1945 al n. 406/1963)**

NESCI, LIUZZI, AIROLA. – *Al Presidente della Rai* – Premesso che:

secondo quanto riportato da «*Il Fatto Quotidiano*» del 30 gennaio 2015, l'istituto Banca Etruria compare per 30 secondi nella *fiction* Rai «*Don Matteo 9*»;

tale inserimento pubblicitario è individuato dall'ordinamento come *product placement ex* articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2005, cd. Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

stando al resoconto giornalistico, «il 14 marzo 2014 nella nona puntata di *Don Matteo 9* va in onda questa scena: la spalla del prete più amato della tv, Nino Frascica, alias il maresciallo Cecchini, entra nella filiale di Banca Etruria di Spoleto e dice: «Vorrei fare un regalino a mia nipote, per lei farei qualsiasi cosa. Se potessi la riempirei d'oro». E il bancario gli porge un lingotto da 10 grammi. «Bella idea», commenta il maresciallo che, estasiato da tanto luccichio, aggiunge: «Glielo dico pure al capitano Tommasi»»;

il *product placement* è una forma di comunicazione commerciale che consiste nell'inserire o nel far riferimento a un prodotto all'interno di un contenuto narrativo già costituito, quale può essere, ad esempio, un film cinematografico o per la televisione (come in questo caso), un programma di intrattenimento televisivo, dietro ovviamente pagamento di un corrispettivo da parte dell'azienda pubblicizzata;

la legge stabilisce precisi limiti al *product placement*, fra i quali l'obbligo di avviso ai telespettatori (all'inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un'interruzione pubblicitaria) qua-

lora il programma sia stato prodotto o commissionato dal fornitore di servizi media, la necessità che il contenuto del prodotto inserito non incoraggi direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi, nonché l'obbligo che il contenuto pubblicitario non dia indebito rilievo al prodotto pubblicizzato;

il *product placement* costituisce uno dei mezzi di finanziamento preferiti dalla televisione perché, con l'inserimento di prodotti sponsorizzati all'interno di una *fiction*, si ha un impatto nullo sui costi (ad esempio, la *location*) e permette di incamerare introiti già prima che la serie vada in onda;

secondo quanto raccontato da «*Il Fatto Quotidiano*», «*Rai Pubblicità*, *Rai Fiction* e *RaiCom* hanno confermato gli accordi sottoscritti con la banca. Del resto le riprese risalgono all'autunno del 2013, quando solo nelle segrete stanze della Banca d'Italia e della Consob si sapeva che Banca Etruria stesse collocando obbligazioni subordinate spazzatura»;

desta perciò stupore che la Rai abbia consentito a Banca Etruria tale trattamento, specie se si considera che la puntata è stata vista da 7.631.000 spettatori, in un periodo nel quale l'istituto «era già travolto in modo irreversibile da un progressivo degrado in corso»;

sempre secondo la ricostruzione giornalistica, peraltro, Banca Etruria ha anche pubblicato un video su Youtube, simile a quello di Rai1, ma più lungo (circa il doppio): «In poco più di un minuto il

dialogo tra Frassica e il bancario si fa esplicito. “Maresciallo, lei è molto attento agli investimenti – dice il banchiere – Le suggerisco un lingotto, costa 300 euro ed è un ottimo investimento. La nostra banca è tra le prime d’Europa nella compravendita dell’oro. Che ne dice?” »;

secondo quanto risulta agli scriventi il suddetto video è stato ora rimosso, ma pare strano che la Lux Vide, la società che produce la celebre *fiction*, abbia consentito la diffusione del succitato video sul canale Youtube, con perdita oggettiva di immagine per lo stesso servizio pubblico che dovrebbe essere, invece, improntato alla lealtà e imparzialità dei messaggi radiotelevisivi;

lo stesso quotidiano ha chiesto conto alla Lux Vide: « la responsabile Matilde Bernabei – si legge nel citato articolo – ha precisato « di non essere mai stata a conoscenza del secondo video » e che « non hai mai autorizzato Banca Etruria a pubblicarlo », trattandosi « di materiale scartato in fase di montaggio ». Gli avvocati della Lux ne hanno chiesto la rimozione »;

preme ricordare in questa sede che, secondo quanto riportato nel Codice Etico della Rai, « la pubblicità deve essere leale, onesta, veritiera e corretta, riconoscibile come tale e non ingannevole, non deve contenere elementi suscettibili di offendere le convinzioni morali, civili, religiose e politiche del pubblico ovvero il sentimento di appartenenza a gruppi etnici, razze, nazionalità, categorie sociali o professionali, evitando ogni discriminazione tra i sessi e nel rispetto della dignità della persona umana e inoltre, non deve essere inserita nei cartoni animati destinati ai bambini o durante le trasmissioni di funzioni religiose. È vietata la pubblicità occulta, clandestina, indiretta o che comunque utilizzi tecniche subliminali »;

a norma dell’articolo 4 del citato Testo unico, il servizio pubblico garantisce « la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e naziona-

lità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti »;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza dei fatti esposti nelle premesse;

se vi siano state forme di pressione politica volte a far passare un’immagine positiva dell’istituto finanziario oggetto del presente quesito;

se non ritenga che la perdita di prestigio, considerate le vicende di Banca Etruria, non coinvolga la stessa concessionaria e dunque se non abbia intenzione di agire a tutela dei propri interessi nei confronti della società produttrice di « Don Matteo »;

se il *product placement* oggetto del presente quesito abbia rispettato i precisi limiti che le norme primarie e applicative pongono a tale forma di comunicazione commerciale, a partire dall’obbligo di dare allo stesso adeguata evidenza;

se, al di là delle prescrizioni di legge, la concessionaria del servizio pubblico, in applicazione del proprio Codice etico, abbia stabilito limiti ulteriori al *product placement*, ad esempio negando a determinati prodotti o tipologie di aziende la possibilità di ricorrere a tale forma di comunicazione commerciale. (399/1945)

RISPOSTA. – *In merito all’interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si pone in evidenza che la serie televisiva « Don Matteo 9 » è stata

realizzata nell'autunno 2013 ed è stata trasmessa da Rai Uno a partire da gennaio 2014. A quell'epoca – come del resto riportato anche nell'interrogazione di cui sopra – le vicende che hanno coinvolto alcune banche, tra cui la Banca Etruria (poi messa in liquidazione nel novembre 2015), non erano ancora di dominio pubblico.

La Rai ha pertanto trattato l'operazione di product placement in questione al pari di tutte le altre operazioni di quel tipo (ivi incluse le altre iniziative di placement nella stessa serie Don Matteo 9) nel rispetto della normativa vigente. Non esistevano infatti motivi specifici per respingere la richiesta di product placement con una banca, presente nel territorio umbro, dove sono ambientate da sempre le riprese di Don Matteo. Al riguardo, va segnalato peraltro che l'operazione di product placement riguardava la vendita da parte di Banca Etruria di piccoli lingotti d'oro, operazione oggettivamente diversa rispetto a quella della commercializzazione di titoli finanziari.

In secondo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza che la versione poi trasmessa (e vista dai telespettatori), è diversa da quella poi stata pubblicata sul sito web di Banca Etruria. La Rai non ne era a conoscenza e la società Lux Vide ha dichiarato di non averne autorizzato la pubblicazione, tant'è che ne ha ottenuto la rimozione.

In terzo luogo, per quanto concerne le regole relative alla realizzazione e alla messa in onda del product placement, si segnala che la Rai – in coerenza con le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ha adottato procedure di auto-regolamentazione – comunicate all'AGCOM – che hanno portato, tra l'altro, al controllo editoriali e al successivo intervento sopra sintetizzato.

FRATOIANNI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

domenica 31 gennaio è andata in onda una puntata di « PRESADIRETTA », dal titolo « Il tabù del sesso », dedicata alla scarsa educazione sessuale in Italia;

la messa in onda di « PRESADIRETTA » è prevista, da palinsesto, per le 21:45;

l'ultima puntata è stata volutamente posticipata dalla dirigenza per « rispettare la fascia protetta e per la preoccupazione che l'argomento di divulgazione della puntata potesse turbare il pubblico della prima serata;

pare abbastanza incredibile la motivazione addotta, sia perché il lavoro svolto dalla redazione di « PRESADIRETTA » è stato scrupoloso e intelligente, anche nel linguaggio; sia perché argomenti di discussione di questo tipo, contrariamente a quanto valutato dai vertici Rai, sono fondamentali per una società come quella italiana in cui effettivamente l'argomento sesso è ancora tabù;

la motivazione addotta pare ancora più assurda se messa in relazione a programmi, serie televisive e film che vengono messi in onda in prima serata o nelle ore pomeridiane dalla stessa Rai, in cui si può assistere a scene di violenza sia verbale che fisica e di sesso esplicito;

la Rai, pertanto, nella puntata del 31 gennaio di « PRESADIRETTA » ha abdicato al suo ruolo di servizio pubblico, che deve formare e informare il pubblico;

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano condotto alla decisione di spostare la messa in onda di « Il tabù del sesso » e su quali basi siano state assunte tale decisioni;

quali provvedimenti verranno assunti per evitare che episodi di vera e propria ingerenza nel lavoro di una redazione giornalistica della Rai si verificano nuovamente, con danno sia nei confronti dell'immagine dell'azienda, che dei telespettatori. (400/1946)

AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

nell'ambito del programma televisivo « Presa diretta », Riccardo Iacona ha pre-

sentato un'inchiesta sull'educazione sessuale dei minorenni, sulle drammatiche conseguenze del bullismo, nonché sul delicato rapporto tra adolescenti;

venerdì 29 gennaio 2016 il suddetto lavoro era montato e pronto per la messa in onda la successiva domenica 31 gennaio;

era previsto che il servizio sarebbe stato trasmesso in apertura, alle 21.45 della stessa domenica 31 gennaio;

considerato che:

tra il 29 e il 31 gennaio accadeva qualcosa. Visto che i vertici di viale Mazzini, in seguito alla visione preventiva del « pezzo », decidevano per un intervento censore, onde evitarne la visione al pubblico minorenne in « fascia protetta »;

in seguito alla valutazione di differenti strategie, pare che alla fine abbia prevalso l'iniziativa di richiedere al conduttore del programma trasmesso prima di « Presa diretta » (vale a dire Fabio Fazio) di allungare in qualche modo la propria presenza in video per una durata pari ad una decina di minuti o poco più;

si è inoltre proceduto ad una inversione della messa in onda dei servizi previsti per la puntata di domenica 31 gennaio, trasmettendo prima il servizio sull'acqua pubblica e solo in seguito – con buona pace dei vertici aziendali – quello sull'inchiesta di cui alla presente interrogazione;

tutta la vicenda brevemente riassunta veniva infine ripresa in studio dallo stesso Iacona il quale, manifestando espressamente il proprio dissenso, ne spiegava lo svolgimento;

si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intenda porre in essere al fine di evitare qualsiasi forma di censura nella messa in onda di servizi giornalistici di informazione. (401/1948)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni sopra citate (400/1946 e 401/1948) si informa di quanto segue.*

Venerdì 29 gennaio 2016 la rete – sulla base della visione del programma previsto in palinsesto per la successiva domenica – ha rilevato la delicatezza di alcuni temi presenti nella prima parte del programma, con esplicito riferimento a quanto ruotava attorno alla questione del suicidio di alcuni adolescenti a causa di episodi di bullismo sessuale. In particolare, ciò afferisce alla delicatezza di alcune interviste:

al padre di una ragazza che si era tolta la vita per episodi di quel genere;

ad un'amica della ragazza morta, che raccontava le violenze verbali e gli insulti subiti per aver difeso la memoria della sua amica suicida;

alla mamma di un ragazzo suicida, anche egli adolescente; a studenti di un liceo romano, ripresi in modo da non essere riconoscibili, che raccontavano nei dettagli le pratiche del bullismo sessuale attraverso i social media;

ad una ragazza, ora maggiorenne, sopravvissuta ad un tentativo di suicidio compiuto nella minore età realizzata attraverso la visita ad una struttura specializzata nel recupero degli adolescenti che abbiano cercato di togliersi la vita.

Ciò premesso, considerato il grandissimo impatto emotivo che tali interviste e servizi potevano suscitare, la rete ha ritenuto necessario tener conto di quanto previsto dal « Codice di autoregolamentazione tv e minori » – che stabilisce che: « le imprese televisive si impegnano a non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore » e/o « notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori » – attraverso un'inversione della scaletta del programma, che comprendeva anche un'inchiesta sulla mancata attuazione del risultato del referendum sull'acqua pubblica, in

modo da collocare alle 22.30 la partenza della seconda parte (quella dedicata al suicidio di alcuni adolescenti a seguito di episodi di bullismo sessuale).

In conclusione, si ritiene che non vi sia stata nessuna forma di censura nei confronti del contenuto del programma; infatti non un solo fotogramma del reportage è stato modificato e la sua trasmissione è stata annunciata dal conduttore Riccardo Iacona in testa a « Presa diretta » anche tramite un filmato riassuntivo. Gli ascolti dello stesso reportage sono stati buoni e assolutamente in linea con quelli dell'inchiesta sull'acqua pubblica (tema, per altro, anch'esso di straordinario valore sociale). Dunque, nessuna « ingerenza nel lavoro di una redazione giornalistica » da parte delle rete, che condivide la responsabilità editoriale dei prodotti con le redazioni stesse e quindi ha non il diritto, ma il dovere di verificarne le modalità di messa in onda.

PELUFFO, MORANI, ANZALDI, FAB-BRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

apprendiamo dalla stampa, e ne abbiamo conferma anche dal sito della trasmissione dove è già disponibile il promo della puntata, che Luca Varani, l'ex avvocato pesarese condannato in secondo grado dalla Corte di appello di Ancona per essere il mandante dell'aggressione con l'acido all'avvocata di Urbino Lucia Annibaldi, 38 anni, avvenuta il 16 aprile 2013 a Pesaro, e che ha comportato per la Annibaldi lesioni talmente gravi che le sono costate quindici interventi solo fino ad ora, sarà il protagonista di una puntata della serie televisiva « Storie Maledette » condotta da Franca Leosini, puntata programmata per il prossimo 4 febbraio 2016;

la Procura di Pesaro, anche con il procuratore della Repubblica di Pesaro, Manfredi Palumbo, ha vivamente protestato contro la decisione di concedere l'intervista in un momento in cui il processo è ancora in corso: Luca Varani infatti è stato condannato in primo grado il 29 marzo 2014 e la sentenza è stata

confermata nel gennaio del 2015, ma la prossima tappa è il ricorso in Cassazione, prima udienza prevista per il prossimo 10 maggio;

il capo della Procura pesarese, che ha guidato il lavoro investigativo, esprime le seguenti perplessità: « Mi chiedo come il Dap (Dipartimento amministrativo penitenziario) possa aver autorizzato questa intervista senza chiedere pareri, per quanto sappia, alla procura competente, ovvero alla procura generale o alla stessa Corte di Cassazione. Mettere un microfono davanti all'imputato Varani, con un processo non ancora definito, lo ritengo irrituale e irrispettoso nei confronti dell'impegno investigativo e processuale fin qui profuso. »;

anche il legale di Lucia Annibaldi denuncia l'inopportunità di tale intervista, perché, dichiara: « Varani si è sempre rifiutato di rispondere alle domande del giudice, e invece ora lo farà alla televisione; la tv di Stato è un servizio pubblico che non può essere al servizio di un imputato che non si è difeso nelle sedi proprie »;

inoltre, proprio nel sito del programma si « lancia » la puntata di giovedì prossimo con modalità che riportano proprio ai dubbi della Procura pesarese: « Varani non ha mai parlato, non ha mai raccontato che cosa è successo veramente quel 16 aprile 2013; non ha mai spiegato come l'amore per Lucia possa essersi trasformato in rabbia, in vendetta. Lo fa per la prima volta con Franca Leosini, giovedì 4 febbraio, in prima serata su Raitre. Franca Leosini scende con Luca Varani nell'ossessione di quella storia in cui sesso e passione travolgono morbosamente due giovani vite, alla fine, vittime entrambe, di una maledetta storia »;

si chiede di sapere:

se non si ritenga, dunque, che, al di là della indiscussa professionalità e correttezza della conduttrice Leosini, eventuali dichiarazioni di Varani che verranno diffuse nel corso della puntata possano condizionare un percorso giudiziario che deve ancora concludersi con la sentenza

della Cassazione, tenuto anche presente che fino ad ora, in ogni sede processuale a questo deputata, Varani non ha mai risposto in merito alle accuse, non ha mai dato spiegazioni chiare di quel che è successo, né tantomeno ha mostrato segni di pentimento;

se non ritengano opportuno sospendere la messa in onda dell'intervista a Varani, quantomeno nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, qualunque sia l'esito definitivo. (402/1949)

CROSIO, CALDEROLI. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

il giorno 4 febbraio è andata in onda, durante la trasmissione televisiva «Storie maledette» su Rai3, un'intervista di Franca Leosini a Luca Varani, il delinquente che ha ordinato a due complici albanesi di sfregiare con l'acido il volto dell'ex fidanzata Lucia Annibali;

non appare chiaro come mai la concessionaria del servizio pubblico abbia ritenuto così importante dare voce ad un criminale tuttora ancora sotto processo e in attesa del definitivo giudizio della Cassazione e dunque impossibilitato a fare dichiarazioni fuori dalla sede processuale;

risulta ancorché inspiegabile all'interrogante e a molti telespettatori, l'autorizzazione concessa a questa intervista da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con il parere favorevole della direzione del carcere di Teramo, soprattutto per aver regalato, nei fatti, una rilevanza inopportuna alle parole di questo delinquente;

il procuratore della Repubblica di Pesaro, Manfredi Palumbo, ha parlato di un illegittimo processo alla vittima, ritenendo grave che «si raccolgano in tv le dichiarazioni, che potrebbero avere, anzi avranno sicuramente valenza processuale» e che non può essere la tv a sostituirsi al direttore del carcere», mentre in questa circostanza si è permesso ad una persona

ancora in attesa del pronunciamento della Cassazione di parlare al grande pubblico, per di più in una trasmissione del servizio nazionale;

la Rai sembra aver privilegiato le ragioni dell'audience legate alle parole di un carnefice che racconta una vicenda terribile (per di più con una visione parziale e con poche mediazioni), piuttosto che all'etica che dovrebbe essere alla base del servizio pubblico di informazione e che dovrebbe privilegiare, sempre con il massimo rispetto, la voce delle vittime;

la nota della Rai in cui l'azienda si dice essere stata «sempre rispettosa delle dichiarazioni e della sensibilità della vittima ferita nel fisico e nello spirito», non è propriamente conforme alle parole di Lucia Annibali «Lascio che siano gli altri a dare spettacolo di sé e del mio dolore», che fanno presumere che la vittima non abbia avallato la scelta della Rai;

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto la Rai a ritenere opportuna l'intervista ad un delinquente condannato a 20 anni e in attesa del giudizio della Cassazione, offrendo ai telespettatori un racconto inopportuno su una vicenda che ha colpito una intera comunità per la brutalità del fatto, parziale per l'assenza delle mediazioni, e soprattutto poco rispettoso nei confronti di Lucia Annibali e di tutte le donne vittime di violenza. (406/1963)

RISPOSTA. — *In merito alle interrogazioni sopra menzionate (402/1949 e 406/1963) si informa di quanto segue.*

Il programma «Storie Maledette», ideato, scritto e condotto dalla giornalista Franca Leosini, ormai da numerosi anni in onda su Rai Tre, si pone come obiettivo raccontare storie che hanno visto protagonisti dei personaggi comuni commettere crimini orrendi. Il tentativo è quello di spiegare come il lato oscuro presente in ciascuno di noi possa occupare con prepotenza l'anima, portando a gesti estremi che, spesso, in nulla somigliano a chi li ha commessi. Dunque, i tragici protagonisti di

« *Storie Maledette* » non sono mai professionisti del crimine ma, al contrario, persone che sono piombate nel baratro di una storia maledetta.

Rientra nell'identikit di questi protagonisti del crimine, sicuramente, Luca Varani, condannato in secondo grado dalla Corte d'Appello di Ancona quale mandante dell'aggressione con l'acido di Lucia Annibali. Sebbene il procedimento giudiziario che lo riguarda non si sia ancora concluso, essendo in attesa dell'inizio del procedimento in Cassazione, l'intervista condotta da Franca Leosini, andata in onda il 4 febbraio scorso, è stata organizzata, gestita e condotta con tutte le garanzie del caso una volta ottenute le necessarie autorizzazioni. L'intervista ha cercato di mettere in luce e di approfondire gli aspetti umani e sentimentali della vicenda senza concedere nulla al sensazionalismo o al sentimentalismo con lo stile ed il rigore che caratterizza la grande esperienza della Leosini.

GASPARRI. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai — Premesso che:

nel corso della manifestazione in sostegno della famiglia tradizionale, svoltasi il 31 gennaio u.s. a Roma presso il Circo Massimo, l'attuale Presidente del Partito Fratelli d'Italia — Alleanza Nazionale, on. Giorgia Meloni, ha affermato di essere incinta e in attesa di un figlio dal suo compagno;

da tale affermazione ne è scaturito un diluvio di ironie, battute a sfondo sessuale e insulti volgari che lasciano il tempo che trovano;

dai *social* alla televisione, sono numerosi i personaggi — anche famosi — o comunque del mondo della cultura che hanno voluto ironizzare soprattutto sul fatto che la leader di Fratelli d'Italia abbia scelto proprio l'appuntamento del Circo Massimo per far sapere di aspettare un bimbo;

domenica 31 gennaio u.s., al termine del programma « Che tempo che fa » condotto da Fabio Fazio, la sig.ra Luciana

Littizzetto, quale opinionista, profumatamente remunerata, della trasmissione ha sottolineato che: « La Meloni ha annunciato di aspettare un meloncino. Fa molto ridere che l'abbia detto al *Family Day* e cioè nella piazza della famiglia tradizionale perché lei non è sposata. Ne sono contenta, ma è come andare a un festival vegano e dire di avere appena mangiato una fiorentina al sangue »;

a giudizio dell'interrogante, le affermazioni della succitata opinionista appaiono inadeguate per il *format* televisivo, inadatte per l'orario in cui viene trasmesso e offensive nei confronti di una donna, parlamentare ed *ex*-ministro della gioventù che si è sempre battuta per le donne, per le famiglie e per il bene dei nascituri;

inoltre, è paradossale come il Presidente e l'amministratore delegato dell'azienda ritengano compatibili con le funzioni di servizio pubblico e con l'etica aziendale l'atteggiamento assunto da « Che tempo che fa » e da numerosi altri programmi trasmessi che hanno ridicolizzato il *Family Day* e quanti si sono battuti in difesa dell'elementare principio della nascita di un bambino da parte di un uomo e una donna;

da notizie in possesso dell'interrogante, allo stato attuale non risulterebbe che i vertici della Rai abbiano preso le distanze dalle gravissime offese mosse nei confronti dell'on. Giorgia Meloni, che hanno avuto nella trasmissione citata un'eco notevole, al punto di aver alimentato gli insulti anche attraverso i *social network*;

si chiede di sapere:

quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per sanzionare chi fa uso della televisione di Stato in maniera personalistica non tutelando il pluralismo delle idee;

in quale maniera la Rai intenda valutare le parole razziste, sessiste e particolarmente offensive rivolte nei confronti dell'on. Giorgia Meloni da parte della sig.ra Luciana Littizzetto e se non intenda adottare provvedimenti sanzionatori esemplari nei confronti di quest'ultima;

se il Presidente e il direttore generale della Rai ritengano compatibili con la funzione di servizio pubblico e in linea con l'etica aziendale l'atteggiamento assunto da vari programmi trasmessi dalla Rai che hanno ridicolizzato il *Family Day* e quanti si sono battuti in difesa dell'elementare principio della nascita di un bambino da un uomo e una donna;

se il pensiero della sig.ra Luciana Littizzetto sia il medesimo di coloro che attualmente sono ai vertici della televisione di Stato. (403/1951)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

In linea generale, l'intervento della Littizzetto rientra nella fattispecie della satira. Su tale genere di espressione artistica la giurisprudenza ha affermato che « la peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole, per destare il riso e sferzare il costume » (Cassazione, 8 novembre 2007, n. 23314).

Ciò premesso si ritiene comunque opportuno evidenziare come l'intervento della Littizzetto sulla Meloni non voleva assolutamente essere né offensivo né denigratorio.

CROSIO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

nella puntata di Ballarò di mercoledì 27 gennaio il conduttore Massimo Gianini, affrontando la preoccupante situa-

zione del sistema bancario italiano, ha utilizzato il termine « incestuoso » a proposito del rapporto tra banche e Governo, del caso di Banca Etruria e del presunto conflitto d'interessi della Ministra Maria Elena Boschi;

il segretario di questa commissione, on. Anzaldi, e altri esponenti del Pd si sono scagliati contro questa affermazione, ritenendola offensiva per la Ministra Boschi, al punto di chiedere l'allontanamento del conduttore televisivo o almeno delle scuse ufficiali;

riascoltando l'audio della trasmissione, il significato e il contesto nel quale la frase è stata pronunciata non sembra dar adito ad alcun equivoco e tanto meno risulta offensiva nei confronti personali della Ministro Boschi, anche perché, se così fosse stato, probabilmente anche in studio si sarebbe sollevato il problema con l'ospite del Pd, on. Ernesto Carbone;

la tv pubblica si deve connotare per un'imparzialità di giudizio dell'informazione e non può essere certo alterata da logiche servilistiche di partito che falsano la realtà mettendo filtri alle notizie per non ledere interessi personali o politici;

quanto accaduto in questi giorni è una conferma di quanto la riforma della Rai che questa maggioranza di Governo ha voluto pochi mesi fa, è ben lontana dall'aver eliminato la politica dall'azienda pubblica e che i membri stessi del Pd, da una parte hanno sostenuto di voler « liberare » la Rai, ma dall'altra vogliono condizionarne il palinsesto e i contenuti;

si chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esposto in premessa, i vertici dell'azienda non ritengano di dover intervenire con una nota ufficiale per ribadire con fermezza che la concessionaria del servizio pubblico ha l'obbligo, sulla base del contratto di servizio siglato col Ministero, di assicurare ai cittadini un'informazione equa, giusta e trasparente e che questo interesse pubblico va tutelato anche laddove le informazioni possano essere sconvenienti o

contrarie all'operato di Governo, purché ovviamente siano rese con rispetto e professionalità. (404/1952)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

La Rai – in linea con le disposizioni del Contratto di servizio – definisce la propria offerta con l'obiettivo, tra l'altro di « assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana, la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati ».

Si ritiene che tali punti di riferimento siano stati rispettati anche nell'ambito del programma citato nell'interrogazione di cui sopra e che non siano pertanto necessarie azioni specifiche finalizzate a confermare tale impostazione.

LIUZZI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

la mattina del 1° febbraio 2016 da fonti stampa si apprendeva che il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella (Partito Democratico), veniva indagato per corruzione elettorale nell'ambito dell'inchiesta per il dissesto finanziario del Comune di Potenza, capoluogo lucano che nel 2014 aveva dichiarato un buco di bilancio di 24 milioni;

sempre da fonte stampa, risultava che, nella stessa indagine oltre al Governatore lucano, erano state iscritte nel registro degli indagati altre 35 persone tra cui il Consigliere regionale ed ex sindaco PD Vito Santarsiero, l'ex consigliere regio-

nale dell'Udc Franco Mollica e gli ex assessori PD Giuseppe Ginefra e Federico Pace;

il Tg3 Basilicata nella giornata del 1° febbraio 2016, nell'edizione delle ore 14:00, non ha dato notizia del fatto sopra citato. La stessa testata è intervenuta solamente con un servizio in seconda battuta nell'edizione delle ore 19:30, nonostante la notizia circolava già dalle prime ore del mattino;

considerato che:

il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella, nell'ambito dell'inchiesta « rimborsopoli » – che ha coinvolto anche il suo predecessore, attuale sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo – è stato prima rinviato a giudizio per peculato e successivamente condannato dalla Corte dei Conti a restituire alla Regione Basilicata euro 6.319,8;

il principio contenuto nell'articolo 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e l'articolo 4, comma 1, del Contratto di Servizio 2010-2012 definiscono il principio di « lealtà e l'imparzialità dell'informazione » quale principio cardine del sistema dei servizi di media audiovisivi;

*il Contratto di Servizio 2010-2012 stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico attualmente in *prorogatio*, impegna la Rai e le emittenti locali a rispettare il principio del pluralismo dell'informazione;*

l'articolo 2, comma 3, lettera a) del Contratto di Servizio 2010-2012 impegna la Rai a rispettare « i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione ». Lo stesso articolo al comma 3, lettera d) impegna la Rai « ad assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa »;

l'articolo 18 del Contratto di Servizio 2010-2012 impegna la Rai ad assicurare

« la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni »;

si chiede di sapere:

se i fatti citati in premessa siano veri;

alla luce dei fatti citati in premessa si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Tg3 Basilicata abbia mandato in onda la notizia solo nell'edizione delle ore 19:30 del primo febbraio 2016;

quali iniziative intenda assumere, nel rispetto dell'indipendenza delle singole testate giornalistiche, al fine di garantire la divulgazione delle informazioni che riguardano procedimenti giudiziari a carico di istituzioni pubbliche indipendentemente dal partito di appartenenza del soggetto coinvolto. (405/1953)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si pone in evidenza che la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Marcello Pittella, nell'ambito dell'inchiesta sul dissesto al comune di Potenza, era già stata data dal Tgr Basilicata il 19 dicembre 2015, alle ore 14.01, in apertura del telegiornale, e poi ripresa ampiamente lo stesso giorno nell'edizione serale alle ore 19.35. La notizia era accompagnata da immagini e foto del Presidente e da articoli di giornale.

Successivamente, il 1° febbraio 2016 Il Quotidiano della Basilicata titolava in prima pagina « Pittella nuova grana giudiziaria », ma il titolo faceva riferimento ad un articolo nel quale si parlava dell'inchiesta sul dissesto a Potenza e di notifiche avvenute diverse settimane prima, tra cui al Presidente della Regione Basilicata Pittella. Insomma, la notizia del giornale dell'1 febbraio 2016 era la stessa ampiamente anticipata il 19 dicembre 2015 dal Tgr Basilicata sia nell'edizione delle 14.00 sia in quella delle 19.30.

In ogni caso, nella rassegna stampa di Buongiorno Regione dell'1 febbraio 2016 la conduttrice al touch screen evidenziò il titolo della notizia e ne dette conto ai telespettatori. Poi, nel corso della mattinata da un'attenta verifica la redazione si rese conto che si trattava della stessa notizia di un mese e mezzo prima e poiché nessuno degli altri giornali né le agenzie l'avevano riportata si decise di fare ulteriori approfondimenti e verifiche, nel rispetto della deontologia professionale e della verità sostanziale dei fatti e solo quando nel pomeriggio dello stesso giorno (cosa che ha fatto anche l'agenzia Ansa) risultò che unico elemento aggiuntivo era la specificazione dell'ipotesi di reato al centro dell'inchiesta, si procedette con il diffondere la notizia nel Gr regionale delle 18.30, nel telegiornale delle 19.30 e nell'edizione della notte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Fondazione Enasarco (<i>Inizio e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Mercoledì 24 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.45.

Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Fondazione Enasarco.

(Inizio e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, dispone che lo schema di relazione presentato dal senatore Sergio PUGLIA (M5S) relativa alla Fondazione Enasarco, pervenuto nella giornata di ieri, sia distribuito a tutti i componenti della Commissione, in modo da consentirne un esame approfondito, rinviando il seguito della discussione ad altra seduta. Precisa altresì che, come di consueto, il testo finale della relazione,

così come valutato e approfondito in sede di esame in Commissione, sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta nella quale detta relazione sarà approvata dalla Commissione, esprimendo così il parere sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Fondazione Enasarco.

Il senatore Sergio PUGLIA (M5S), *relatore*, svolge brevi considerazioni sulla proposta di considerazioni conclusive.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, rinvia il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	170

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS, indi del vicepresidente Alessandro PAGANO. – Intervengono l'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini, il direttore riscossione, Adelfio Morretti, il direttore ICT, Marco Balassi, il responsabile normativa, contenzioso e legale aziendale, Renato Raffaele Vicario, e il portavoce dell'amministratore delegato, Giovanni Bartolini.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini.

(*Svolgimento e rinvio*).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, *amministratore delegato di Equitalia SpA*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP), Michele PELILLO (PD), Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, rinvia il seguito dell'audizione ad altra riunione e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	171
Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino – CONDAV (Svolgimento e conclusione)	171

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 24 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino – CONDAV.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Andrea RINALDELLI, *Rappresentante del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino – CONDAV*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Maria AMATO (PD), Giulia GRILLO (M5S), Ivan CATALANO (MISTO), Paolo COVA (PD), Roberto CAPELLI (DeS-CD), Gianluca RIZZO (M5S) e Gian Piero SCANU, *presidente*, ai quali replica Andrea RINALDELLI, *rappresentante del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino – CONDAV*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito e dichiarata conclusa l'audizione, svolge alcune riflessioni sulle prossime attività d'indagine della Commissione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	6
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RG NR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con il presidente della Commissione per la difesa nazionale e gli affari esteri del Parlamento greco, Costas Douzinas	12
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00851 Taranto: Iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (<i>SME Supporting factor</i>) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00174</i>)	13
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata dalle Commissioni)</i>	15

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R	20
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	20
5-07877 Sisto e Gregorio Fontana: Sul potenziamento delle Commissioni territoriali per i richiedenti asilo sul territorio lombardo	20
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	28
5-07874 Lattuca ed altri: Sulle criticità dell'obitorio di Roma	20
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	30
5-07875 Cecconi ed altri: Sulla relazione della Commissione di accesso incaricata di ispezionare il comune di Finale Emilia	21
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	32
5-07876 Mucci e Plangger: Sulle denunce del segretario generale del SAP in merito all'organico e all'equipaggiamento delle Forze dell'ordine	21
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	33
5-07878 Quaranta e altri: Sull'eventuale anticipazione del referendum sulle riforme costituzionali	21
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i>	35

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	36
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato)</i>	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato)</i>	39
Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili di guerra. Nuovo testo C. 1623 Burtone (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato)</i>	40

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	41
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	48
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	50
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	51

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti del Relatore)</i>	52
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	47

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Atto n. 257 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	47
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
---	----

IV Difesa

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679- <i>novies</i> Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio	53
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	54
------------------------------	----

Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo. Nuovo testo C. 1623 (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
--	----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	55
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. COM(2015)610 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. 15258/15.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII-bis, n. 4 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	56
---	----

ALLEGATO (<i>Proposta di relazione</i>)	59
---	----

Sull'ordine dei lavori	56
------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	56
--	----

AVVERTENZA	58
------------------	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
--	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Atto n. 256 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
--	----

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale (<i>Discussione e rinvio</i>)	66
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di Assofiduciaria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	67
AVVERTENZA	68
VII Cultura, scienza e istruzione	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	
	70
ALLEGATO 1 (<i>Parere alternativo presentato dai deputati Pannarale, Giancarlo Giordano e Carlo Galli</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	76
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	
	73
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	78
COMITATO DEI NOVE:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti. C. 3317 – 3345/A	
	73
AVVERTENZA	73
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	
	79
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato dalla Commissione</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	82
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante variazioni compensative tra i piani gestionali « Fondo opere » e « Fondo progetti » del capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2015. Atto n. 259 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	
	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	80
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-06086 Paolo Nicolò Romano: Modalità di rilascio dei certificati di collaudo e di omologazione dei veicoli industriali e documentazione utilizzata per la valutazione dei casi di diniego	
	83
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	88

5-06674 Dadone: Revisione della Convenzione italo-francese concernente la linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza e misure per il potenziamento del servizio sulla linea medesima ...	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	90
5-07054 Galgano: Ritardi nella realizzazione del progetto di raddoppio della tratta Spoleto-Terni sulla linea ferroviaria Orte-Falconara	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	92
5-07327 Tino Iannuzzi: Modalità di coinvolgimento delle regioni nella definizione del piano strategico della portualità e della logistica e nei procedimenti di riordino della <i>governance</i> dei porti	84
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	93
5-07565 Liuzzi: Difficoltà da parte dei comuni in ordine alla gratuità del parcheggio su aree a pagamento per i veicoli al servizio delle persone disabili	85
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	95
5-07768 Miccoli: Completamento dei lavori della Metropolitana C di Roma.	
5-07775 Marco Di Stefano: Completamento dei lavori della Metropolitana C di Roma	86
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	97
AVVERTENZA	87

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	98
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. (COM(2015) 496 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	102
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	109
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altro, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	103
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	111

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 266 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	103
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Pratavera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578	108
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 112

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 118

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 112

INTERROGAZIONI:

5-07393 Mantero: Campagna informativa per promuovere l'uso e i vantaggi del latte materno 115

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 119

SEDE REFERENTE:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (*Seguito dell'esame e rinvio*) 115

ALLEGATO 3 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati*) 121

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione. (COM(2015)610 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. (Doc. LXXXVII-bis, n. 4).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese. (15258/15) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio*) 123

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo. (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito esame e rinvio*) 124

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 126

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (*Seguito dell'esame e rinvio*) 124

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative del relatore*) 128

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Penelope – « Donne nella pesca », sulle problematiche delle piccole imprese del settore ittico, con particolare riferimento alle condizioni di vita e di lavoro delle donne 125

AVVERTENZA 125

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 131

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 131

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator

il 30 aprile 2013. C. 3301 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	135
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 3511 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	138
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	140

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze: esame del documento conclusivo semplificazione legislativa ed amministrativa: esame del documento conclusivo (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	145
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa, sulla situazione finanziaria di province e città metropolitane, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	157
Variatione nella composizione della Commissione	157
Seguito dell'audizione del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157
Comunicazioni del presidente	158
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione – dal n. 399/1945 al n. 406/1963</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE:	
Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, preventivi 2012-2013-2014 e bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Fondazione Enasarco (<i>Inizio e rinvio</i>)	169
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	170
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione dell'amministratore delegato di Equitalia SpA, Ernesto Maria Ruffini (*Svolgimento e rinvio*) 170

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 171

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino – CONDAV (*Svolgimento e conclusione*) 171

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 9,80



17SMC0006110